ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL CONCORDATO.

COLLEZIONE

DEGLI

ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL

CONCORDATO

DELL' ANNO 1818.

PARTE QUINTA

CONTENENTE

I BREVI E LE LETTERE APOSTOLICHE, I REALI DECRETI E RESCRITTI, LE CIRCOLARI ED ISTRUZIONI PUBBLICATE DALL'ANNO 1829 FINO A TUTTO L'ANNO 1831.

NAPOLI,
STAMPERIA DENTRO LA PIETÀ DE' TURCHINI, STRADA MEDINA N.° 17.
1832.

QUINTA PARTE
DEL
CONCORDATO.

I. *Real Rescritto circolare, còn cui si prescrivono i funerali pel defunto Sommo Pontefice Leone XII.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendo pervenuta a S. M. l' infausta notizia della seguita morte del Sommo Pontefice Leone XII, ha la M. S. ordinato che nelle Chiese di questo Regno si facciano alla Santità Sua i soliti funerali, e si pratichi quello ch' è solito in simili casi.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Ill.ª e Rev.ª per l' adempimento di sua parte. Napoli, 14 Febbrajo 1829.

IL MARCHESE TOMMASI.

II. *Circolare prescrivente delle rettifiche negli stati quadrimestrili delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 14 Febbrajo 1829.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE ED A' REGJ PROCURATORI PRESSO LE MEDESIME.

Dopo dieci anni decorsi dalla istallazione delle Amministrazioni Diocesane; dopo le tante istruzioni ed i molti regolamenti generali e particolari emanati da' Ministeri di Stato degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze per lo buon andamento della gestione, amministrazione, e contabilità de' beni della Chiesa, e de' Poveri; dopo la circolari ed i modelli comunicati per maggiore agevolazione nell' adempimento di quanto vuolsi per vedere assicurato e prosperato un patrimonio così sagro: costantemente ho la pena di scorgere che or l' ignoranza per parte di ta-

lune Amministrazioni Diocesane, qualche volta la inerzia, e la non curanza di talune altre, e talvolta la mala fede ancora han prodotto mali sì gravi, che presentemente a ripararli si è nell'obbligo di adottare energiche e straordinarie misure a seconda de' casi particolari per supplire ai passati disordini con utili provvedimenti. Ma mentre io con una attiva vigilanza mi occupo di mettere in regola, e riordinare per quanto mi sia possibile lo stralcio di tutte le operazioni rimaste pendenti sugli stati di situazione al 31 Dicembre 1828, ho conosciuto la necessità di prevenire gli errori ulteriori, e per ottenere questo scopo reputo essenzialmente e principalmente necessario di stabilire e regolare con sistemi uniformi le Contabilità di tutte le Amministrazioni Diocesane; e che unico sia il modello ad esse imposto di seguire per presentarmi la di loro rispettiva situazione allo spirare di ciascun quadrimestre: cominciando così a praticare dal dì 1.° Maggio prossimo pel 1.° quadrimestre del corrente anno, e continuare del pari di quadrimestre in quadrimestre.

Il modello che unisco alla presente è così chiaro, da non lasciar dubbio che sia bene inteso, e facilmente eseguito. Essendo ordinata la Contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, diverrà del tutto materiale la redazione degli Stati quadrimestrili, e si limiterà cioè a scrivere ne' vuoti lasciati dalla stampa le notizie che da' registri corrispondenti debbon desumersi. Ma potrebbe anche essere che taluna Amministrazione essendo stata finora nella maggiore confusione co' suoi conti vedrà ora difficile di rispondere alla classificazione stabilita nella situazione che si vuole immancabilmente: e però prevenendo ogni dubbio che da questa obbiezione potesse elevarsi, manifesto che la sollecitudine mia nel comunicare il nuovo modello ha per iscopo di ottenere, che ogni Amministrazione possa da ora, e nella lunghezza del tempo che dee decorrere fino al 30 Aprile corrente anno, preparare gli elementi necessarii per presentarmi la bramata distinzione d'introito e di esito, onde all'epoca indicata possa con facilità adempiere con iscrupolosità a' doveri che le sono imposti.

Ben si rileva che il modello nuovo è redatto ad oggetto di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'Amministrazione e la situazione effettiva della Cassa e del Magazzino. Ogni Amministrazione dunque deve a ciò conformarsi e regolare da ora in poi la tenuta de' suoi registri nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicate nel modello. Quindi è necessario che all'arrivo della presente ogni Amministrazione Diocesana si riunisca subito coll'intervento del suo Regio Procuratore, del Segretario e del Cassiere, per leggere ed esaminare il modello inviato; vedrà se dalle sue scritture possa agevolmente raccogliere

gli schiarimenti che deve dare; stabilirà que' nuovi registri che crederà convenienti; rettificherà gli antichi nella parte che lo meriteranno; farà in somma che tutto sia nella più perfetta relazione col modello stabilito. Conoscano gli Amministratori di quali doveri è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello stato sono obbligati di firmare: ed i Regj Procuratori sappiano che il Visto ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata.

Ove s' incontrino difficoltà nella esecuzione, rimane incaricata ogni Amministrazione di riferire immantinenti insieme col Regio Procuratore per chiedere tutte quelle dilucidazioni che possono bramarsi, onde pria del dì 30 Aprile 1829 ogni dubbio sia eliminato, e sia stabilmente surrogato al passato disordine un ordine di cose regolare, costante ed uniforme. Il silenzio per questa parte è da me interpetrato come chiara intelligenza del modello, ed i dubbj posteriori darebbero motivo a dolermi gravemente, perchè vi scorgerei manifestamente la poca buona volontà di prestarsi alle superiori determinazioni dirette al bene del servizio.

Debbo avvertire che, trovandosi in virtù di particolare disposizione un' Amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l' obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell' unico stato quadrimestrile pe' beneficj tutti e di qualunque natura essi sieno, come nel modello è espressamente detto. La vacanza della Mensa soltanto impone l' obbligo all'Amministrazione di redigere uno stato separato, anche per quadrimestre, ma indipendente affatto da quello de' beneficj vacanti che sono in Amministrazione; e come ben vedesi il modello debb' esser lo stesso poichè generiche sono le distinzioni e del pari applicabili ad una Mensa, o ad un beneficio vacante.

In fine della parte seconda dello stato ho creduto che debba esser notato per *memoria* ciò che un' Amministrazione può avere di debito, o di credito con un' altra Amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debito, o credito non deve far parte attiva o passiva nella effettiva situazione della Cassa.

Tutte le Amministrazioni Diocesane sono incaricate di accusarmi a posta corrente il ricevo della presente con Numero Modelli che vi sono uniti.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
Antonino Franco.

III. *Real Decreto che autorizza la pubblicazione del quadro de' debitori de' capitali e canoni del patrimonio regolare scoperti nella Diocesi di Ugento.*

Napoli, 24 Marzo 1829.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione del dì 2 Gennajo 1826, con cui accordammo un nuovo termine di un anno per la formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite del patrimonio regolare, e per l' invio dei medesimi alle Amministrazioni Diocesane, e ci riserbammo nel tempo stesso di prendere le ulteriori risoluzioni, qualora scorso il detto nuovo termine, vi fossero rendite di nuova scoverta appartenenti allo stesso patrimonio regolare;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo la Commissione mista amministratrice del patrimonio regolare a far pubblicare il quadro dei debitori di capitali, e canoni del detto patrimonio ammontanti all' annua rendita di ducati 621 e 35 che ultimamente è riuscito di scoprire nella Diocesi di Ugento, nei modi e termini prescritti dal Real decreto del dì 2 Maggio 1823 per la costituzione de' titoli esecutivi delle rendite dipendenti dalle Amministrazioni Diocesane, ed estesi al patrimonio regolare co' reali Decreti de' 28 Giugno 1824, e 2 Gennajo 1826.

Art. 2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stata degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici.
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino
del Consiglio dei Ministri.
Firmato, de Medici.

IV. *Real Rescritto per una partecipazione di Chiesa ricettizia conferita dal Vescovo di Capaccio senza il precedente esame prescritto dal Breve* Impensa.

AL VESCOVO DI CAPACCIO.

In seguito de' reclami del Clero della Chiesa Ricettizia di S. Pantaleone del Vallo, relativamente alla porzione maggiore del Cantorato della stessa Chiesa conferita da V. S. Illustrissima e Reverendissima al Sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza il precedente esame prescritto dal Breve *Impensa* nella provvista delle partecipazioni di Chiese Ricettizie; essendo stata nella specie intesa la Commissione de' Vescovi pe' titoli di Sagra ordinazione, la quale ha opinato che trattandosi di ammettere a partecipare nelle Chiese Ricettizie i già Sacerdoti ordinati a titolo di Patrimonio Sagro, non sia necessario l' esame in concorso disposto dal divisato Breve; S. M. in coerenza dell' avviso dell' anzidetta Commissione dei Vescovi, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 24 dello scorso Marzo, si è degnata approvare la collazione della detta porzione maggiore fatta da V. S. Illustrissima e Reverendissima in persona del divisato de Laurentiis.

Il che nel Real Nome le partecipo per sua intelligenza, e regolamento. Napoli, 8 Aprile 1829.

Il Marchese Tommasi.

V. *Ministeriale sullo stesso oggetto.*

Napoli, 8 Aprile 1829.

ALL' ARCIVESCOVO DI NICEA COMMESSARIO PONTIFICIO.

Avendo io fatto presente a S. M. i reclami del Clero ricettizio di S. Pantaleone del Vallo, avverso la provvista di una porzione maggiore di quella Chiesa conferita dal Vescovo Diocesano di Capaccio al Sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza precedente esame in concorso; e quanto sul caso ha opinato la Commissione de' Vescovi, la quale crede dover essere massima di regola che quante volte un Vescovo voglia ammettere a partecipazione di Chiesa Ricettizia i già ordinati Sacerdoti a titolo di patrimonio Sagro, non sia necessario l' esame in concorso, prescritto dal Breve Apostolico *Impensa*; la M. S. nel

Consiglio Ordinario del dì 24 Marzo ultimo si è degnata approvare la collazione della cennata partecipazione fatta dall' Ordinario in persona del de Laurentiis: e quanto alla massima, vuole che si stia a ciò che ha proposto la Commissione de' Vescovi.

Ho l' onore di parteciparlo a V. E. Reverendissima, perchè si compiaccia farne intesa la Commissione de' Vescovi, prevenendola di essersene passato il corrispondente avviso al Vescovo di Capaccio.

Rinnovo all' E. V. Reverendissima i sentimenti della mia alta stima, e considerazione.

Il Marchese Tommasi.

VI. *Ministeriale perchè l' Arciprete di Turi, godendo come prima dignità la prebenda e come Parroco la congrua ed altri provventi, adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.*

Napoli, 11 Aprile 1829.

AL VESCOVO DI CONVERSANO.

Dal rapporto di V. S. Illustrissima e Reverendissima del trascorso Marzo, avendo io rilevato siccome esposero il Capitolo, e 'l Clero Ricettizio della Collegiata di Turi, che quell' Arciprete curato, come prima dignità gode la prebenda, e gode inoltre come Parroco la congrua sulla massa comune ed entra nella percezione di altre distribuzioni manuali; le fo osservare che a' termini del parere emesso dalla Commessione dei Vescovi per le Chiese ricettizie di Lanciano, deve l' Arciprete sudetto adempire al peso delle messe che gravitano sulla massa comune medesima.

Il che partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima in riscontro dell' accennato suo rapporto, e perchè ne curi l' esecuzione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

VII. *Ministeriale con cui si manifesta la Sovrana adesione alle sagge determinazioni del S. Padre dirette a troncare le quistioni insorte tra i due Capitoli di Barletta.*

Napoli, 11 Aprile 1829.

AL DELEGATO DE' REGJ EXEQUATUR PE' DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il S. Padre volendo radicalmente troncare le quistioni, che pendevano frà i due Capitoli di Barletta, determinò di stabilire che coi medesimi si formasse un Capitolo solo nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, siccome tanto più ampla, e comoda pel popolo, facendo rimanere per superiore della Nazarena l' Arciprete col titolo onorifico di Abate; accordandogli i privilegj e distintivi stessi dell' Arciprete del Capitolo, ed oltre l' attuale prebenda cedendogliene anche una Canonicale, onde possa aver più ricco e decoroso provvedimento. Stabilì inoltre che si assumesse all' unione de' beni il peso di molti debiti i quali gravano quella Chiesa: che l' anzianità del possesso desse il diritto alla precedenza de' Capitoli: che quelli che sono oltre il numero stabilito di 24 Canonici e di tre Dignità rimangano colle prebende attuali, nè se ne surroghino i successori allorchè, o per passaggio ai Canonicati di numero, o per morte o per altra guisa, ne vachi il beneficio: che quattro Cappellani restassero al servizio della Chiesa Nazarena sotto la dipendenza dell' Abate, onde vi sia chi amministri i Divini Misteri: che il nuovo Capitolo officiasse in alcune solennità nella Chiesa Nazarena, e vi facesse la Processione del Corpus Domini, o nella Domenica o nell' Ottava, eseguendo sempre le funzioni l' Abate, il quale assisterà pure da Prete assistente all' Arcivescovo quando vi si portasse, sebbene intervenga il Capitolo: e che finalmente l' Arcivescovo di Trani prendesse anche il titolo di Arcivescovo di Nazaret.

Rassegnate a S. M. tali saggissime determinazioni del Santo Padre, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 19 Giugno ultimo si degnò di manifestare la sua piena adesione ed approvazione alle suddette determinazioni, attendendo che la Santità sua degnasse disporre la spedizione delle corrispondenti Bolle.

Ne la prevengo Sig. Consultore adunque per sua norma, ed in replica al suo foglio de' 9 andante.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

*

VIII. *Bolla del Sommo Pontefice Leone XII la quale stabilisce che il titolo dell' Arcivescovato di Nazaret si assuma dall' Arcivescovo di Trani.*

In Nomine Domini. Amen.

Cunctis ubique pateat quod Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi MDCCCXXVIII, die vero secunda Mensis Octobris Pontificatus autem SS. Domini Nostri Leonis PP. XII. Anno ejus Quinto = Ego Officialis Deputatus infrascriptus vidi et legi quasdam Literas Apostolicas sub Plumbo debite expeditas tenoris sequentis videlicet = Leo Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam Rei Memoriam = Multis equidem fuit semper commendata nominibus Nazarena Ecclesia, que in Civitate Barulensi extat quaeque relata inter ceteras Neapolitani Regni insigniores Ecclesias Archiepiscopatus dignitate prefulgebat. Quoniam vero connumerata ipsa fuit inter eas sedes quae ex postrema Sanctae Sedis cum Siciliae Rege inita conventione fuerunt extinctae illiusque pristinum splendorem plurium Romanorum Pontificum Predecessorum Nostrorum liberalitate auctum aliquo modo servare maxime deceat in eam sententiam opportune deveniendum statuimus ut saltem illius Titulus redintegretur nedum ab oblivione hujusce Ecclesiae memoriam vindicandam sed etiam ad controversias inter Nazarenum Capitulum et Collegiatam Barulensem Sanctae Mariae Majoris jampridem exortas

In nome del Signore. Amen.

Sia in ogni luogo a tutti noto, che nell' anno della Natività di Gesù Cristo Signor nostro 1828 nel secondo giorno del mese di Ottobre, e nel quinto anno del Pontificato del SS. Signor nostro Papa Leone XII = Io infrascritto Uffiziale Deputato ho visto ed ho letto alcune lettere Apostoliche sotto il piombo spedite con tutte le formalità, del tenor seguente, cioè = Leone Vescovo Servo de' Servi di Dio a perpetua memoria della cosa = La Chiesa di Nazaret, la quale esiste nella Città di Barletta, e che annoverata tra le altre Chiese più insigni del Regno di Napoli era decorata dell' Arcivescovil dignità, fu sempre commendevole per molti titoli. E poichè fu compresa tra quelle sedi, le quali secondo l' ultimo Concordato della Santa Sede col Re della Sicilia furono abolite, ed essendo assai conveniente che in qualche modo essa conservi l' antico splendore, accresciuto anche per la munificenza di molti Pontefici Romani nostri Predecessori, abbiamo stabilito di opportunamente venire a questa ordinanza, cioè che almeno il titolo di quella venga reintegrato non tanto per vendicar dall' obblio la memoria di questa Chiesa, quanto per precidere affatto le controversie già da più tempo insor-

omnino precidendas Nos idcirco Votis quoque Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Moderni Regni utriusque Siciliae Regis illustris obsecundando ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Potestatis plenitudine Titulum Aschiepiscopatus Nazereni honoris causa restitui et ab Archiepiscopo Tranensi veterem Nazarenam Dioecesim ad presens gubernante assumi statuimus ac decernimus ut in posterum nuncupetur Archiepiscopus Tranensis et Nazarenus duplici hoc titulo utendo in omnibus et singulis Actis Curiae Archiepiscopalis cum lege tamen quod in suo robore permanente Ecclesiae illius extinctione adjectus hujusmodi Titulus meri honoris sit ad antiquae Nazarenae Ecclesiae memoriam protuendam quodque ex eodem Titulo nec amplior jurisdictio nec jus aliquod Metropoliticum nec Archiepiscopalis Ecclesiae conditio induci censeatur in hac concessione unice spectante Titulum Nazareni Archiepiscopatus iterum invehendum Praesentes autem Literas ex eo quod quilibet forsan interesse habentes vel habere pretendentes vocati et auditi non fuerint ac praemissis non consenserint nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae vel quolibet alio defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse sed eas semper ac perpetuo validas et efficaces existere et integros effectus sortiri et obtinere atque ab omnibus ad quos spectat

te tra il Capitolo di Nazaret e la Collegiata di S. Maria Maggiore di Barletta. Perciò Noi aderendo anche ai desiderii del dilettissimo figliuol Nostro in Cristo, Francesco illustre Re dell' una e dell' altra Sicilia, dopo la conoscenza sicura del fatto, e dietro ponderata deliberazione per la Nostra autorità, e per la pienezza dell' Apostolico Potere abbiamo stabilito e decretato che il titolo dell' Arcivescovato di Nazaret a causa di onore sia ristabilito, e che si assuma dall' Arcivescovo di Trani, il quale di presente governa l' antica Diocesi di Nazaret, adoperando questo duplice titolo in tutti e ciascun atto della Curia Arciepiscopale, con legge però che rimanendo nel suo vigore l' abolizione di tale Chiesa, il titolo aggiunto esser debba di mera onorificenza, e solo per conservar la memoria dell' antica Chiesa di Nazaret; e che da siffatto titolo non si creda che derivi più ampia giurisdizione, o alcun diritto Metropolitico, o condizione di Arcivescovil Chiesa, riguardando questa concessione esclusivamente la ripristinazione del titolo dell' Arcivescovato di Nazaret. Comandiamo inoltre che le presenti lettere (sebbene coloro i quali vi avevano interesse, o pretendevano di averlo non sieno forse stati nè chiamati, nè ascoltati, o non abbiano alle cose premesse acconsentito) non debbano in alcun tempo essere impugnate o marcate di frode, o di finzione, o di nullità, ovvero di mancanza di intenzione nostra, o

inviolabiliter observari debere mandamus non obstantibus Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis et specialibus vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ac presertim Constitutione Rec. Mem. Pii PP. Septimi Predecessoris Nostri cujus initium = In Suprema = ceterisque licet expressa speciali et individua mentione dignis contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo Vigesimo octavo Decimo Kalendas Octobris Pontificatus Nostri Anno Quinto = Loco ✠ Plumbi = Super quibus quidem literis Ego Notarius publicus praesens Transumptum confeci et signavi praesentibus DD. Germano et Damaso Testa Testibus = Concordat cum Originali. Alexander Macioti Officialis Deputatus. = B. Cardinalis Pacca Pro-Dat. = Ita est. Carolus Battaglia Notarius Apostolicus = Adest Sigillum.

Praesens Copia extracta est a suo Originali, et concordat; et in fidem etc. Datum Trani ex Archiepiscopali Curia die quarta Mensis Julii Anni Millesimi octingentesimi vigesimi noni 1829. = *Sacerdos Joseph d' Andino Cancellarius.*

di qualunque altro difetto, o poste in controversia; ma ordiniamo che esse sieno sempre e in perpetuo valide ed efficaci, e che abbiano ed ottengano i loro pieni e interi effetti, e che inviolabilmente si debbano osservare da tutti, cui spetta, non ostanti le Nostre regole e della Cancelleria Apostolica, e le Costituzioni particolari e generali e le Apostoliche Ordinanze, e specialmente la Costituzione del Papa Pio VII Nostro Predecessore, di felice ricordanza, la quale comincia = *In Suprema* = ed altre cose ancora degne di precisa, speciale ed individual menzione e tutte in contrario.

Dato in Roma presso S. Pietro nell' anno della Incarnazione del Signore 1828 il dì 22 del mese di Settembre, quinto del Nostro Pontificato = Luogo ✠ del sigillo = Delle quali Lettere io pubblico Notajo ho fatto e sottoscritto il presente transunto, stando presenti come testimoni i Signori Germano, e Damaso Testa = Concorda coll' originale = Alessandro Macioti Officiale Deputato = B. Card. Pacca Pro-Datario. Così sta notato = Carlo Battaglia Notajo Apostolico = Vi sta il sigillo.

La presente copia è stata estratta dal suo originale, e concorda; ed in fede ec. Trani dalla Curia Arcivescovile il dì 4 del mese di Luglio 1829. = Sacerdote Giuseppe d' Andino Cancelliere.

IX. *Bolla del Sommo Pontefice Leone XII, la quale stabilisce che de' due Capitoli di Barletta se ne formi un Capitolo solo nella Chiesa di S. Maria Maggiore.*

In nomine Domini. Amen.

Cunctis ubique pateat quod anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi MDCCCXXVIII die vero II Mensis Octobris Pontificatus autem Sanctissimi Domini Nostri Leonis PP. XII. Anno ejus Quinto = Ego Officialis Deputatus infrascriptus vidi et legi quasdam literas Apostolicas sub Plumbo debite expeditas tenoris sequentis videlicet = Leo Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam Rei Memoriam = Inter multa onera cum Sacrosancti Apostolatus officiis debilibus humeris Nostris imposita illud etiam connumerandum censemus ut si quando graviores controversiae de rebus Ecclesiasticis ortae sint eas tum litium diuturnitatibus ac dispendiis resecatis tum partium querelis ac simultatibus compositis definitionis Nostrae oraculo penitus de medio tollamus. Nuper siquidem ob Conventionem cum Serenissimo Siciliae Rege initam Archiepiscopali Ecclesia Nazarena cui certa quaedam Barulensis Civitatis pars quasi proprium Territorium parebat extincta graves admodum exarsere questiones inter illius Capitulum ad Collegiatae conditionem relatum et inter Capitulum Sanctae Mariae Majoris quod preceteris illius Civitatis. Ecclesiis eminebat. Diu idcirco acriterque de loco honoris jurium-

In nome del Signore. Amen.

Sia in ogni luogo noto a tutti, che nell'anno dalla Nascita di Gesù Cristo Signor nostro 1828 nell' undecimo dì del mese di Ottobre, e nell'anno quinto del Pontificato del Santissimo Padre Leone Papa XII; io Ufficiale Deputato sottoscritto ho visto ed ho letto alcune lettere Apostoliche sotto il piombo debitamente spedite del seguente tenore, cioè = Leone Vescovo Servo de' Servi di Dio a perenne memoria del fatto= Poichè teniamo che tra' molti pesi su' nostri deboli omeri imposti co' doveri del sacrosanto Apostolato, debba anche quello annoverarsi di togliere affatto di mezzo colla decisione del nostro oracolo le gravi controversie, se mai sieno su cose ecclesiastiche surte, non solo per evitare le diuturnità e i dispendii delle liti, ma per comporre altresì i piati e le inimicizie delle parti; essendo stata di recente per lo Concordato conchiuso col Serenissimo Re delle due Sicilie abolita la Chiesa Arcivescovile di Nazaret, cui, come proprio territorio, era soggetta una parte della Città di Barletta, serie quistioni si mossero tra il Capitolo di quella Chiesa alla condizione di Collegiata ridotto, e'l Capitolo di S. Maria Maggiore, perchè prendeva la preferenza tra le altre Chiese di questa Città. E quin-

que prerogativa ab ipsis concertatum est atque ab hac Sacra Congregatione rebus Consistorialibus preposita pro Nazarena Ecclesia pronunciatum. Questio iterum Capitulo Barulensi instante in examen deduci potuisset, ast San: Mem: Pius PP. Septimus Predecessor Noster de re conciliãnda cumprimis sollicitus certas potius in concordiam proponendas conditiones curaverat et illud quoque decreverat ut in ea Civitate Sedes Episcopalis duobus Capitulis in unum Cathedrale Capitulum coalescentibus constitueretur. Quoniam vero pluribus ex causis id consilii executioni mandari nequiverit Nostras curas ad rem omnino finiendam convertimus tantam pertesi dissidiorum pertinaciam ex qua et ingentes jacturas earum Ecclesiarum patrimonium passum esse et teterrimam maculam Clericari Ordini inuri dolenter conspiciebamus. Aduitente proinde suis quoque votis in tantae labis extinctionem Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco Regni utriusque Siciliae Rege illustri auditoque Venerabili Fratre Cajetano moderno Archiepiscopo Tranensi cujus in Dioecesi sita est Barulensis Civitas eo tandem res deducta fuit ut ad praecipuas controversiarum causas radicitus evellendas quid magis congruum apparuerit a Nobis decerneretur unde optatam Concordiam Eo bene juvante qui pacis est Auctor feliciter comparatam iri confideremus. Optassemus equidem Nazarenae Ecclesiae Capitulum sartum tectum

di acremente si è intorno al luogo dell' onorificenza e alla prerogativa de' dritti tra essi conteso, e dalla Sagra Congregazione diputata agli affari Concistoriali fu a favore della Chiesa di Nazaret giudicato. La quistione avrebbe potuto di nuovo ad istanza del Capitolo di Barletta richiamarsi in esame; ma il Papa Pio VII. nostro Predecessore di santa ricordanza impegnato sopra tutto di conciliar la cosa, avea proccurato che piuttosto per aversi la concordia si proponessero alcune condizioni, ed avea decretato che in quella Città la Sede Episcopale fosse stabilita di due Capitoli riuniti in un solo Cattedrale Capitolo. Ma poichè questa deliberazione per molte ragioni non potette mandarsi ad effetto, abbiam rivolte le nostre cure ad affatto terminar la controversia e la durezza delle discordie, dalle quali con dolore rimiravamo che il patrimonio di quelle Chiese avea sofferto immensi scapiti, e l' ordine chericale di brutta macchia era coverto. Per la qual cosa essendo anche desiderio del nostro carissimo figlio in Cristo Francesco illustre Re dell'una e dell'altra Sicilia, ed avendo inteso il nostro Venerabil Fratello Gaetano attuale Arcivescovo di Trani, nella Diocesi di cui è compresa la Città di Barletta, la cosa fu a tale menata che per isperare di ottenere coll'aiuto del Signore, il quale è l'autor della pace, la bramata concordia, venisse per noi decretato ciò che più ci è sembrato conveniente

servare probe gnari quonam specialis dilectionis studio eam sint complexi Romani Pontifices Praedecessores Nostri idque testatum volumus editis hac ipsa die similibus sub Plumbo Litteris quibus titulum Archiepiscopi Nazareni restituimus a Tranensibus Archiepiscopis assumendum. Ea tamen animadvertimus occurrere rationum momenta ut extinctionem illius Capituli decernendam dignoverimus prout supprimi illud atque extingui mandavimus. Ex certa igitur scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine sublato Nazareno Cathedrali Capitulo ac praesenti statu Capituli Sanctae Mariae Majoris immutato unum ex binis hisce in Ede Sanctae Mariae Majoris novum Capitulum perinsignis Collegiatae quod tribus Dignitatibus nimirum Archipresbytero Primicerio et Cantore ac Viginti quatuor Canonicis nec non Viginti Beneficiariis constabit perpetuo erigimus et constituimus Presens Archipresbyter Ecclesiae Sanctae Mariae Majoris Dignitatem Archipresbyteratus Novi sic erecti Capituli tenebit et qui Cantor nunc est Ecclesiae Nazarenae Primiceriatu secunda Dignitate quique modo est prima in Ecclesia Sanctae Mariae Majoris post Archipresbyterum Dignitas Cantoratu tertia Dignitate in novo Capitulo potietur. Si qui adhuc supersint Dignitatibus insigniti in veteribus binis Capitulis primi post memoratas tres Dignitates sedebunt eo ordine quo in possessione susci-

a svellere dalle radici i precipuí motivi delle controversie. Avremmo al certo desiderato di conservare intatto il Capitolo della Chiesa di Nazaret, conoscendo che i Romani Pontefici nostri Predecessori hanno per questa Chiesa avuto particolar predilezione, abbiam quindi voluto che fosse ciò contestato per simili lettere sotto il Piombo della data di questo stesso giorno, colle quali restituiamo il titolo di Arcivescovo di Nazaret da assumersi dagli Arcivescovi di Trani. Il peso poi delle ragioni occorse è stato tale, che abbiam giudicato doversi del tutto decretare la estinzione di quel Capitolo, come infatti ordiniamo che soppresso rimanga ed estinto. Dopo sicura conoscenza dunque e posata deliberazione per la pienezza della Nostra autorità e dell'Apostolico potere abolito il Capitolo della Cattedrale di Nazaret, e mutato lo stato attuale del Capitolo di S. Maria Maggiore, di questi due Capitoli ne formiamo e stabiliamo per sempre un sol nuovo Capitolo nella Chiesa dell'insigne Collegiata di S. Maria Maggiore, il quale sarà formato di tre Dignità, cioè dell'Arciprete, del Primicerio e del Cantore, di 24 Canonici e di 20 Beneficiati. L'attuale Arciprete della Chiesa di S. Maria Maggiore occuperà la Dignità dell'Arcipretura del nuovo Capitolo in tal modo stabilito; e colui il quale al presente è Cantore della Chiesa di Nazaret, prenderà possesso del Primiceriato, seconda Dignità; e quegli

3

pienda precesserint etiam si aliquis ex Canonicis ante ipsos Canonicatum fuisset adeptus. Reliqui ex utroque veteri Capitulo Canonici precedentiae jus nanciscentur ex tempore susceptae possessionis. Si qui preter assignatum Vigintiquatuor Canonicorum numerum percensebuntur ii veterem Prebendam et Sedem in Choro eadem precedentiae lege quae pro Vigintiquatuor est statuta retinebunt asseculuri insuper Canonicatum intra numerum quando locus ad transitum fiat. Qui vero ex ipsis dimittere Canonicatum velint Prebenda pristina fruentur nullum tamen jus habebunt ad Canonicatum intra numerum adipiscendum. Nemo autem sufficietur quando legittima ex causa memoratos Canonicatus vacare contigerit. Modernus Ecclesiae Nazarenae Archipresbyter ejusque Successores preerunt eidem Ecclesiae Titulo Abbatis et ipsorum Prebenda augebitur ex altera adjecta Prebenda Canonicali iisdemque ac Archipresbyter Capituli honoris insignibus utentur et quando in Collegiatae Chorum accedant primi ab Archipresbytero sedebunt. Pro sacris faciendis et pro Sacramentorum procuratione ac pro statis precationibus in Ecclesia Nazarena preter edituos aderunt quatuor Sacerdotes quibus omnibus Abbas preerit quatuor Sacerdotes Cappellani nuncupati Censu pro Abbatis Prebenda et pro congruo Cappellanorum stipendio nec non pro impensis in Sacrorum Cultum Edisque

il quale nella Chiesa di S. Maria Maggiore ora è la prima Dignità dopo l'Arciprete, nel nuovo Capitolo occuperà il Cantorato, che è la terza Dignità. Se ancora rimangono dei Canonici insigniti di Dignità negli antichi due Capitoli, costoro sederanno i primi dopo le tre Dignità enunciate con quell' ordine con cui si sieno nel possesso preceduti, ancorchè qualche altro Canonico avesse ottenuto il Canonicato prima di essi. I rimanenti Canonici di ambidue gli antichi Capitoli prenderanno il diritto della precedenza dal tempo del rispettivo possesso. Se oltre il numero stabilito de' 24 Canonici saranno altri arruolati, costoro riterranno l'antica Prebenda, e 'l posto nel Coro colla stessa legge di precedenza, la quale è stata pe' 24 Canonici stabilita, per ottener poi il Canonicato tral numero indicato quando vi sarà luogo a passaggio. Quei di essi che vorranno resignare il Canonicato, goderanno dell' antica Prebenda, però non avranno diritto alcuno ad ottenere il Canonicato tral numero stabilito. Niuno poi potrà esser sostituito quando avverrà che per causa legittima rimangan voti gli accennati Canonicati. L' attuale Arciprete della Chiesa di Nazaret e i suoi successori presiederanno nella medesima Chiesa col titolo di Abate; e la loro Prebenda sarà accresciuta dell' altra Prebenda Canonicale aggiunta, e faranno uso delle stesse insegne, di cui fa uso l'Arciprete del Capitolo, e quando entreranno nel Coro

tutionem necessariis constituto et ere alieno accurate persoluto reliquum patrimonium extincti Nazareni Capituli novo Capitulo adjicietur ut eo in unum cumulum cum Collegiatae redditibus collato necessarius inde ex congrua dispensatione pro Dignitatibus Canonicis Beneficiariis cultuque Edis ac Sacrarii redditus habeatur. Nazarenae autem Ecclesiae assignatum patrimonium libere administrabit Abbas cum Lege in annos singulos rationem reddendi Vicario Generali et alteri Ecclesiastico Viro per Ordinarium adscito. In diebus festis Pentecostes Conceptionis Beatae Mariae Virginis ac Sancti Bartholomei Apostoli Capitulum Collegiatae primas Vesperas et Matutinas cum Sacrificio Missae ac Vespertinas horas itemque in die Octava Corporis Christi sollemni ceremonia in Ecclesia Nazarena obibit Officium peragente ipsius abbate quo absente vel prepedito Primicerius vel Cantor aut priores Capituli Canonici pro Ordinis ratione ejus loco supplebunt. Abbas primam post Archipresbyterum sedem tenebit et quando Archiepiscopus sacris ibidem operabitur memoratus Abbas Archidiaconum aget adstante licet Capitulo Collegiatae. Habita profecto ratione Nazareni Archiepiscopatus tituli quem a Tranensi Archiepiscopo assumi sancivimus Pontificalem Thronum in Nazarena Ecclesia extare permittimus. Ut autem cuncta a Nobis ut supra disposita rite ac celeriter ad suum perducan-

della Collegiata sederanno i primi dopo l' Arciprete. Quanto ai Sacrifizii, per l'amministrazione de' Sagramenti e per le preghiere stabilite, vi saranno nella Chiesa di Nazaret oltre quattro sagrestani, più quattro Sacerdoti a' quali tutti sarà superiore l' Abate. I quattro Sacerdoti saranno appellati Cappellani. Fissata la rendita per la Prebenda dell' Abate e per lo conveniente stipendio de' Cappellani, come anche per le spese necessarie al culto e alla manutenzione della Chiesa, e pagati i debiti esattamente, il rimanente del patrimonio del Capitolo di Nazaret sarà al nuovo Capitolo aggiunto, affinchè riunito in una sola massa colle rendite della Collegiata, si abbia quindi secondo una proporzionata distribuzione la rendita per le Dignità, pe' Canonici, pei Beneficiati e per lo mantenimento della Chiesa e della Sagrestia. Il patrimonio poi assegnato alla Chiesa di Nazaret sarà dall'Abate amministrato con legge che in ogni anno debba renderne conto al Vicario Generale e ad un'altra persona chiesastica dall' Ordinario destinata. Nelle festività di Pentecoste, della Concezione della Beata Vergine Maria, e di S. Bartolommeo Apostolo, come nell'ottava del Corpo di Cristo il Capitolo della Collegiata canterà i primi Vesperi nella Chiesa di Nazaret con solenne cerimonia, in cui celebrerà l' Abate della stessa Chiesa, il quale trovandosi o assente, o impedito, suppliranno in suo luo-

tur effectum antedicto Venerabili Fratri Archiepiscopo Tranensi quem harum Litterarum Exequutorem eligimus ac deputamus necessarias omnes et opportunas ad premissorum effectum plenarie consequendum tribuimus facultates etiam alteram Personam in Ecclesiastica Dignitate constitutam subdelegandi et super quacumque oppositione in actu Exequutionis quomodolibet forsan oritura servatis servandis libere ac licite etiam definitive pronunciandi Presentes vero Litteras et in eis contenta quecumque etiam ex eo quod quilibet interesse habentes vel habere pretendentes vocati et auditi non fuerint et premissis non consenserint eorum consensui quatenus opus sit de Apostolicae potestatis plenitudine supplentes nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae vel quovis alio etiam substantiali defectu notari impugnari aut in controversiam vocari posse sed perpetuo validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere ac perpetuo super controversias quaslibet usque adhuc inter duo Capitula agitatas Apostolica Nostra Auctoritate imposito silentio ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere volumus atque decernimus. Non obstantibus de jure quesito non tollendo de suppressionibus committendis ad partes vocatis quorum interest aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis ac in Sy-

go o il Primicerio, o il Cantore, o i primi Canonici del Capitolo in ragion di Ordine. L'Abate occuperà il primo stallo dopo l'Arciprete; e quando l'Arcivescovo celebrerà nella medesima Chiesa, il divisato Abate farà da Arcidiacono non ostante che il Capitolo della Collegiata sia presente. Avendo riguardo al titolo dell'Arcivescovato di Nazaret, che abbiam decretato assumersi dall'Arcivescovo di Trani, permettiamo che il tròno Pontificale si tenga innalzato nella Chiesa di Nazaret. Affinchè poi tutte le cose come già da Noi disposte, come bisogna e prestamente sieno ad esecuzione menate, concediamo tutte le opportune e necessarie facoltà all'anzidetto Venerabile nostro Fratello Arcivescovo di Trani, che eleggiamo e destiniamo esecutore di queste lettere per conseguire pienamente l'effetto delle cose predette, ed anche di suddelegare altra persona costituita in dignità ecclesiastica, e di liberamente e per quanto è lecito ancora definitivamente decidere sopra ogni opposizione che in qualunque modo forse si farà nell'atto della esecuzione. Vogliamo poi e decretiamo, che le presenti lettere, e tutte le cose in esse contenute non possano in qualunque tempo esser marcate ed attaccate di frode, di prevenzione, o di nullità o di mancanza di nostra intenzione, o di qualche altro sostanziale difetto, o poste in quistione, ma che sieno perpetuamente valide ed efficaci, e che abbiano ed ottengano i pieni e

nodalibus provincialibus universalibusque Conciliis editis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis itemque Sacrarum Congregationum decretis aliisque licet speciali expressa et individua mentione dignis contrariis quibuscumque Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum suppressionis immutationis erectionis constitutionis permissionis assignationis attributionis facultatis decreti derogationis ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare presumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo Octavo Decimo Kalendas Octobris Pontificatus Nostri Anno quin-

integri loro effetti, imponendo di nostra Apostolica autorità silenzio sopra tutte le controversie finora tra i due Capitoli agitate, ancorchè coloro i quali aveano interesse sopra tali cose, o pretendeano di averlo non sieno stati nè citati, nè intesi, avendo Noi secondo il bisogno supplito per la pienezza dell'Apostolica potestà al consenso di loro, e che debbano da tutti coloro a cui spetta inviolabilmente osservarsi. Non ostanti il gius questio di non togliersi, di commettersi le suppressioni alle parti, essendo stati chiamati coloro a cui interessa, ed altri Nostri regolamenti e della Cancelleria Apostolica, e le Costituzioni ed Ordinanze Apostoliche emanate in Concilii sinodali, provinciali, ed universali, come pure i decreti delle Sagre Congregazioni, ed altre cose degne di speciale, espressa e individual menzione. Non si faccia adunque alcuno lecito di lacerare, o opporsi con temerario ardimento a questa carta di soppressione, di mutazione, di erezione, di costituzione, di permissione, di assegnazione, di attribuzione, di facoltà, di decreto, di derogazione e di volontà Nostra. Se alcuno poi ardirà di ciò fare, sappia che incontrerà lo sdegno di Dio onnipotente e de' Beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.

Data in Roma presso S. Pietro nell'anno dalla Incarnazione del Signore 1828 il dì 22 di Settembre e l'anno quinto del nostro Pontificato = Luogo ✠ del Piombo = Del-

to = Loco ✠ Plumbi = Super quibus quidem Literis Ego Notarius publicus praesens Transumptum confeci et signavi praesentibus DD. Germano et Damaso Testa Testibus = Concordat cum Originali = Alexander Macioti Officialis Deputatus = B. Cardinalis Pacca Pro Datarius= Adest Sigillum = Ita est : Carolus Battaglia Notarius Apostolicus = Adest Signum Notarii Apostolici.

le quali lettere io pubblico Notaio ho fatto ed ho segnato il presente Transunto stando presenti i testimoni Signori Germano e Damaso Testa = Concorda coll' Originale = Alessandro Macioti Uffiziale Deputato = B. Cardinal Pacca Prod. Vi sta il sigillo = È così = Carlo Battaglia Notaro Apostolico = Vi sta il sigillo del Notaro Apostolico.

Il Consultore Delegato de' Regj Exequatur de' Reali Dominj di qua del Faro.

Veduto il transunto di Bolla Apostolica spedita in Roma il dì 22 Settembre dello scorso Anno 1828, colla quale dietro della soppressione della Chiesa Arcivescovile di Nazaret, volendo il predecessore Sommo Pontefice Leone XII di felice ricordanza conservare in qualche maniera l'antico splendore della Chiesa anzidetta, è venuto in seguito degli Uffizj di S. M. (D. G.) colla pienezza di sua potestà a restituire a semplice, e mero onore il titolo dell' Arcivescovado di Nazaret, e che questo si assuma *dall' Arcivescovo di Trani*, cui è aggregata la sua Diocesi; talchè nell' avvenire sia quell' Ordinario chiamato Arcivescovo di Trani, e di Nazaret, usando di questo doppio titolo in tutti gli Atti di Sua Arcivescovile Curia, a legge però che, ferma restando la soppressione di detta Chiesa di Nazaret, senzachè per effetto di tale concessione possa indurre una maggiore ampiezza di giurisdizione, nè alcun dritto metropolitico, nè la condizione Arcivescovile della Chiesa — Veduta altresì la Ministeriale del dì 11 del cadente Aprile rimessa dal Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, donde rilevasi che alla spedizione dell' enunciato indulto Pontificio è preceduta la Sovrana adesione di S. M. — Si esegua l' enunciata Bolla — Napoli li 9 Aprile 1829. — *Domenico Criteni.*

Il Consultore delegato dei Regj Exequatur de' Reali Dominj di qua del Faro.

Veduto il Transunto di Bolla Apostolica spedita in Roma il dì 22 Settembre dello scorso Anno 1828, colla quale il Predecessore Sommo Pontefice Leone XII di felice ricordanza, volendo far cessare le pertinaci contese fra i due Capitoli di Barletta; quello cioè della Chiesa di Nazaret, e quello della Collegiata di S. Maria Maggiore, e svellere radicalmente le cagioni produttrici di siffatte quistioni previa l'adesione di sua Maestà (D. G.), ed inteso l'Arcivescovo di Trani venne a stabilire le seguenti determinazioni — Che tolto il Capitolo Cattedrale di Nazaret, cangiato lo stato attuale del Capitolo di Santa Maria Maggiore, di questi due Capitoli ne sia eretto uno solo nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, composto delle tre Dignità, di Arciprete, Primicerio, e Cantore, di ventiquattro Canonici, e di venti Beneficiati: Che l'odierno Arciprete di Santa Maria Maggiore occupasse la Dignità di Arciprete del nuovo Capitolo, l'attual Cantore della Chiesa di Nazaret la dignità di Primicerio; e colui che è al presente investito nella Chiesa di Santa Maria Maggiore della Prima Dignità dopo dell'Arciprete, ottenesse la Dignità di Cantore: ben inteso, che rimanendovi negli antichi Capitoli de' Soggetti insigniti di Dignità, fossero i primi a sedere dopo l'enunciate tre dignità: Che l'anzianità del possesso desse diritto alla precedenza tra i Canonici: Che qualora oltre di ventiquattro Canonici, ne restassero altri, riterranno questi l'antica Prebenda, col diritto al Canonicato di numero, ove vi sia luogo al passaggio: Che volendo taluni di detti Canonici lasciare il Canonicato, goderanno l'antica Prebenda, senza però aver diritto al passaggio, e nel caso di vacanza non si dia luogo a surroga: Che l'Arciprete attuale di Nazaret, e suoi successori presederanno a quella Chiesa col titolo di Abate: Che la di loro Prebenda sia anche aumentata dalla Prebenda canonicale: Che facciano essi uso delle medesime insegne dell'Arciprete del Capitolo, ed intervenendo al Coro della Collegiata seggano i primi dopo l'Arciprete: Che quattro Cappellani siano addetti alla Chiesa di Nazaret, per l'esercizio delle Sagre Funzioni sotto la Presidenza dell'Abate: Che costituito l'assegnamento per soddisfare la Prebenda dell'Abate, lo stipendio de' Cappellani, le spese di culto, e quello per lo mantenimento della Chiesa, non che per adempirsi al pagamento de' debiti di cui è onnossio il Capitolo Nazareno, la restante parte del Patrimonio del Capitolo sudetto si aggreghi alla massa delle rendite della Collegiata di Santa Maria Maggiore, per provvedere agli esiti Capitolari: Che l'Abate amministri liberamente il Patrimonio as-

segnatogli, con dovere bensì in ogni anno renderne conto al Vicario Generale, o ad altro Ecclesiastico deputato dall' Ordinario: Che nelle Feste di Pentecoste, della Concezione della Beata Vergine, e di San Bartolomeo, non che nella solenne cerimonia del Santissimo Corpo di Cristo officiasse nella Chiesa di Nazaret il Capitolo della Collegiata, funzionando bensì l' Abate, ed in assenza, o impedimento del medesimo, il Primicerio, o il Cantore, ovvero il Canonico più antico del Capitolo: Che lo stesso Abate terrà la prima Sede, dopo dell' Arcivescovo, e funzionando costui nella Chiesa di Nazaret l' Abate la farà da Arcidiacono, presente anche il Capitolo: Che sulla considerazione di avere l' Arcivescovo di Trani assunto il titolo di Arcivescovo di Nazaret, sia permesso di tenersi nella Chiesa Nazarena il Trono Pontificale: E finalmente per l'eseguimento delle Pontificie determinazioni s'incarica l'Arcivescovo di Trani, colla facoltà di suddelegare altro costituito in Ecclesiastica dignità. — Veduta altresì la Ministeriale del dì undeci dell'andante rimessa dal Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, colla quale si partecipa, che rassegnate alla Maestà del Sovrano le saggissime determinazioni del Santo Padre, la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del 19 Giugno prossimo passato anno, si degnò di manifestare la sua piena adesione, ed approvazione, attendendo, che la Santità Sua si degnasse di disporre la spedizione delle corrispondenti Bolle. — Si esegua la Bolla anzidetta — Napoli 9 Aprile 1829 — *Domenico Criteni.*

X. *Ministeriale con cui si comunica il Real decreto per autorizzare il Sacerdote Mirone, titolare del Beneficio o sia Cappellania di Santa Maria della Stella di Casoria di regio patronato, alla contrazione di un debito a carico delle proprietà addette all' indicato beneficio.*

Napoli, 29 Aprile 1829.

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

S. M. con decreto del dì 24 del prossimo passato marzo si è degnata di autorizzare il Sacerdote D. Raffaele Mirone titolare del beneficio, o sia Cappellania di S. Maria della Stella in Casoria di Regio patronato, alla contrazione di un debito a carico della proprietà addetta al sudetto Beneficio (cedendo però i correlativi interessi a carico dei titolari *pro tempore*) per la somma corrispondente non solo al pagamento delle migliorie dovute a D. Niccola Russo già enfiteuta di uno specioso fondo sito in Casoria, revindicato a favore del Beneficio medesimo, ai termini del-

le decisioni della G. C. civile di Napoli, ma ad indennizzare esso Abate Mirone di tutte le spese del giudizio dal medesimo sostenute.

Acchiudo a V. Eminenza copia conforme del suddetto Real Decreto per intelligenza sua, e del suddetto Sacerdote Mirone, e perchè ne faccia intesa l'Amministrazione Diocesana per lo corrispondente adempimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Napoli, 24 Marzo 1829.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec., duca di parma, piacenza, castro ec. ec., gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Vedute le suppliche del Sacerdote D. Raffaele Mirone, titolare del Beneficio o sia Cappellania di S. Maria della Stella in Casoria di nostro Regio patronato, il quale avendo per effetto del giudicato dei Tribunali ottenuto la revindica di uno specioso fondo sito in Casoria, di pertinenza del detto suo Beneficio, colla dichiarazione della nullità della censuazione, che se ne trovava fatta a D. Nicola Russo, ha implorato di provvedersi ai mezzi e stabilirsi a carico di chi debba adempirsi al pagamento delle migliorie a favore del detto Russo ai termini delle decisioni della G. C. civile di Napoli, ed alle spese erogate per lo giudizio.

Considerando che le leggi civili niuna disposizione contengono su i dritti, ed i doveri de' titolari de' Beneficj in ciò che ha riguardo al godimento de' fondi ai Beneficj addetti: che inopportune sieno all' uopo le disposizioni dalle medesime leggi civili dettate per gli usufruttuarj, che in tale circostanza sono state invocate dal Sacerdote Mirone, somma differenza intercedendo tra l'usufruttuario, ed il titolare di alcun Beneficio, sotto il rapporto particolarmente, che la durata dell' usufrutto è sempre temporanea, e limitata, e nel Beneficio la percezione de' frutti passa da titolare in titolare, senza che mai al patrono possa giungere: e che piuttosto il titolare di un Beneficio sia da assimilarsi a colui, che investito

di alcun fedecommesso progressivo, o majorasco è gravato di eseguirne la restituzione.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il Sacerdote D. Raffaele Mirone titolare del Beneficio o sia Cappellania di S. Maria della Stella di Casoria, di nostro Regio patronato, alla contrazione di un debito a carico delle proprietà addette al sudetto Beneficio (cedendo però i correlativi interessi a carico dei titolari *pro tempore*) per la somma corrispondente al pagamento delle migliorie dovute al già enfiteuta Russo, e ad indennizzare esso Abate Mirone di tutte le spese del giudizio dal medesimo erogate.

Art. 2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio dei Ministri
Firmato, De' Medici.

XI. *Ministeriale con cui si comunica il Real decreto che contiene i sovrani provvedimenti relativi alla Confraternita de' Greci.*

Napoli, 29 Aprile 1829.

AL PREFETTO DI POLIZIA REGIO COMMISSARIO DELLA CHIESA E CONFRATERNITA DE' SS. PIETRO E PAOLO DE' GRECI.

Dall' annessa copia conforme di Real Decreto rileverà ella i provvedimenti, ch' è piaciuto a Sua Maestà di adottare relativamente all' ascrizione de' Cattolici alla Confraternita de' Greci, alla elezione de' Governatori della medesima, ed alla nomina, e funzioni de' Preti da addirsi al servizio di quella Chiesa. Sarà sua cura, Sig. Regio Commissario, di farne intesi i componenti la sudetta Confraternita, e di disporne l' esatto

adempimento; nella prevenzione di essersene da me data comunicazione al Cardinale Arcivescovo di Napoli.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Napoli, 24 Marzo 1829.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec., duca di parma, piacenza, castro ec. ec., gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione del dì 19 Giugno 1828, con cui dopo avere rilevato da irrefragabili documenti, che la Chiesa e la Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci in questa Capitale furono istituite pel solo rito Greco Cattolico, e come tali sempre riguardate nel di loro progresso, dicharammo, che nulla ostava, perchè l' Arcivescovo di Napoli esercitasse sulla stessa Chiesa, di rito Greco Cattolico, la Ordinaria sua giurisdizione, e quegli atti, che da essa emanano ai termini delle Bolle Pontificie, delle Sovrane disposizioni, e del Regio Assenso impartito agli statuti della sudetta Chiesa e Confraternita; volendo provvedere ai mezzi onde assicurare in un modo stabile la Cattolicità nella indicata Chiesa e Confraternita, secondo la sua istituzione, e supplire nel tempo stesso a quegli essenziali stabilimenti che o non proveduti, o non pienamente espressi nella compilazione degli statuti, muniti di Regio Assenso hanno talora dato luogo a divergere dai principii della sudetta vera istituzione.

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Alla Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci esistente in questa Capitale non potranno essere ascritti che i soli Greci di rito Cattolico Romano. I Governatori della medesima saranno eletti indispensabilmente tra i detti Cattolici, i quali abbiano fatta la loro pubblica professione di fede.

2. I Preti da addirsi alla suddetta Chiesa Greca Cattolica Romana saranno presi tra quelli delle Colonie Greche Cattoliche de' Nostri Dominj al di qua, ed al di là del Faro, ovvero tra coloro che sono stati ordinati dalla Congregazione de Propaganda di Roma, e che abbiano in conseguenza le Bolle della loro ordinazione firmate da Vescovi Cattolici Romani.

3. Il Governo della suddetta Chiesa e Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci nominerà i Preti da addirsi alla medesima inamovibilmente, e li presenterà all' Ordinario, il quale esaminata la Bolla della loro Ordinazione, e gli altri requisiti necessarj per la cura delle anime, spedirà ad uno di essi la Bolla di Curato, ed agli altri quella di Coadjutori.

4. Le disposizioni contenute ne' tre articoli precedenti saranno riguardate come articoli addizionali delle regole della suddetta Chiesa e Confraternita munite di Regio Assenso; rimanendo annullato qualunque stabilimento delle regole anzidette, che si opponga alle presenti disposizioni.

5. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, DE' MEDICI.

XII. REAL RESCRITTO *per far cessare le difficoltà elevate da' Parrochi di Napoli nella esecuzione del Real decreto de' 4 febbrajo 1828, diretto ad assicurar pe' neonati la cerimonia del Santo Battesimo e l' iscrizione dell' atto di nascita su i registri dello stato civile.*

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

Avendo rassegnato a S. M. le difficoltà che i Parrochi di questa Capitale con supplica rimessami da Vostra Eminenza Reverendissima in data del 1.° Aprile del prossimo passato anno, e con altra posteriore a me presentata esposero d' incontrare nella esecuzione del Real Decreto del dì 4 Febbraio dello stesso anno relativo ai provvedimenti adottati da S. M. per assicurare semprepiù pe' neonati la cerimonia del Santo Battesimo, e la iscrizione dell' atto di nascita su i registri dello Stato civile; la M. S.

nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 24 del prossimo passato Marzo non ha trovato fondate le doglianze de' Parrochi in rapporto ad una regolare intelligenza, ed interpetrazione del mentovato Real Decreto. Pure a rimuovere ogni menomo dubbio dall'animo dei Parrochi, e dar così loro sempre più l'opportunità di adempiere ai doveri del proprio ministero, si è la M. S. degnata ordinare, che fermo rimanendo l'enunciato Real Decreto de' 4 Febbraio 1828, si dichiari nel Real Nome: 1.° Che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la inscrizione su i registri dello stato civile precedere l'amministrazione del Santo Battesimo. 2. Che d'altronde appartiene esclusivamente ai Parrochi il giudizio se vi abbia, o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare. 3. Che i Parrochi non essendo compresi nella categoria dei funzionarj civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell' articolo 6.° del mentovato Real Decreto.

Nel Real Nome lo partecipo a V. Eminenza Reverendissima, per intelligenza sua, e de' Parrochi suddetti, e perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 6 Maggio 1829.

Il Marchese Tommasi.

XIII. *Ministeriale per risolvere i dubbii promossi relativamente a' semi-partecipanti della Chiesa ricettizia d' Ischitella.*

Napoli, 9 Maggio 1829.

ALL' ARCIVESCOVO DI MANFREDONIA.

In seguito dei dubbii promossi da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima con suo rapporto del dì 30 Novembre 1827 relativamente ai semi-partecipanti della Chiesa ricettizia d' Ischitella, avendo inteso la Commissione dei Vescovi, la medesima è di avviso che i quattro semi-partecipanti dell' anzidetta Chiesa perchè ammessi previo concorso, e con decreto della Curia Diocesana, ed anteriormente al divieto comunicato colla circolare del dì 27 Ottobre 1819, possano nelle vacanze esser promossi alle partecipazioni, senza il nuovo esame o concorso prescritto dal Breve Pontificio *Impensa*, e che la consuetudine antica dell' ozione debba rimanere abolita così nella suddetta ricettizia, che nelle altre per l'avvenire.

Trovando io regolare il divisato avviso della Commissione dei Vesco-

vi, lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e pel corrispondente adempimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XIV. *Circolare perchè il religioso mendicante, incaricato a far la questua, venga fornito di una carta giustificativa, munita di designate formalità.*

Napoli, 27 Maggio 1829.

A' PROVINCIALI DEGLI ORDINI MENDICANTI.

Per ovviare agl' inconvenienti ed alle frodi che a danno dell' ordine pubblico e della pietà de' fedeli possono aver luogo per parte di coloro, i quali in abito religioso vanno in giro per la questua a nome de' Monisteri mendicanti; il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale crede opportuno che qualunque Religioso incaricato di andare limosinando, venga fornito di una carta giustificativa della persona, e dell' esercizio della questua: e che la detta carta da spedirsi dal Provinciale o da chi ne fa le veci, indichi i connotati del questuante, si munisca del suggello dell' Ordine, ed indi vi si apponga il semplice visto del funzionario della Polizia ordinaria del Capoluogo della provincia, o del Distretto o del Circondario, ove è il Convento, dal quale dipende il questuante.

Non incontrandosi da me ostacolo a ciò che si propone dal cennato Ministro, Vostra Paternità ne curerà l' adempimento esatto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XV. *Circolare con cui si previene che gli eremiti, per porsi in giro a far la questua, debbano munirsi della licenza della Polizia.*

Napoli, 27 Maggio 1829.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ.

Il Ministro della Polizia Generale mi ha fatto conoscere che per vedute di Polizia, in data de' 29 Dicembre 1826, si trova aver diretto istruzioni circolari a' funzionarj dipendenti da quel Ministero, perchè i custodi delle Chiese, i quali van col nome di Eremiti, volendo porsi in giro secondo il solito a far la questua, si fossero muniti della corrispondente licenza dell'Intendente nelle provincie, del Prefetto di Polizia nella capitale, e sotto-Intendenti in ciascun distretto della provincia di Napoli; e ciò a tutto gennajo del seguente anno, scorso il qual termine, e trovandosi nell'esercizio della questua senza l'indicata licenza, si sarebbero riguardati come contravventori, ed arrestati.

Ha lo stesso Ministro soggiunto, che non ostante di essersi fatti noti i suoi ordini dalle autorità incaricate, alcuni fra i cennati Eremiti, i quali han meritato l' attenzione della Polizia, si son trovati muniti del permesso di questua spedito dall' Autorità ecclesiastica, senza intesa della Polizia.

Ad ovviare agl' inconvenienti cui può dar luogo la contravvenzione alle divisate disposizioni di Polizia, V. S. Illustrissima e Reverendissima sarà attenta di vietare agli Eremiti di lasciar le Chiese affidate alla loro custodia per andare altrove a questuare, se prima non le avranno esibita la licenza ch' essi deono ottenere dall' Intendente, o da altre autorità incaricate, ne' termini delle istruzioni del Ministero della Polizia Generale.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XVI. *Ministeriale contenente la spiegazione di alcuni dubbii promossi sugli ex Religiosi che aspirano a un benefizio o porzioni vacanti in Chiese ricettizie.*

Napoli, 10 Giugno 1829.

AL VESCOVO DI ANGLONA E TURSI.

In continuazione della Ministeriale del dì 29 Aprile scorso, fo ulteriormente conoscere a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che non vi è disposizione che vieti agli ex-Religiosi pensionisti di poter ottenere nelle vie regolari un Beneficio o Cappellania perpetua. Anzi è ciò nello spirito delle disposizioni del Concordato, nel di cui Articolo XIV si dice, che il Governo deve corrispondere agli ex Religiosi de' Monisteri ripristinati, la pensione monastica, ottenendosi dai medesimi l' indulto Apostolico di secolarizzazione. Nel tempo istesso riscontrando il di lei rapporto del dì 25 del prossimo passato Maggio, relativo ai dubbj ch' ella incontra nel provvedere la porzione vacante nella Chiesa ricettizia di Senise, le fo osservare riguardo al primo dubbio, che aspirandovi ex Religiosi di ordine ripristinato, e di ordine non ripristinato, tal circostanza è indifferente, ed il merito da sperimentarsi in concorso deve dar la preferenza all' ammissione nella partecipazione; però a dati uguali di merito, vi è ragione di preferire i Religiosi secolarizzati di ordine ripristinato.

Riguardo al secondo dubbio poi, le dichiaro, che per gli ammessi in quella ricettizia dopo il divieto circolare de' 27 Ottobre 1819, deve osservarsi indistintamente al disposto del Breve *Impensa*; mentre l' autorità dell' ordinazione non può che dare occasione a merito di un più lungo servizio ecclesiastico; il che potrà esser valutato nell' esame in concorso.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XVII. *Real Rescritto su di alcuni abusi che in materia di giurisdizione ecclesiastica si pretendono introdotti nel Reale Stabilimento degl' Incurabili.*

AL CARDINALE ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

Fin dal 1829 V. Eminenza Reverendissima reclamò che malgrado la pubblicazione della Bolla di circoscrizione delle diocesi non si vedevano cessare gli abusi, che in materia di giurisdizione Ecclesiastica si erano introdotti nel Reale Stabilimento degl' Incurabili, che anzi quel Correttore sotto il pretesto di privilegj si faceva lecito arbitrariamente approvare, e deputare i Confessori per l' Ospedale senza alcuna dipendenza dall' Eminenza Vostra Reverendissima, ammettendovi finanche de' Preti da Lei riprovati, o sospesi.

Essendo tali reclami stati rimessi alla Commessione Esecutrice del Concordato, la medesima avendo preso in esame non solo quanto da Vostra Eminenza Reverendissima si è dedotto sull' assunto, ma pure quel che per parte del Correttore, e del Governo dello Stabilimento degl' Incurabili si è fatto osservare con memorie, e documenti esibiti, ha indi rassegnato, che la mentovata Bolla di circoscrizione non ha abolito, ed annullato che le sole spirituali giurisdizioni delle Prelature *Nullius*; e siccome non è tale la carica di Correttore, così non ha potuto la stessa perdere quei privilegj di esenzione, e giurisdizione, che le furono conferiti, che non sono stati rivocati dai Sommi Pontefici, e che fin qui ha goduto senza opposizione.

In quanto poi all' approvazione, e deputazione de' Confessori pel servizio dell' Ospedale, la Commissione Esecutrice del Concordato quantunque avesse ravvisato di non essere un tale punto di sua competenza, non ha potuto dispensarsi dal far osservare, che dopo che il Concilio di Trento, e le Costituzioni Pontificie posteriormente emanate hanno ristrette, e limitate le facoltà, e la giurisdizione degli esenti, ed accordata sopra di essi ai Vescovi una giurisdizione delegata pe' varj casi riguardanti la cura delle anime, e l' Amministrazione de' sagramenti, fra i quali appunto si annovera quello di approvare, e deputare i Confessori, è massima adottata dai Canonisti, e dai Sommi Pontefici approvata, che non si debba ammettere nelle persone inferiori ai Vescovi ed ai veri Ordinarj alcuna giurisdizione attiva, ed ordinaria, a meno che non ne mostrino un espresso indulto Apostolico, e non provino una prescrizione immemorabile, che lo faccia supporre. E siccome il divisato Correttore non ha potuto esibire nè l' uno, nè l' altro de' suddetti titoli, mentre dalle Bolle che ha prodotto nulla si deduce, nè gli è riuscito di provare che i suoi antecessori ab-

biano esercitata la facoltà, di cui è quistione, così è stata di parere la suddetta Commessione, che le doglianze di V. Eminenza Reverendissima sieno ragionevoli, e che la di lei autorità meriti di essere sostenuta da S. M., ad oggetto di far cessare l' esposto abuso.

Avendo tutto ciò rassegnato a S. M., ha la M. S. trovato fondate le osservazioni della Commessione Esecutrice del Concordato tanto riguardo al non essere applicabili ai privilegj di esenzione, e giurisdizione, che trovansi conferiti dai Sommi Pontefici al Correttore dello Stabilimento degl' Incurabili, le disposizioni della Bolla di circoscrizione delle Diocesi di questi Reali Dominj, quanto per tutto il dippiù, che concerne la destinazione de' Confessori per lo detto Stabilimento.

Quindi la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 12 del corrente mese approvando le proposizioni della suddetta commissione si è degnata ordinare, che il Correttore dello Stabilimento degl' Incurabili debba scegliere i Confessori per uso dello Stabilimento medesimo tra quelli approvati da V. Eminenza Reverendissima, e che non si trovino sospesi, ma nell' attuale esercizio di tale facoltà.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte; nella prevenzione di essersene da me passato il corrispondente avviso al Ministro degli Affari Interni. Napoli, 20 Giugno 1829.

Il Marchese Tommasi.

XVIII. *Ministeriale sulla persona che dee rappresentare in giudizio il Seminario nella discussione delle opposizioni prodotte al quadro de' debitori di rendite costituite.*

Napoli, 11 Luglio 1829.

A Monsignor Arcivescovo di Bari.

Troverà Ella risoluto dalla circolare del 20 settembre 1828 il dubbio proposto col rapporto del 20 p. s. mese intorno la persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni fatte al quadro de' debitori di rendite costituite. — V. S. Illustrissima, e Reverendissima ne rileverà, che l' Intendente non è che l' organo per far pervenire le dette opposizioni all' Amministrazione Diocesana, e che non

egli, ma bensì l'Amministrazione, il titolare, il Seminario, in una parola l'interessato è quegli, che dev' esser parte nel giudizio.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XIX. *Ministeriale con cui si dichiara di essere della competenza de' Tribunali ordinarii, l' esame delle opposizioni prodotte da' debitori delle Chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.*

Napoli, 18 Luglio 1829.

A MONSIGNOR VESCOVO DI LARINO.

Con rapporto del 17 giugno p. s. propone Ella di farsi devolvere al Consiglio d'Intendenza l'esame delle opposizioni, che i debitori delle Chiese ricettizie per rendite costituite propongono contro i quadri pubblicati a' termini del Real Decreto de' 2 Maggio 1823. Fa d'uopo però, che V. S. Illustrissima, e Reverendissima osservi che la discussione di simili opposizioni, secondo prescrive il citato Decreto, debb' esser fatta in linea possessoriale, e non in petitorio, e che quindi è necessariamente della competenza de' Tribunali Ordinarj. Per tale riflesso non può esservi luogo affatto a dispensare al Decreto medesimo.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XX. *Ministeriale con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri de' benefizii vacanti, e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.*

Napoli, 18 Luglio 1829.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CITTA' DUCALE.

In continuazione di ciò che scrissi a cotesta Amministrazione Diocesana in data del 20 p. s. mese io debbo manifestarle che nella causa contro Martinelli, e Fabrizj il Procuratore del Re presso il Tribunale civile in Aquila ha fatto rilevare il modo illegale, con cui essa Amministrazione suole apporre il sequestro a' Beneficj vacanti con scriverne cioè a' sindaci. Finchè si usa questo mezzo non riconosciuto dalle leggi del rito civile, non è strano che i Tribunali dichiarino nulli tali sequestri; l' Amministrazione dee avvalersi per questo oggetto indispensabilmente dell' opera d' un usciere giudiziario, dietro l' ordinanza del Regio Giudice del Circondario. Per l' avvenire serberà essa un tal metodo, e trovandosi altri sequestri illegali li metterà in regola nella maniera istessa.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXI. *Ministeriale con cui si dichiarano ben fondate le osservazioni sull' illegalità de' modi adoperati dall' Amministrazione Diocesana di Città ducale ne' sequestri de' benefizj vacanti, e di niun momento le altre sul turbamento del possesso e sulla natura de' benefizii.*

Napoli, 18 Luglio 1829.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In seno al gentil foglio di V. E. del 1. corrente ho ricevuto il rapporto del Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Aquila che contiene le sue osservazioni sulle due cause pendenti innanzi a quel Tribunale tra l' Amministrazione Diocesana di Città ducale contro i nominati Martinelli, e Fabrizj.

Ho trovato ben fondata quella che riguarda il modo illegale, che usa quell' Amministrazione Diocesana nell' apporre i sequestri a' beneficj vacanti, ed ho dato subito le disposizioni, perchè tali sequestri si facciano con ordinanza del Regio Giudice di Circondario e pel ministero d' un usciere giudiziario.

Non così però per le altre due osservazioni contenute nello stesso rapporto.—In primo luogo mal si appone il mentovato Proccuratore quando dice, che nella causa contro Fabrizj abbia potuto esservi dopo il sequestro turbativa di possesso per parte dell'Amministrazione o per essa dal suo colono. — Dopo ciò, ch' ebbi l' onore di fare osservare a V. E. in proposito col mio precedente foglio del 23 Maggio ultimo, debbo sperare che l'E. V. convenga di esser questa una teoria falsa e perniciosa ad un tempo.

È in secondo luogo erroneo il principio assunto dal Procuratore del Re, che i Beneficj semplici non possano essere di natura *ex-feudali* nè colpiti dal Real Decreto del 20 Luglio 1818. O che sian semplici o che siano curati i Beneficj, basta che abbiano erezione in titolo, e non siano mere Cappellanie laicali, o legati pii, son compresi nelle disposizioni del l' art. 1.° il quale parla de' patronati feudali sopra i Beneficj Ecclesiastici di qualunque natura. Io prego V. E. di render noto tutto ciò al detto funzionario, perchè l'abbia presente nel giudizio, e nell'emettere i suoi mezzi di difesa a pro de' diritti della Real Corona.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXII. *Ministeriale che allontana i dubbii per rendere esecutivo il quadro de' debitori di decime sagramentali.*

Napoli, 22 Luglio 1829.

AL SIGNOR INTENDENTE DI ABRUZZO CITERIORE.

Con rapporto del 9 p. s. mese Ella manifestò di essersi negato a rendere esecutivo il quadro de' debitori per decime sagramentali a pro della Parrocchia del Comune di Buonanotte, perchè in esso non vengono indi-

cati i fatti o i documenti da cui risulti il possesso, giusta la disposizione dell' articolo 4 del Real Decreto del 2 Maggio 1823.

Di riscontro io debbo farle osservare, che il citato articolo se è applicabile alle rendite perpetue di qualunque natura, non può riguardare decime sagramentali. Esse in fatti in origine non ebbero per titolo, che la sola legge, e perciò ben di rado avviene, che sienvi documenti, che le dimostrino. Oltre a ciò non si potrebbero indicare i fatti, da' quali risulta il possesso senza riportare i nomi delle famiglie, che le pagavano; or questo sistema non solo riuscirebbe complicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti. Fu per tali motivi, che di accordo col Ministro delle Finanze venne risoluto con circolare del 31 Marzo 1824, che sia sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del Comune, dovendo esser cura degli amministratori di esso di sostenere le ragioni de' cittadini.

Dopo tutto ciò, può Ella rendere esecutivo il quadro per la esazione delle decime sagramentali, quante volte non vi sieno legali opposizioni, nel modo stesso, ch' è stato praticato da tutti gli altri Intendenti.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXIII. *Ministeriale con cui si fa rilevare la illegalità adoperata ne' sequestri, e si richiama a' modi stabiliti dalle leggi.*

Napoli, 25 Luglio 1829.

A MONSIGNOR ARCIVESCOVO DI CHIETI PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Da un rapporto del 14 del corrente, riguardante i mezzi usati da cotesta Amministrazione Diocesana per riscuotere le somme dovute dall' Arciprete di Montenerodomo, ho avuto occasione di rilevare il metodo erroneo ed illegale ch' essa Amministrazione serba nell' apporre i sequestri per mezzo di affissi e con rapporti diretti alle Autorità amministrative. Nè l' uno modo, nè l' altro è conforme alle leggi di Procedura civile. Perchè i sequestri sieno eseguiti dalle autorità, e rispettati da' Tribunali è indispensabile, che sieno scritti in carta bollata, forniti di un' ordinanza, o del

visto del Regio Giudice del Circondario, ed eseguiti per mezzo di un usciere giudiziario. È questo il sistema che dee serbare l'Amministrazione non solo nel disporre i sequestri a' Beneficj in caso di vacanza, che nello spedire le coazioni a' debitori a' termini della Circolare del 17 Maggio 1820.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXIV. *Ministeriale sul piano pel corpo de' porzionarj annesso al Capitolo Cattedrale di Castellaneta.*

Napoli, 25 Luglio 1829.

A MONSIGNOR VESCOVO DI CASTELLANETA.

Avendo rimesso all' esame della Commissione de' Vescovi il piano formato da V. S. Illustrissima e Reverendissima pel Corpo de' porzionarj annesso a codesto Capitolo Cattedrale, non che il di lei rapporto de' 30 Gennajo scorso riguardante i dubbi circa il metodo di collazione de' porzionariati stessi qualora fossero stati definiti per beneficj ecclesiastici, e se possano servire di titoli di sagra ordinazione; la Commissione medesima è stata di avviso, che la natura de' porzionariati anzidetti va pari passo con quella de' porzionarj di Mottola, e che quindi debbano essi riputarsi quali Canonici di second' ordine, come fu opinato dalla Commissione stessa per l' espresso caso di Mottola.

La Commissione medesima ha soggiunto, che atteso ciò, rimangono sciolti gli accennati dubbj sulla considerazione, che essendo tanto i porzionariati dell' ex Cattedrale ora Collegiata di Mottola, che i porzionariati di codesta Cattedrale veri beneficj ecclesiastici, ovvero Canonicati di second' ordine come da V. S. Illustrissima e Reverendissima ne fu assicurata, di nomina de' rispettivi Capitoli, debbono questi seguire la loro natura come *de jure*, avendo il dritto il patrono di presentare, essendo sempre del Vescovo la canonica istituzione per via di bolla, non ostante qualunque pratica in contrario, che deve riputarsi un abuso.

In fine ha opinato la Commissione stessa, che detti beneficj ecclesiastici possono servire di titolo di sagra ordinazione, qualora l' assegno sia sufficiente giusta le regole, e la elezione cada in persona meritevole degli or-

dini sagri, giacchè il patrimonio è stato sostituito alla mancanza de' beneficj ecclesiastici.

Non avendo io che opporre contro il surriferito avviso della Commissione de' Vescovi lo partecipo a V. S. Illustrissima Reverendissima per sua intelligenza, e regolamento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXV. *Ministeriale per darsi esecuzione al Breve Pontificio pel giubileo accordato in occasione dell' esaltazione di Pio VIII alla Cattedra di S. Pietro, e ad una enciclica per la maggior vigilanza ed impegno nell' esercizio del sagro ministero.*

Napoli, 25 Luglio 1829.

AL CARDINAL ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

Venendo comunicati a V. Eminenza Reverendissima dall' Arcivescovo di Nicea Nunzio Apostolico in Napoli un Breve, con cui il S. Padre Pio VIII ha in occasione della sua esaltazione alla Cattedra di S. Pietro accordata ai fedeli di tutto l' Orbe Cattolico plenaria indulgenza a forma di Giubileo per lo corso di due Settimane, ed una Enciclica diretta a tutt' i Vescovi dell' Orbe Cattolico, con cui la prelodata Santità Sua inculca loro la maggior vigilanza ed impegno nell' esercizio del Sagro Ministero; l' Eminenza Vostra Reverendissima si servirà dare a tale due carte Pontificie piena ed esatta esecuzione giusta gli ordini di S. M. a me comunicati.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito,
Il Direttore
A. Franco.

XXVI. *Bolla del Sommo Pontefice Pio VIII, in occasione della sua esaltazione alla Cattedra di S. Pietro.*

PIUS PP. VIII.

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In supremi Apostolatus fastigium ex divina benignitate, nullo certe meritorum suffragio, evocati, venisse Nos conspeximus in altitudinem maris, in quo ne infeliciter demergamur, sola Illius dextera efficere potest., quae Apostolorum Principem Petrum in fluctibus ambulantem erexit. Ab ipso itaque praesentissimum illico auxilium humilibus, ac communibus est votis postulandum, cui placuit exiguitatem Nostram ad tam excelsam, sed summe etiam pertimescendam dignitatem evehere. Nisi enim dextera Domini, quae exaltavit Nos, faciat virtutem, et fortitudinem ipsa Nobis multiplicet ac robur, in irritum cederent omnia studia Nostra, et sollicitudo, quae Nos urget, omnium Ecclesiarum. Preces idcirco universi Dominici Gregis, cujus est Nobis regimen demandatum, exquirendas enixe duximus, id revolventes animo, Petro scilicet coelestem opem ex prodigio adfuisse, quando oratio ab Ecclesia sine intermissione fiebat pro eo. Quod ut ardentiori pietatis sensu, animisque rite comparatis peragatur, gratiorque, et magis accepta hostia haec laudis dirigatur in conspectu Domini, exemplis Romanorum Pontifi-

PIO PAPA VIII.

A tutt' i fedeli Cristiani, che le presenti lettere leggerano, salute, ed Apostolica Benedizione.

Chiamati Noi, per Divina Misericordia, e non certamente per alcun Nostro merito, al supremo grado dell' Apostolato, ci vedemmo nel vasto mare, nel quale la sola mano di colui che guidò a salvamento il Principe degli Apostoli Pietro allorchè valicava le onde, può fare che non rimanghiamo infelicemente sommersi. Da lui dunque, cui piacque innalzare la nostra debolezza a cotanto eccelsa, ma sommamente tremenda dignità, conviene implorare con umili, e comuni voti prontissimo ajuto. Dappoichè se la destra del Signore, che ci esaltò, non somministrerà la virtù, e non accrescerà in Noi la fortezza, ed il vigore, saran vane le Nostre cure, e la sollecitudine che ci sprona a pro di tutte le Chiese. Abbiamo perciò divisato di dover invocare le preghiere di tutto il Gregge Cristiano, di cui il governo è a Noi affidato, memori che il celeste ajuto assistè prodigiosamente Pietro, allorchè la Chiesa pregava incessantemente per lui. La qual cosa affinchè si mandi ad effetto con sentimenti di più ardente pietà, e con gli animi ben apparecchiati, e tale ostia di lode pervenga più grata e accetta al cospetto del Signore;

cum Praedecessorum Nostrorum, hoc veluti periculosi itineris viatico, Pontificatum auspicantium insistentes, Ecclesiae thesauros, quorum nobis est adtributa dispensatio, Apostolica liberalitate proferre decrevimus, indicta universo Catholico Orbi indulgentia ad formam Iubilaei.

imitando Noi gli esempj de' Romani Pontefici Nostri Predecessori, che con questa quasi vettovoglia di un pericoloso viaggio incominciavan l' esercizio del loro Pontificato, determinammo di aprire con Apostolica liberalità i Tesori della Chiesa, che abbiamo la facoltà di dispensare, intimando a tutto l' Orbe Cattolico la indulgenza in forma di Giubbileo.

Itaque de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis, et singulis utriusque sexus Christifidelibus in Alma Urbe Nostra degentibus, qui Sancti Ioannis in Laterano, Principis Apostolorum, et S. Mariae Majoris Basilicas, vel earum aliquam, a tertia Dominica post Pentecosten, nimirum a die vigesima octava hujus mensis usque ad diem duodecimam sequentis Iulii inclusive, quae erit quinta post Pentecosten Dominicam, bis visitaverint intra duas illas hebdomadas, ibique per aliquod temporis spatium devote oraverint, ac quarta et sexta feria et Sabbato unius ex dictis hebdomadibus jejunaverint, et intra easdem hebdomadas peccata sua confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum reverenter sumpserint, et pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique suggeret devotio, erogaverint; ceteris vero extra Urbem praedictam ubicumque degentibus, qui Ecclesias ab Ordinariis

Per la qual cosa, confidato nella Misericordia di Dio Onnipotente, e nell' autorità de' suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo, in virtù di quella potestà di legare e di sciogliere, che a Noi, benchè non degni, concesse il Signore; a tutti e ciascun Cristiano dell' uno e l' altro sesso, dimoranti nell' alma Nostra Città, che due volte avran visitate le Basiliche di S. Giovanni in Laterano, del Principe degli Apostoli, e di S. Maria Maggiore, o alcuna di esse fra le due settimane a contare dalla terza Domenica dopo Pentecoste, cioè dal dì ventottesimo di questo mese fino al dodicesimo inclusivamente del seguente Luglio, che sarà la quinta Domenica dopo Pentecoste, ed ivi per qualche tempo avranno divotamente orato, e nella quarta e sesta feria non che nel Sabato di una delle dette settimane avranno digiunato, ed infra le stesse Settimane, confessati i proprj peccati, avranno riverentemente ricevuto il Santissimo Sagramento dell' Encaristia, ed avranno fatto qualche limosina ai poveri, come a ciascuno suggerirà la propria divozione: agli altri poi fuo-

locorum, vel eorum Vicariis, seu Officialibus, aut de eorum mandato, et ipsis deficientibus per eos, qui ibi curam animarum exercent, postquam ad eorum notitiam hae nostrae pervenerint, designandas; vel earum aliquam, spatio duorum similiter hebdomadarum per eosdem una cum Ecclesiis stabiliendārum bis visitaverint, aliaque supra recensita opera devote peregerint: plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam, sicut in anno Iubilaei visitantibus certas Ecclesias intra et extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium concedimus et elargimur.

ri della Città predetta dovunque abitanti, i quali due volte avran visitate le Chiese, che saranno designatė dagli Ordinarj de' luoghi, o dai loro Vicarj, ed Ufficiali, o per loro comandamento, o in loro mancanza da quelli, che ivi esercitano la cura delle anime, dopochè le presenti lettere saran pervenute a di loro notizia, o avran due volte visitata alcuna di esse Chiese parimenti infra lo spazio di due settimane, da stabilirsi dai medesimi una colle Chiese anzidette, ed avranno le altre sopra indicate opere devotamente compiuto: Col tenore delle presenti concediamo e largamente doniamo pienissima indulgenza di tutt' i loro peccati, come suol concedersi nell' anno del Giubbileo a coloro che visitano alcune Chiese dentro e fuori di Roma.

Navigantes vero, et iter agentes, ut cum primum ad sua sese domicilia receperint, operibus supra scriptis peractis, et bis visitata Ecclesia Cathedrali, vel majori, aut propria Parochiali loci eorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant: Regularibus autem personis utriusque sexus etiam in claustris perpetuo degentibus, necnon aliis quibuscumque tam Laicis quam Ecclesiasticis, Saecularibus, vel Regularibus in carcere aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque impedimento detentis, qui memorata opera, vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa confessa-

I naviganti però, ed i viandanti tostochè saran ritornati al proprio domicilio, compiute le soprascritte opere, e visitata due volte la Chiesa Cattedrale, o la Maggiore, o la propria Parrocchiale del luogo del loro domicilio, potranno conseguire la medesima indulgenza. Ma alle persone Regolari dell' uno e l' altro sesso, anche dimoranti in perpetue clausure, nommeno che a chiunque altro sì Laico, che Ecclesiastico Secolare, o Regolare esistente in carcere, o cattività, o impedito da qualche infermità di corpo o da qualunque altra cagione, i quali non potranno adempiere alle mentovate opere, o ad alcuna di esse, concediamo

rius ex actu adprobatis a locorum Ordinariis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque injungere, quae ipsi Poenitentes efficere poterunt, cum facultate etiam dispensandi super communione cum pueris, qui nondum ad primam communionem sunt admissi, pariter concedimus et indulgemus.

Insuper omnibus et singulis Christifidelibus Saecularibus et Regularibus cujusvis ordinis et instituti etiam specialiter nominandi, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque Presbyterum Confessarium tam Saecularem quam Regularem ex actu adprobatis a locorum Ordinariis (etiam pro Monialibus, quatenus poenitens Monialis professa vel novitia sit) qui eos ab excommunicationis, suspensionis, et aliis Ecclesiasticis sententiis et censuris a jure vel ab homine quavis causa latis seu inflictis praeter infra exceptas, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus, et delictis quantumvis gravibus, et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive nobis et Sedi Apostolicae, speciali licet forma, reservatis, et quorum absolutio alias in concessione quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere et liberare valeant, et insuper vota quaecumque etiam jurata, ac Sedi Apostolicae riservata (castitatis, religionis, et obligationis, quae a

similmente ed accordiamo indulgenza, che tali opere possano dagli attuali Confessori approvati dagli Ordinarj de' luoghi esser commutate in altre opere di pietà, o prorogate in altro prossimo tempo, con ingiungere a questi penitenti ciò che essi potranno eseguire; colla facoltà anche di dispensare sulla comunione dei fanciulli, i quali non sono ancora ammessi alla prima comunione.

Inoltre, a tutti e ciascuno fedele Cristiano Secolare, e Regolare di qualunque Ordine ed Istituto anche da specialmente nominarsi, concediamo licenza e facoltà di potersi eleggere a tal uopo qualunque Sacerdote sì Secolare che Regolare attual Confessore approvato dall' Ordinario del luogo (anche per le Monache, qualora la Penitente sia Monaca Professa o Novizia) il quale nel foro della coscienza, e per questa volta sola possa assolverli e liberarli dalle sentenze di scomunica, e di sospensione, e dalle altre Ecclesiastiche censure dalla legge, o dall' uomo per qualunque causa pronunziate o applicate, a riserba delle infrascritte che si eccettuano, come pure da tutti i peccati, eccessi, misfatti, e delitti, per quanto sieno gravi, ed enormi, ancorchè specialmente riservati agli Ordinarj de' luoghi, o a Noi ed alla Sede Apostolica, e dei quali l' assoluzione in altro tempo non s'intenderebbe accordata in qualunque ampia concessione; ed inoltre di commutare in altre pie, e salutari opere qualunque voto anche giu-

tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de praejudicio tertii, semper exceptis, necnon poenalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare, injuncta tamen eis, et eorum cuilibet in supradictis omnibus poenitentia salutari, aliisque ejusdem Confessarii arbitrio injungendis.

rato, e riservato alla Sede Apostolica (eccettuati sempre quelli di castità, di Religione, e di obbligazione, li quali siano stati accettati dal terzo, ovvero quelli ne' quali si tratti di pregiudizio del terzo, nommeno che i voti penali, che chiamansi preservativi del peccato, purchè la futura commutazione non si giudichi adatta, ugualmente che la prima materia del voto, ad impedire che il peccato si commetta) ingiunta però ad essi ed a ciascun di loro in tutt' i sopraddetti casi una salutare penitenza, ed altre cose da ingiungersi ad arbitrio del medesimo Confessore.

Non intendimus autem per praesentes super aliqua alia irregularitate vel publica vel occulta, seu defectu, aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae; neque etiam derogare constitutioni cum opportunis declarationibus editae a fel. record. Benedicto XIV Praedecessore Nostro = Sacramentum Poenitentiae = : neque easdem praesentes iis, qui a nobis, et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu Iudice Ecclesiastico, nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse declarati vel pubblice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum duarum hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concor-

Non intendiamo però colle presenti di dispensare sopra alcun' altra irregolarità, sia pubblica, sia occulta, ovvero difetto, o taccia, o altra incapacità, o inabilità in qualunque modo contratte, o di conceder facoltà di dispensare sopra le anzidette cose, o di abilitare e di restituire al pristino stato anche nel solo foro della coscienza; neppure intendiamo di derogare alla Costituzione = *Sacramentum Penitentiae* = colle opportune dichiarazioni promulgate dal Nostro Predecessore Benedetto XIV di felice ricordanza : nè che le presenti debbano poter suffragare in alcun modo a coloro che da Noi e dalla Sede Apostolica, o da alcun Prelato, o Giudice Ecclesiastico fossero stati nominatamente scomunicati, sospesi, interdetti, o altrimenti dichiarati o pubblicamente denunziati di esser incorsi in al-

daverint, ullo modo suffragari posse aut debere.

tre sentenze e censure, se non abbiano soddisfatto fra il tempo delle sopraddette due settimane, o non abbiano colle parti concordato.

Quapropter tenore praesentium in virtute sanctae obedientiae districte praecipimus atque mandamus omnibus et quibuscumque Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis, et aliis Ecclesiarum Praelatis, ac quibuscumque Ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorumque Vicariis, et Officialibus, vel iis deficientibus, illis, qui curam animarum exercent, ut cum praesentium litterarum transumpta, aut exempla etiam impressa acceperint, illa statim absque ulla mora, retardatione, vel impedimento, per suas Ecclesias, et Dioeceses, Provincias, Civitates Oppida, Terras, et Loca publicent, et publicari faciant, Ecclesiamque seu Ecclesias visitandas, ac tempus pro praesenti Iubilaeo designent.

Quindi col tenore delle presenti in virtù di Santa obbedienza strettamente ingiungiamo e comandiamo a tutti ed a ciascuno de' Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati delle Chiese, ed a tutti gli Ordinarj de' luoghi dovunque esistenti, ed a' loro Vicarj ed Officiali, ed in di loro mancanza a quelli ch' esercitano la cura delle anime, che appena avran ricevuti i transunti, o gli esemplari anche stampati delle presenti Nostre Lettere, immediatamente senz' alcuna dimora o impedimento li pubblichino, e facciano pubblicare per le loro rispettive Chiese, e Diocesi, Città, Terre, Villaggi, e luoghi, e designino la Chiesa o le Chiese da visitarsi, ed il tempo del presente Giubbileo.

Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles Indulgentiarum, et facultatum hujusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat cuiquam suffragari queant; nec non Regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum, et Congregationum, sive Institutorum, etiam juramento, confirmatio-

Non ostanti le Costituzioni ed Ordinanze Apostoliche, e quelle specialmente nelle quali la facoltà di assolvere in certi casi ivi espressi è talmente riservata al Romano Pontefice esistente pro tempore, che neppure le simili e consimili concessioni d' Indulgenze, e facoltà di questa natura possano suffragare ad alcuno, se di quelle non si faccia espressa menzione, o special derogazione; non ostante ancora la regola di non concedersi le Indulgenze al modo con cui si concedono agli Ordini, e Congregazioni, ov-

ne Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, et litteris Apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus, et Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro servata habentes, ac vice specialiter, nominatim et expresse ad effectum praemissorum derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Ut autem praesentes Nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut earumdem praesentium transumptis, vel exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, ubique locorum, et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae.

vero Istituiti, anche roborati con giuramento, da confermazione Apostolica, o da altra valida formalità, gli statuti ancora, le consuetudini, i privilegj, gl' Indulti, e Lettere Apostoliche concedute in qualunque modo e comunque approvate o rinnovate in favore de' medesimi Ordini, Congregazioni, ed Istituti, ed alle persone di quelli. Alle quali cose tutte, ed a ciascuna di esse, quantunque di quelle, e dell' intero loro tenore avesse dovuto farsi speciale, specifica, espressa ed indivuale menzione, e non già comprendersi in clausole generali, che valgono lo stesso, o fosse convenuto serbare, riguardo ad esse, altra esatta e precisa formalità, avendo Noi nelle presenti come abbastanza espresse il loro tenore, e come conservata la forma in quelle stabilita; per questa sola volta specialmente, nominatamente, ed espressamente, a conseguir le cose premesse, deroghiamo; come deroghiamo a tutto ciò che a queste è contrario. Ed affinchè le presenti Nostre Lettere, le quali non possono in ciascun luogo portarsi, vengano più facilmente a notizia di tutti, vogliamo che ai transunti, o agli esemplari di esse ancorchè stampati, sottoscritti da alcun Notajo pubblico, e muniti del suggello di qualche persona costituita in Dignità Ecclesiastica, in qualunque luogo, e presso qualunque Popolo si presti la stessa fede, che si avrebbe per le presenti medesime, se fossero esibite, o mostrate.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die decima octava mensis Iunii anno millesimo octingentesimo vigesimo nono, Pontificatus Nostri anno primo.
I. Card. Albanus.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'Anello del Pescatore il giorno diciottesimo del mese di Giugno dell' anno mille ottocento ventinove, primo del Nostro Pontificato.
G. Card. Albani.

XXVII. *Ministeriale sulla devoluzione a pro della Real Corona del Beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Nova in Pulsano.*

Napoli, 12 Agosto 1829.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ho ponderate le osservazioni del procurator generale del Re presso la G. C. civile di Trani, comprese nel rapporto, che V. E. ebbe la bontà di rimettermi in data de' 4 p. s. mese, e riguardanti il giudizio tra l'Amministrazione Diocesana di Taranto, e l' *ex-feudatario* D. Gio: Battista Muscettola circa la devoluzione a pro della Real Corona del Beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Nova in Pulsano. Soffra l'E. V., ch' io le mostri gli equivoci, in cui quel magistrato è incorso, e pe' quali non potrebbe ben tutelare i diritti della Real Corona nel giudizio in esame.

E sulle prime non regge certamente il principio adottato dal Tribunale civile, che viene accolto dal Procurator generale, quello cioè di non doversi presumere, ma esser d' uopo dimostrare la qualità feudale d' un patronato. Risulta anzi a chiare note tanto dal proemio quanto dall' art. 2 del Real Decreto de' 20 Luglio 1818, che la qualità feudale sia legalmente presunta, e la devoluzione del patronato di dritto; e che l' *ex-feudatario* abbia il peso di provare » *ne' modi legali* (son parole del citato articolo 2.°) la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siesi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. » Per quanto in fatti riesce facile il provare gli estremi volnti dall' articolo per determinare la qualità burgensatica del patronato, per altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile, il dimostrarne l' indole feudale.

Riguardo poi a quel che dice il Procurator generale intorno la natura del Beneficio in disputa, io debbo far riflettere a V. E. che il motivo espresso nel citato Decreto per doversi dichiarare i patronati feuda-

li sopra le Chiese ed i Beneficj ecclesiastici *di qualunque natura* si fu quello, che in origine non erano essi, che usurpazioni di diritti di regalia, o privilegj, e regalie comprese nelle concessioni fendali fatte dal Fisco senza prezzo, e trasferiti colla università de' beni del feudo. Ora chi non vede che questa considerazione militar debba con maggior efficacia, allorchè d' un Beneficio manchi l' atto di fondazione, e di erezione in titolo? Ed in vero quando un tale atto si mostra, è agevole allora il discoprire se il Beneficio sia stato fondato o usurpato dall' ex Barone, o se l' abbia ricevuto nella concessione del feudo; non evvi necessità d' una presunzione all' usurpazione del dritto di regalia, mentre tutto dimostra il titolo esibito. Si aggiunga a ciò, che basterebbe a render prive di effetto le disposizioni del Decreto, l' essersi l' atto in quistione o disperso, o involato, ciocchè addiviene sovente per l' inginria del tempo, o per l' umana malizia. Per tali riflessi è forza il conchiudere, che l' esame del Tribunale in simili controversie debba ridursi ad indagare la qualità feudale, o particolare del patronato per pronunziarne la devoluzione o dichiararne il dritto nell' ex Barone, e non già a vedere se l' oggetto su cui il patronato si versa abbia a riputarsi un vero Beneficio, o una Cappellania laicale, ed un legato pio.

Debbo con dolore manifestare a V. E., che le false idee esposte dal Procuratore generale del Re, presso la G. C. civile di Trani, si veggono spesso accolte da altri Tribunali, donde può col tempo riceversi una giurisprudenza difettosa a danno de' diritti della Real Corona. Io quindi prego vivamente V. E. di partecipare non solo il contenuto nella presente alla G. C. civile di Trani, ma di formarne un oggetto di circolare per tutti i Tribunali, inculcando a' Procuratori del Re di sostenerla nelle occasioni. Mi onori V. E. d' un riscontro.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXVIII. *Real Rescritto che contiene la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi introdotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel Reale Stabilimento degl' Incurabili.*

A S. E. IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

Il Vicario Generale di Napoli si è doluto, che in seguito della Sovrana risoluzione del dì 12 Giugno ultimo, da me partecipato a V. E. ai 20 dello stesso mese, e colla quale fu prescritto, che il Correttore dello Stabilimento degl' Incurabili dovesse scegliere i Confessori per uso del Pio Luogo tra quelli approvati dal Cardinale Arcivescovo, e che non si trovassero sospesi, ma nell' attuale esercizio di tale facoltà; si sia dai Governatori del detto Pio Luogo fatto sentire a quel Correttore « che gli » enunciati Sovrani Ordini non riguardano lo stato attuale delle cose, ben» sì potrebbero aver luogo per l'avvenire; poichè ove si fosse voluto ren» derli retroattivi, se ne sarebbe formato un espresso e separato articolo » e che quindi abbiano ingiunto allo stesso Correttore « di nulla innovare, » soggiungendoli di essersi dati i passi più circospetti e più conducenti, » perchè si prendano in considerazione le prerogative del Correttore sud» detto. » Facendo quindi l' anzidetto Vicario osservare quanto sia nuovo ed insussistente siffatto linguaggio in materia di giurisdizione di facoltà necessaria nell' amministrarsi i Sagramenti, e la quale deve essere certa ed evidente, e da escludere ogni dubbio e quistione; ha domandato le opportune disposizioni.

E S. M. cui ho ciò rassegnato nel Consiglio Ordinario di Stato dei 20 dell' andante mese, disapprovando la indicata erronea interpetrazione data dal Governo degl' Incurabili alla citata Sovrana risoluzione, e le disposizioni che lo stesso Governo ha comunicate su tal oggetto a quel Correttore, si è degnata di ordinare, che la detta Sovrana risoluzione debba indubitatamente avere la sua piena ed esatta esecuzione non solo su' Confessori, che dovranno d' ora innanzi essere scelti per lo Stabilimento suindicato, ma per quelli che vi si trovassero già destinati, in guisa che se tra questi ultimi ve ne sieno di quelli o non approvati dal Cardinal Arcivescovo di Napoli, o dallo stesso sospesi dalla facoltà di confessare, debbano immediatamente cessare dall' esercizio della facoltà medesima nello Stabilimento degl' Incurabili, e surrogarsi altri tra quelli approvati, e non sospesi dall' anzidetto Cardinal Arcivescovo.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. affinchè si compiaccia farne l' uso conveniente. Napoli 26 Agosto 1829.

Il Marchese Tommasi.

XXIX. *Circolare che contiene le norme onde serbarsi l'uniformità nella spedizione degli stati quadrimestrali della situazione di cassa e di magazzino delle Amministrazioni diocesane.*

Napoli, 9 Settembre 1829.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Perchè le Amministrazioni Diocesane sieno nel caso di poter inviare a questo Real Ministero di Stato al termine di ogni quadrimestre lo stato della loro situazione tanto Contabile, quanto di Cassa e di magazzino; e perchè possa serbarsi quella uniformità e distinzione che nel modello stabilito, e comunicato colla mia circolare de' 14 Febbrajo corrente anno trovasi indicata; ho disposto che la stampa di quel modello si esegua nella Tipografia di proprietà di D. Giuseppe del Re, e che tutte le Amministrazioni quivi se ne provveggano secondo il bisogno di ciascuna. Quindi mi affretto di comunicare per intelligenza e norma delle Amministrazioni medesime:

1.° Che la Tipografia è sita nell' antico locale della Pietà de' Turchini in questa Capitale;

2.° Che ogni Amministrazione Diocesana deve direttamente far la richiesta al detto Sig. del Re del numero de' modelli in istampa che potranno bisognarle, onde non sieno obbligate di eseguirli manoscritti, ed a cura del medesimo sarà ad esse fatta la spedizione de' modelli dimandati;

3.° Che la spesa convenuta è di grana tre per ogni modello, compreso il dritto di Posta per le lettere che perverranno all'indirizzo del Sig. del Re per la indicata causa;

4.° Che le spese di trasporto de' modelli debbon essere a carico delle Amministrazioni Diocesane;

5.° Che la compra di tali stampe, e le spese del trasporto sono approvate per esitarsi sulla Cassa Diocesana e tenerne conto nel 1.° Stato di situazione che mi si rimetterà dopo adempiutone il pagamento.

Tutte le Amministrazioni Diocesane sono incaricate di accusarmi il ricevo della presente, e di conformarsi alle disposizioni contenutevi.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

*

XXX. *Ministeriale per l' abolizione del servizio statutario del Clero ricettizio della Cattedrale di Melfi.*

Napoli, 17 Ottobre 1829.

AL VESCOVO DI MELFI E RAPOLLA.

Di riscontro al suo rapporto dei 29 Settembre ultimo, col quale rilevando la incompatibilità del servizio statutario in osservanza nella Cattedrale di Melfi con gli attuali stabilimenti, ha proposto di modificarlo; le fo osservare, che secondo la massima stabilita dalla Commessione dei Vescovi, ogni servizio statutario gratuito è contrario allo spirito, ed alla lettera del Breve Ponteficio *Impensa*, ed alle generali Sovrane istruzioni. Molto più deve riputarsi tale quello del Clero ricettizio annesso all' anzidetta Cattedrale, che dura otto anni, ed il quale secondo le accennate disposizioni rimane abolito. In conseguenza di ciò V. S. Illustrissima e Reverendissima può far menzione di sì fatta abolizione del servizio statutario gratuito negli statuti che dovrà formare per l' enunciato Clero.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXI. *Ministeriale che determina come debbonsi considerare i censi ed i prodotti in genere tanto indipendenti dalla raccolta quanto proporzionati alla medesima.*

Napoli, 24 Ottobre 1829.

AL P. ABATE ORDINARIO DI MONTECASINO PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

I censi ed i prodotti in genere determinati ed indipendenti dalla maggiore o minore raccolta, sono frutti civili, e come tali debbono ripartirsi nell' aggiusto di rate della vacante Arcipretura di S. Ambrogio. Le prestazioni poi in generi proporzionate alla raccolta medesima, van

considerate come frutti naturali, ed industriali. Rispondo così al rapporto de' 5 di questo mese.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXII. *Ministeriale sulla risoluzione della controversia sorta tra il Capitolo ed il Clero della Cattedrale di Conversano se, per l'esecuzione del piano sovranamente approvato, debba esser distinta la proprietà della rendita assegnata al Clero, farsene una massa separata, ed amministrarsi dal Capitolo.*

Napoli, 24 Ottobre 1829.

AL VESCOVO DI CONVERSANO.

Nella controversia esistente fra 'l Capitolo, ed il Clero di cotesta Cattedrale, se per l'esecuzione del piano approvato da S. M. debba esser distinta la proprietà della rendita ad esso Clero assegnata col piano; farsene una massa separata ed amministrarsi indipendentemente da quella del Capitolo: avendo io rimesso l'affare alla commessione de' Vescovi, incaricata da S. M. per la formazione de' titoli di sacra ordinazione, la medesima ha opinato, che non debba aver luogo la divisione dei beni fra Canonici, e Partecipanti della detta Cattedrale ordinata dal Vicario Generale di cotesta Curia Vescovile; falsamente interpetrando e le Sovrane disposizioni particolari al cennato piano, e le generali istruzioni relative alle Chiese ricettizie.

Ha detto essa Commessione che per effetto delle divisate Sovrane istruzioni debbano generalmente rimanere intatte le masse comuni ai Capitoli delle Cattedrali, e delle Collegiate, e dai Cleri ricettizj annessi alle medesime, dovendosi riguardare i Canonicati come porzioni maggiori, e le quote de' Partecipanti come porzioni minori; ed unica dev' essere l'amministrazione e regolata dagli statuti delle medesime preesistenti al piano, de' quali sono da considerarsi come un supplimento gli statuti che si formeranno pei Cleri ricettizj accomodati a tenore del Breve Ponteficio *Impensa*. Con che il residuo che potrà aversi in ogni anno o per l'eventuale au-

mento dei fondi, o per le temporanee vacanze delle porzioni maggiori e minori, debba depositarsi dall' unico Procuratore in mano del Vescovo, o tenersi a sua disposizione per l' uso prescritto dalle generali istruzioni con addirsi in tutto o in parte a beneficio della Chiesa; o ripartirli fra tutti, niuno escluso, sieno Canonici o Partecipanti: dovendo sempre considerarsi come un sol corpo. All' esame e parere della stessa Commessione è stata rimessa l' altra contesa collo stesso Capitolo Cattedrale circa le nuove Parrocchie da V. S. Illustrissima e Reverendissima proposte per l' Amministrazione della cura Parrocchiale annessa al divisato Capitolo, abusivamente esercitata da quattro Vice-Parrochi annualmente eletti dal Capitolo, e confermati dall' Ordinario.

Ha sul proposto considerato la Commessione che giusta le disposizioni Sinodali di Monsignor Palermo, l' attuale posizione della cura e i documenti esaminati all' uopo, risulta chiaro di essere il Capitolo il Curato abituale e l' Arciprete il Curato attuale della Parrocchia, i quali non consentono a spogliarsi della cura; che i disordini attuali nell' amministrazione della cura medesima nascenti dalla negligenza dell' attuale Arciprete e dalla poca accortezza e buona volontà degli attuali Pro-parrochi sotto il nome di Sagrestani annualmente eletti; ha essa Commessione opinato, che nell' avvenire eseguendosi quanto è stabilito nel Sinodo di Monsignor Palermo con esser tenuto *primario modo* l' Arciprete Curato all' esatto esercizio della cura, a norma de' sacri canoni coadjuvato da quattro Pro-parrochi, sieno tali Coadjutori eletti dal Capitolo, e confermati dal Vescovo non già annualmente amovibili, come per lo addietro, ma bensì a titolo perpetuo: e ciò in veduta del maggior bene della Chiesa e della popolazione spiritualmente amministrata.

Non avendo io che opporre a quanto sulla prima, e seconda controversia si è opinato dalla cennata Commessione de' Vescovi, V. S. Illustrissima e Reverendissima avrà cura dell' esatto adempimento di ciò che la medesima ha proposto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXIII. *Circolare sulla risoluzione del dobbio se, nella rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni, debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio che comprenda più crediti.*

Napoli, 12 Dicembre 1829.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

I canoni e censi dovuti a' beneficii vacanti, che sono sotto la gestione delle Amministrazioni diocesane si trovano assicurati ne' Ruoli resi esecutorii per effetto del Real Decreto del 2 Maggio 1823. Trattandosi di rinnovare per essi le iscrizioni d' ipoteche, è nato il dubbio se dovesse formarsi un borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio, che comprende più crediti. Il Ministro delle Finanze da me interrogato all' oggetto mi ha riscontrato ne' seguenti termini.

« Le Amministrazioni Diocesane per titolo de' loro censi hanno i » ruoli renduti esecutorii da' rispettivi Intendenti. Esse dunque per ogni » ruolo contenente diversi articoli possono formare un solo borderò; e quin- » di esse non dovranno che per ogni borderò un solo salario di grana » trenta al Conservatore, ove questi volesse redigerlo, mentre la reda- » zione dovrebbe essere a cura della parte richiedente.

Io lo partecipo a cotesta Amministrazione diocesana per sua norma in ogni caso che debba rinnovare le iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXIV. *Circolare indicante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia pe' Corpi morali, sì al dritto di cui è lite, che a' gravami prodotti.*

Napoli, 16 Dicembre 1829.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Con Real decreto de' 27 Agosto 1829 S. M. si è degnata ordinare, così al dritto di cui è lite innanzi alle Autorità del contenzioso giudiziario, o amministrativo, come a gravami di ogni specie prodotti per essi, che pe'

Corpi morali, la rinunzia dovrà seguire colle medesime forme, secondo le quali i Corpi morali possono stare in giudizio da attore: versando la lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. E che in conseguenza la rinunzia al diritto di cui è lite, o a gravami dovrà risolversi 1.° pe' Comuni da' Decurionati, o da' Consigli d'Intendenza, 2.° per gli Stabilimenti di Beneficenza da' Consigli degli Ospizj, e da' Consigli d'Intendenza, 3.° per le Chiese Capitolari, o Collegiate, o di Ordine Religioso, dal consenso del Capitolo preso secondo gli statuti di ciascun Collegio; l'Ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione, 4.° per le fondazioni senza Collegio dall'assenso del Beneficiato, e del Vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale: dovendo anche prestare il loro assenso i Patroni, ove sopra ciascuno de' divisati stabilimenti ecclesiastici, e Beneficj, si rappresentasse dritto di patronato.

Lo partecipo a Lei per l'uso corrispondente, e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXV. *Ministeriale sulla risoluzione del dubbio promosso se i piani delle Chiese ricettizie di Locorotondo e Carovigno debbano eseguirsi gradatamente ovvero immediatamente dal dì della loro pubblicazione.*

Napoli, 16 Gennaio 1830.

ALL' ARCIVESCOVO DI BRINDISI ED AMMINISTRATORE DELLA CHIESA VESCOVILE DI OSTUNI.

Ho inteso la Commissione de' Vescovi sul dubbio, se i piani delle Chiese ricettizie di Locorotondo, e di Carovigno debbano eseguirsi gradatamente non ostante che sieno innumerate, ovvero immediatamente dal dì della loro pubblicazione, siccome ha sostenuto V. S. Illustrissima e Reverendissima col suo rapporto del dì 9 Agosto scorso, che le ho rimesso per tenerlo presente, e la medesima ritrattando il suo precedente avviso circa la esecuzione progressiva del piano della ricettizia di Locorotondo dato sulla credenza, che fosse stata numerata, ed a cui fu indotta

dal non essersi da Lei ne' suoi rapporti tal circostanza rilevata; è ora di parere che i piani delle Ricettizie anzidette debbano immediatamente, e non già insensibilmente e gradatamente porsi in piena esecuzione, giacchè essendo esse, prima dell' approvazione de' piani, di loro natura innumerate, ogni Partecipante delle medesime non aveva un diritto fermo e stabile alla quantità numeraria della partecipazione, la quale poteva variare a tenore del numero de' Partecipanti, e perciò non è applicabile il Real Rescritto del 1.° Novembre 1823, potendo bastare al partecipante entrato in porzione prima del 27 Ottobre 1819, che non venga amosso dalla partecipazione che legittimamente gode.

Trovando io regolare questo avviso della Commissione suddetta, lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e e de' due Cleri ricettizj di Locorotondo, e di Carovigno; non che pel corrispondente adempimento.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXVI. *Ministeriale per combattere la considerazione del Tribunale civile che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.*

Napoli, 23 Gennajo 1830.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il beneficio di S. Andrea de Armenis in Diocesi di Taranto ha tra le sue rendite molti censi e canoni già compresi nel ruolo reso esecutivo con ordine dell'Intendente a' termini del Real Decreto del 2 Maggio 1823. Uno de' debitori, che non si fece opponente in tempo utile citò non ha guari il titolare di detto Beneficio, e l' Amministrazione Diocesana chiedendo la comunicazione del titolo primordiale del censo da lui dovuto, ed in mancanza di essere assoluto dal pagamento. Questa dimanda rigettata dal R. Giudice del Circondario è stata accolta in grado di appello ed in contumacia come ben fondata dal Tribunale civile sulla considerazione, che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel *possessorio e non già nel petitorio.*

8

Non pare che questo riflesso del Tribunale si regga per legge. V. E. converrà meco, che quando ne' fatali prescritti dal Real Decreto summentovato i debitori de' censi non fanno opposizioni, e che il ruolo divenga esecutivo, allora il possesso legale è fermato a pro del Beneficio, che si dice creditore, ed in altri termini la questione del possessorio trovasi a suo favore esaurita; ciò che importa, che la prova nel petitorio è tutta a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno da'giudici di dar piena esecuzioue al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo. Se ne' termini della sentenza emessa dal detto Tribunale si voglia altrimenti decidere, qual mai sarebbe stato lo scopo delle salutari disposizioni del Real Decreto?

Io prego V. E. di partecipare questa osservazione al Tribunale civile di Terra d' Otranto, onde l' abbia presente nella sua sentenza in grado di opposizione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXVII. *Ministeriale sullo stesso oggetto.*

Napoli, 23 Gennajo 1830.

A MONSIGNOR ARCIVESCOVO DI TARANTO PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

In vista del rapporto di cotesta Amministrazione Diocesana del 7 andante ho fatto osservare al Ministro di Grazia e Giustizia quanto si conviene contro la sentenza contumaciale del Tribunale civile nella causa tra essa Amministrazione, il titolare del Beneficio di S. Andrea de Armenis ed un suo debitore di censo, pregandolo a darne comunicazione al detto Tribunale per averlo presente nella sentenza che dovrà emettere in grado di opposizione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XXXVIII. *Circolare per apprestar un sollievo alle classi più laboriose e più indigenti della popolazione, prive, per la mancanza del giornaliero lavoro, di mezzi di sussistenza.*

Napoli, 15 Febbrajo 1830.

A TUTTI GLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

L'aspro inverno, onde da più mesi piace alla Divina Provvidenza tribulare tutte le contrade di Europa, ha fatto cessare le fatiche campestri, ed ha interrotte o rese d'assai difficili, e pericolose le interne comunicazioni perfino nelle nostre Provincie meridionali di più dolce clima. Grave ed universale è il danno che, per questo insolito rigor di stagione, viene alle classi più laboriose e più indigenti della popolazione, per le quali, col mancar del giornaliero lavoro, si sono inaridite le fonti di loro sussistenza. A questo spettacolo di desolazione e di miseria, la Religione ricorda che i Vescovi sono i Pastori de' loro greggi, e che hanno comune la loro mensa coi poveri di Gesù Cristo. Perciò io mi volgo con piena fiducia a V. S. Illustrissima, e Reverendissima ed ai suoi venerabili confratelli perchè, successori degli Apostoli nell'Ordine del Sacerdozio, vogliano aumentare i fasti del loro Santo Ministero collo spirito della carità, che apre i cuori alla compassione, e moltiplica i soccorsi col crescer dell'indigenza. E certamente non vi è generoso sacrificio, che non si possa attendere da Prelati per virtù e per santità di vita oggi non men chiari di quelli, onde furono in ogni età gloriose le Chiese del regno. La povertà stessa delle Mense episcopali, ove fosse, non potrebbe essere di ostacolo alla carità loro, per rinnovare i prodigi de' primi secoli del Cristianesimo.

Gioverà per fine così santo confortarsi delle armi salutari della Religione, ridestare nelle anime intiepidite il sentimento prezioso della pietà, scuotere i cuori induriti dagl' illeciti traffichi, e muovere all' opera benefica perfino chi guarda i giorni delle pubbliche miserie come il tempo più propizio a' turpi guadagni ed all' esecrabili usure. Uniti dalla voce dei loro Pastori tutti i Fedeli al bene comune tutti potranno essere fra loro di vicendevole ajuto. Ma i soccorsi conceduti al bisogno, non debbono essere di alimento all' ozio, ed alla colpevole inerzia: ond' è uopo por mente a moltiplicare i lavori, che possono eseguirsi in tanto rigore d'inverno, e vegliare che la carità non estingua con le sue beneficenze l' amor della fatica.

Proponendo a V. S. Illustrissima, e Reverendissima questi miei pensieri, io affido a lei ed a' suoi venerabili confratelli un' opera eminente-

*

mente degna del loro Apostolico zelo. E mi sarà grato essere istrutto delle paterne provvidenze ch' Ella sarà per dare su questo importante oggetto, e conoscere distitamente le persone di tutte le classi, dalle quali sarà con più ardore secondato nella nobile impresa, perchè possa farle note alla Maestà del Re Nostro Signore, e richiamare sopra di esse in particolar modo l' attenzione e la munificenza Sovrana.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Marchese Tommasi.

XXXIX. Real rescritto *che intorno alla leva contiene alcune disposizioni particolari per la Congregazione de' PP. del SS. Redentore.*

AL REVERENDISSIMO P. D. CELESTINO M. COELE RETTORE MAGGIORE DE' PP. DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE.

Nell' art. X. N.° 9 delle istruzioni de' 14 Marzo 1823, relative al modo ond' eseguirsi la leva, si prescrive, che i giovani, i quali sono nel noviziato, o alunnato di qualunque ordine Monastico debbano essere esenti dalla leva sino alla età di anni 21, quale oltrepassata, si debbono comprendere nella leva, ove non fossero ordinati al Suddiaconato o non avessero fatta la professione monastica.

Intanto V. P. R. per le particolari circostanze, che si richieggono pe' giovani da ammettersi in cotesta Congregazione, ha implorato dalla clemenza del Re una eccezione alla regola stabilita nel sopracitato articolo, chiedendo che sieno piuttosto applicate le disposizioni de' 20 Febbraro 1819, che dal già Supremo Comando di Guerra furono comunicate circolarmente a tutti i Consigli di reclutazione, ed a' Comandi Generali delle divisioni Militari, e con le quali furono esentati dalla leva i professi tanto studenti che laici di qualunque ordine Monastico, o Congregazione Religiosa, trovandosi ligati da voti.

Avendo io rasseguato a S. M. tali suppliche, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato degli 11 del corrente si è degnata di ordinare che per cotesta Congregazione de' PP. del SS. Redentore sia richiamata in pieno vigore la disposizione emanata dal già Supremo Comando di Guerra in data de' 20 Febbraro 1819 per la esenzione della leva de' professi tanto studenti, che laici, con aggiungersi, che coloro, che si trovano nel no-

viziato di essa Congregazione, non vengano molestati fino al giorno della loro professione. Nel Real Nome partecipo a V. P. R. questa Sovrana determinazione, per sua intelligenza, e regolamento, nella prevenzione che con questa stessa data ne ho scritto al Ministro Segretario di Stato degli Affari interni. Napoli, 17 Febbrajo 1830.

IL MARCHESE TOMMASI.

XL. *MINISTERIALE contenente alcune osservazioni sull' accoglienza che nel petitorio i Tribunali danno alle opposizioni prodotte fuor di tempo contro il ruolo de' debitori per censi e canoni.*

Napoli, 20 Febbrajo 1830.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Trovandosi i beni della mensa Vescovile di Mottola sotto l'Amministrazione del Real Demanio, vennero pubblicati i quadri de' censi e canoni ne' termini del Real Decreto del 30 Gennaio 1817. Vi si oppose il Marchese di S. Eramo per un canone di duc. 20 sostenendo di non averlo mai pagato, e che il fondo su cui era infisso trovavasi passato per effetto della divisione de' demanii al Comune di Palagianello. Intanto la sede Vescovile di Mottola venne soppressa, ed i beni di quella mensa furono aggregati alla mensa di Castellaneta, il cui Vescovo dimostrò con documenti il pagamento del canone impugnato sino al 1814; e fece osservare, che in virtù del Decreto de' 9 Luglio 1812 gli effetti della divisione de' demanii tornavano a danno di esso Marchese debitore per evizione risultante dalla sentenza della Commessione feudale e dalla divisione de' demanii, e che quindi la prestazione era di dritto passata su' beni a lui rimasti nella divisione istessa. Si tacque a tali eccezioni il debitore, finchè il Tribunale civile di Lecce dichiarò perenta dopo i tre anni la sua istanza: rinnovò egli allora l'opposizione, e venne dal Tribunale dichiarata inammessibile: produsse appello avverso queste sentenze, e per averlo abbandonato, la G. C. civile confermò la sentenza impugnata con decisione di congedo, la quale passò in cosa giudicata per mancanza di opposizioni. Fu in tal modo, che il ruolo divenne definitivo, e fu fatto esecutorio con ordinanza dell' Intendente.

Non ha guari il Marchese di S. Eramo ha rinnovato il giudizio in prima istanza nella linea petitoriale, ripetendo però la medesima opposi-

zione fatta ne' due primi giudizii. Il Tribunale civile di Lecce l'ha accolta pel principio che le disposizioni del Real Decreto del 2 Maggio 1823 giovano nel possessorio, mentre lasciano ai debitori salvo il diritto di agire in petitorio, ed ha ordinato, che il Vescovo di Castellaneta tra'l termine di giorni quaranta dalla notifica della sentenza esibisca il titolo, pel quale pretende di esigere il canone disputato.

Non mi è d'uopo di lungo ragionare per chiarire le violazioni di legge, che in questa sentenza si riuniscono. Accogliendosi la identica opposizione del debitore già assorbita da' due primi giudicati, si sono questi distrutti, e si è caduto nel vizio del *bis petitum*. D' altra parte mentre si è riconosciuto in fatto, che la mensa abbia vinto nel giudizio possessoriale, e che trovasi nel possesso di esigere il canone in forza d' un titolo esecutivo qual' è il ruolo munito dell' ordinanza dell' Intendente le si è imposto il peso della prova nel petitorio, avendosi come per massima che non l' attore, ma il reo convenuto debba fornir prove sull' oggetto che viene in disputa.

Io prego V. E. di partecipare tali osservazioni tanto al Procurator del Re presso il Tribunale civile di Lecce, quanto al Procurator generale presso la G. C. civile di Trani, ove sarà prodotto l' appello in questa causa.

In tal congiuntura debbo manifestare a V. E., che dalla maggior parte de' Tribunali vengano malamente intese le disposizioni del Real Decreto del 2 Maggio 1823 intorno il giudizio sulle opposizioni de' debitori. Mi veggo perciò nella necessità di pregare ancora l' E. V. di voler dirigere a tutti i Procuratori presso i Tribunali una sua circolare per l' esatta intelligenza delle medesime, facendo loro osservare, che quando ai quadri pubblicati o non si fanno da' debitori opposizioni nel termine prescritto, o queste son rigettate, o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio in petitorio la sua prestazione, ha l' obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, ch' è titolo esecutivo.

Mi onori V. E. del suo riscontro.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLI. *Circolare per richiamarsi in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.*

Napoli, 3 Marzo 1830.

A TUTTI GLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Essendo io informato, che in alcuni luoghi del Regno non si osserva quanto dalle Regole di Sagra Liturgia, e dalla Polizia del Regno è stabilito relativamente alle processioni; trovo necessario di ricordare ad ogni Ordinario Diocesano che, ad eccezione delle processioni di Rito, statutarie ed abituali, non si possono le straordinarie, di penitenza, o di divozione, eseguire senza il permesso scritto del Vescovo, o di chi ne fa le veci; specialmente se si trattasse di processioni, che volessero farsi da un Comune all' altro.

Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima si compiacerà di dare le sollecite ed efficaci disposizioni, perchè sieno richiamati in piena osservanza i suddetti generali stabilimenti in cotesta Diocesi.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLII. *Ministeriale per chiamarsi al dovere il Regio Giudice di Cisternino che si ha attribuito la competenza della revisione de' conti dati dal Procuratore di quella Chiesa Ricettizia.*

Napoli, 10 Marzo 1830.

AL MINISTRO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Il Vescovo di Monopoli si è doluto, che il Giudice del Circondario di Cisternino, a ricorso di quel Arciprete Curato, e di quattro partecipanti di quella Chiesa Ricettizia, siasi attribuita la revisione de' conti dati dal Procurator di detta Chiesa ai deputati a norma dell' articolo 12 degli Statuti: e che il Tribunale civile della Provincia abbia dichiarato il Giudice del Circondario competente a procedere in simili contese. Dall' altra parte l' Arciprete e partecipanti suddetti appoggiano il loro ricorso al Giudice laico coll' art. XX del Concordato.

Su tale proposito ho l'onore di far rimarcare a V. E., che a norma delle Sovrane Generali Istruzioni per le Chiese ricettizie, tali controversie non possono essere dell'ispezione del Magistrato laico; poichè i Vescovi solo sono incaricati dell'esecuzione de' Piani, ed in caso di abuso vi è il ricorso al Sovrano che li ha approvati.

Male a proposito poi l'Arciprete ed i Partecipanti invocano l'art. XX del Concordato, poichè nel caso della Chiesa di Cisternino non vi è luogo a distinguere le cause Ecclesiastiche dalle cause degli Ecclesiastici, trattandosi qui di una Sovrana risoluzione in via amministrativa; ed ogni contesa, che potrà nascere sino all'intera esecuzione del piano, cioè sino alla Sovrana approvazione degli statuti, deve conoscerlo il Vescovo ed il Ministro degli Affari Ecclesiastici, richiedendolo il bisogno.

Ma anche quando una Chiesa Ricettizia avrà preso il posto, che le assegnano il Breve Apostolico *Impensa*, e le Sovrane generali Istruzioni, le cause, che la riguardano e che riguardano gli Ecclesiastici de' quali è composta, nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno Ecclesiastiche, secondo la vigente Polizia del Regno, di quelle delle altre Chiese Collegiate, e Ministeriali, non esclusa la rivisione de' conti del Procuratore ne' termini dell' art. XIII fondamentale degli statuti.

Ciò posto prego l'E. V. di mettere a dovere il Giudice del Circondario di Cisternino, e di dare gli ordini, che nella sua saviezza crederà convenienti riguardo all' attribuitasi rivisione de' conti del Procuratore di quella Chiesa, la di cui definitiva discussione appartiene in caso di reclamo esclusivamente all' Ordinario, secondo la Sovrana approvazione degli articoli fondamentali degli Statuti.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLIII. *Ministeriale sulla risoluzione de' dubbii promossi nelle provviste delle partecipazioni e de' Canonicati delle Cattedrali e Collegiate.*

Napoli, 13 Marzo 1830.

AL VESCOVO DI VENOSA.

V. S. Illustrissima e Reverendissima con suo rapporto de' 19 Febbrajo scorso, mi ha proposto i dubbj, se le partecipazioni nelle Cattedrali,

Collegiate, e Parrocchie, si debbano conferire senza il concorso prescritto dal Breve Pontificio *Impensa*; se sia lo stesso dei Canonicati nelle Cattedrali e Collegiate, i quali stanno in luogo di porzioni maggiori; se il servizio gratuito quatriennale debba cessare appena il partecipante è promosso al Canonicato; e se a tal servizio sia soggetto D. Antonio Zifarone commendato per uno de' Canonicati di cotesta Cattedrale, siccome pretende il Capitolo.

Di riscontro fo osservare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che le partecipazioni minori, o di semplici Ricettizie, o di Cleri Ricettizj annessi a Cattedrali, o a Collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del Breve *Impensa*, e delle Sovrane istruzioni generali de' 18 Novembre 1822.

Che le porzioni maggiori delle semplici Ricettizie van provvedute senza concorso, ad arbitrio del Vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore, giusta il Real Rescritto de' 2 Dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un Sacerdote extra-partecipante, giusta la massima stabilita dalla Commessione de' Vescovi, ed approvata da S. M. Le porzioni maggiori poi nelle Cattedrali e Collegiate, ossia le dignità o Canonicati delle medesime sieguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuta modificazione col piano.

Che colla Sovrana approvazione del piano di cotesta Cattedrale, della Collegiata di Lavello, e Cleri annessi, come pure delle Ricettizie di Spinazzola, e di Forenza, S. M. ha dichiarato abolito il servizio statutario e gratuito, dietro l' avviso della detta Commessione, la quale ha osservato, doversi dopo il Breve *Impensa*, e la Sovrane Istruzioni, riguardare come abusive sì fatte costumanze.

Che in conseguenza, attesochè i Canonicati di cotesta Cattedrale figurano nel piano come porzioni maggiori; ed attesa l' abolizione del servizio statutario; così il Canonico D. Antonio Zifarone, deve percepire dal dì del possesso del Canonicato i frutti intieri Canonicali al pari di ogni altro antico Canonico.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLIV. *Ministeriale la quale dichiara che nelle cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimonii Laici se ne diriga ufizio all' Autorità Locale per obbligarli a presentarsi in Curia.*

Napoli, 13 Marzo 1830.

ALL' ARCIVESCOVO DI CAPUA.

Il Ministro di Grazia e Giustizia mi ha fatto conoscere, che V. S. Illustrissima e Reverendissima ha chiesto al Procuratore Generale del Re presso la G. Corte Criminale di S. Maria di potersi avvalere di un usciere di quella Corte per citare i testimonj, che devono sentirsi in un processo, che si sta formando presso cotesta Curia.

Su tal proposito fo conoscere a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che prima dell' Occupazione Militare per le cause, che giusta la Polizia del Regno si agitavano nelle Curie Ecclesiastiche, dovendosi sentire testimonj laici, se ne dirigeva il corrispondente uffizio all' autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in Curia. I cursori poi delle Curie stesse citavano le persone in Clericato.

Pare, che in seguito delle disposizioni dell' articolo XX del Concordato trattandosi di cause veramente Ecclesiastiche, e di competenza delle stesse curie non sia disapprovabile l' antica pratica senza pregiudizio della Real giurisdizione, attesochè gli ordini al laico si danno dal Magistrato Laico.

Prevengo a V. S. Illustrissima e Reverendissima di aver scritto corrispondentemente al Ministro di Grazia e Giustizia.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco

XLV. *Circolare con cui si rimette il Real decreto per l' abolizione del dritto di spoglio.*

Napoli, 17 Marzo 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi S. M. degnata di abolire il dritto di spoglio, e per esso la prestazione del due per cento sulle rendite delle Mense in vita de' Vescovi, io rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia conforme

dell' analogo Real Decreto del 15 Novembre ultimo per intelligenza sua e di cotesta Amministrazione diocesana.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Napoli, 15 Novembre 1829.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec., duca di parma, piacenza, castro ec. ec., gran principe ereditario di toscana, ec. ec. ec.

Veduto l'oggetto dell'antico Monte frumentario, quello cioè di proteggere la destinazione a favore delle Chiese e de' poveri delle rendite de' beneficj vacanti, e degli acquisti de' vescovi, dipendenti dalle rendite della Chiesa, rinvenuti alla loro morte, e conosciuti sotto il nome di *spoglio*;

Veduto il provvedimento de' 7 marzo 1806, col quale in vece dello spoglio fu imposto a' vescovi di pagare in vita il due per cento sulle rendite delle Mense rispettive;

Veduta la risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 di giugno 1818, di esaminarsi cioè se questa prestazione dovesse continuarsi dopo l' ultimo Concordato, ove dello spoglio de' vescovi non si fa parola;

Veduto il parere della Consulta de' nostri dominj di qua del Faro;

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato degli Affari Ecclesiastici e delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il dritto di spoglio, e per esso la prestazione del due per cento sulle rendite delle Mense in vita de' vescovi, è abolito.

2. Tutte le quantità che da' vescovi non si trovino pagate fin ora per detta causa, saranno irrepetibili sia dal demanio, sia dalle amministrazioni diocesane; ed al contrario tutte le quantità per la stessa causa fin oggi pagate, saranno considerate come debitamente esatte.

3. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato

degli Affari Ecclesiastici e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

In assenza di SUA MAESTA' il RE
Mio Augusto Padre e Signore

Firmato, FERDINANDO, *Vicario generale.*

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle finanze, assente,
Firmato, CAMILLO CAROPRESO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

XLVI. *REAL RESCRITTO sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de' patrimonii sacri.*

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In seguito del desiderio espresso dal Consiglio Provinciale di Principato Ultra comunicatomi con Real Rescritto dal Ministro degli Affari Interni, sul modo di valutarsi i fondi per agevolare agli Ecclesiastici la costituzione dei patrimonj sacri; ed avuto riguardo al dubbio proposto sull' oggetto dal Procuratore del Re presso il Tribunale civile del 1.° Abruzzo Ultra da V. E. partecipatomi con suo pregevol foglio del 1.° Luglio scorso; S. M. incaricò la consulta generale del Regno, di discutere, e dare il suo avviso sull' assunto; con manifestare se la norma proposta per le anzidette due Provincie, si avesse potuto adottare per regola generale per qualunque costituzione di patrimonio sagro.

Ora coerentemente al parere della consulta medesima; la M. S. trovando opportuno di agevolare la costituzione de' sagri patrimonj e facilitare in tal modo la promozione dei giovani Chierici al Sacerdozio, specialmente nell' attuale circostanza, in cui il bisogno di aumentare il numero de' preti si fa spesso sentire in varie Diocesi del Regno; nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente mese, si è degnata di dichiarare. 1.° Che i Tribunali civili nell' esame de' sagri patrimonj si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca, ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo, e vivente il padre, nella discussione del diritto della legittima degli altri figliuoli. 2.° Che nella valutazione de' beni debbano stare, ad ozio-

ne della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell' art. 33 della legge de' 29 Dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l'imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all' apprezzo secondo il disposto degli articoli 35, e 104 della legge medesima. E che in tutt' i casi i duc. 50 debbano esser lordi di fondiaria.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. perchè si serva di farne l'uso conveniente. Napoli, 24 Marzo 1830.

Il Marchese Tommasi.

XLVII. *Ministeriale per la risoluzione del dubbio proposto nella esecuzione del piano intorno alla congrua dovuta al Parroco della Chiesa Ricettizia di Castelgrande.*

Napoli, 3 Aprile 1830.

AL VESCOVO DI MURO.

Con rapporto de' 28 Novembre del 1828 Ella propose il dubbio, se al Parroco della Chiesa Ricettizia di Castelgrande si avesse dovuto corrispondere subito l'intera congrua assegnatali col piano della medesima, o se attendersi che i partecipanti si fossero ridotti al numero col piano stesso stabilito, siccome essi sostenevano.

Su tal dubbio interrogai la Commessione de' Vescovi, cui aggiunsi di manifestare ancora, se la rendita delle porzioni da sopprimersi a misura delle vacanze si dovesse accrescere a' partecipanti, o se prima completarsi la congrua parrocchiale.

Intorno a questi dubbii la Commessione medesima ha opinato, che prima dell' approvazione del piano, essendo quella ricettizia innumerata, secondo le ha Ella assicurato, così debba la congrua dal Parroco darsi almeno per quello, che gli spetta a tenore del Concordato in annui duc. 150 (giacchè il numero delle anime di detto Comune è di 3008) sin da ora, e senza attendere le vacanze de' superflui al numero stabilito che per dritto partecipano; potendo rimanere i residui duc. 40 come una gratificazione a titolo di porzione minore, e come tale riceverne tanto, quanto gli altri partecipanti, sino alla totale sistemazione della ricettizia, che avrà luogo quando andranno a vacare le partecipazioni superflue.

Non avendo io, che apporre a questo avviso della Commessione de' Vescovi, lo manifesto a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua in-

telligenza e regolamento ed in riscontro del citato suo rapporto de' 28 Novembre 1828.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLVIII. *Ministeriale indicante che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le Amministrazioni diocesane.*

Napoli, 28 Aprile 1830.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

L' Amministrazione diocesana di Amalfi è stata citata innanzi al Tribunale civile di Salerno da' nipoti dell' ultimo defunto Arcivescovo Miccù, perchè venga astretta a procedere nel corso di giorni quindici all' aggiusto di rate, ed al pagamento delle somme, che spettano sulle rendite di quella mensa alla eredità del detto prelato, somme che si fanno da essi ascendere a duc. 8000.

Su tal proposito ho l' onore di far riflettere a V. E., che gli aggiusti di rate cogli eredi de' defunti titolari de' Beneficii debbon farsi dalle Amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che si trovano all' uopo emanate, e che perciò le dette Amministrazioni per tale oggetto non dipendono, che da questo Ministero. Nell' iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, nè è giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatore, e fare atti giudiziarii.

Per tutto ciò ho scritto con questa data all' Amministrazione diocesana di Amalfi di proceder subito all' aggiusto di rate cogli eredi del defunto Arcivescovo e di darne conto a questo Ministero; e prego intanto l' E. V. di dare al Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Salerno, le istruzioni analoghe onde l' Amministrazione stessa venga nella suddetta causa garentita ne' suoi diritti, e non ne abbia alcun danno.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XLIX. *Ministeriale per la risoluzione del dubbio proposto relativamente alle coazioni che si spediscono contro i reddenti morosi.*

Napoli, 1.° Maggio 1830.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI TERAMO.

Con rapporto de' 4 Febbrajo ultimo cotesta Amministrazione Diocesana propone il dubbio, se sia applicabile alle coazioni, che spedisce il Cassiere contro i reddenti morosi, l' articolo 70 del Real Decreto de' 30 Gennajo 1817 riguardante l' Amministrazione de' beni Demaniali.

Di riscontro io fo osservare all' Amministrazione medesima, che per effetto del Real Decreto de' 17 Novembre 1818 essa gode nell' esazione delle sue rendite gli stessi privilegj accordati agli stabilimenti di Beneficenza, e che in conseguenza nel far uso delle coazioni contra i reddenti suddetti deve strettamente uniformarsi alle disposizioni degli articoli 242 e 243 della legge de' 12 Dicembre 1816, dalla quale vengono regolati gli accennati stabilimenti.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

L. *Ministeriale per l' affrancazione di un censo, e pel reimpiego del capitale restituito.*

Napoli, 8 Maggio 1830.

A MONSIGNOR VESCOVO DI LECCE, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Respingo a cotesta Amministrazione diocesana la dimanda di D. Chiara Marigliani, e di D. Rosa Bello rimessami con rapporto del 22 prossimo scorso mese, colla quale, come eredi di D. Giuseppe Marigliani, chiedono di voler restituire un capitale di ducati cento per l' annuo censo di ducati cinque appartenente al Beneficio senza titolo vacato per morte del canonico D. Ignazio Marigliani.

Può l' Amministrazione convenire nella chiesta affrancazione del censo, colla condizione che il capitale di duc. cento sia versato nella Cassa del Ricevitor Generale della Provincia, a norma de' Regolamenti finanzieri, onde liberarsi nel modo che verrà stabilito pel reimpiego. Ciò eseguito, l' Amministrazione istessa, inteso il suo R. Procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de' 14 Gennajo, e 19 Aprile 1826 segnate a pag.

4 e 74 della quarta parte del Concordato per doversi simili capitali reimpiegare in iscrizioni sul gran libro, emetterà subito una deliberazione motivata per tal reimpiego, la quale verrà rimessa a questo Real Ministero coll'approvazione di V. S. Illustrissima e Reverendissima, onde sieno adempiute le altre formalità prescritte dal Real Rescritto circolare del 29 Marzo 1820.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LI. *Ministeriale che dichiara doversi, secondo la consuetudine, continuare a corrispondere lo stipendio al Sagrestano dal canonico ultimo di nomina della chiesa di Castelluccio, quando vaca un canonicato il cui titolare non avea tal obbligo.*

Napoli, 8 Maggio 1830.

A MONSIGNOR VESCOVO DI SORA, AQUINO E PONTECORVO, PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Con rapporto del 6 prossimo scorso mese l'Amministrazione diocesana di Sora facendo conoscere, che per antica consuetudine vigente nella Chiesa di Castelluccio il Canonico ultimo di nomina abbia l'obbligo di pagare al sagrestano della Chiesa medesima l'annuo stipendio di duc. 5, propone il dubbio se nella vacanza d'un Canonicato, il cui titolare non avea tale obbligo, debba esso sostenersi dall'Amministrazione diocesana sino alla riprovvista.

È da osservarsi in proposito che l'Amministrazione diocesana nella vacanza d'un Beneficio succede, e rappresenta sino a che non sia conferito, il titolare defunto, o rinunciante, e per conseguente come questi non è tenuto all'obbligo dello stipendio al sagrestano, ma dee continuarlo a somministrare a tenore della consuetudine il Canonico ultimo di nomina sino alla riprovvista del Canonicato vacante.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LII. *Ministeriale sullo stesso oggetto.*

Napoli, 8 Maggio 1830.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Io ho considerato, che le Amministrazioni diocesane nella vacanza de' Beneficii succedono e rappresentano ne' diritti, e doveri su di essi, i titolari defunti o rinuncianti. Non può in fatti concepirsi, che i titolari futuri ed incerti, che non ancora hanno acquistati diritti possano essere rappresentati. È questa una teoria legale che non ammette alcun dubbio, e che ha luogo tanto nelle successioni a titolo universale, che a titolo particolare.

Essa ben si applica al dubbio proposto dall' Amministrazione diocesana di Sora, se cioè nella Chiesa di Castelluccio, ove ha vigòre la consuetudine di pagarsi al sagrestano l' annuo stipendio di duc. cinque dal Canonico ultimo di nomina, debba tal peso sostenersi dall' Amministrazione diocesana nella vacanza d' un Canonicato, il cui titolare defunto o rinunciante nol soffriva. Quindi ho con questa data risposto alla detta Amministrazione, che non essa, ma l'ultimo Canonico dee continuare a somministrar lo stipendio al sagrestano sino alla riprovvista del Canonicato vacante, a tenore della consuetudine.

Serva ciò di riscontro al gentil foglio di V. E. del 21 p. p. mese relativo all' oggetto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LIII. *Ministeriale sulla irregolarità di un' ordinanza di sequestro per misura di conservazione del Regio Giudice di Laurino ottenuta del Sig. de Bellis che si dice patrono di un benefizio da più tempo sequestrato dall' Amministrazione Diocesana di Capaccio.*

Napoli, 12 Maggio 1830.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

L' Amministrazione diocesana di Capaccio sin dalla sua istituzione tiene sequestrato il vacante Beneficio sotto il titolo di S. Michele Arcangelo di Laurino. Non ha guari D. Diego de Bellis, che se ne dice patrono, ha ottenuto dal Regio Giudice di Laurino una ordinanza di sequestro per misura di conservazione notificata a tutti i reddenti onde non paghino

somma alcuna, ed ha citato innanzi al Tribunale l'Amministrazione stessa pel rilascio de' fondi, ed il pagamento de' frutti percepiti.

Io ho l'onore di fare osservare a V. E., che su'beni, i quali si trovano nella gestione delle Amministrazioni diocesane, non può valer sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro, che un'Amministrazione diocesana appone sulle rendite de' Beneficii vacanti non può esser tolto che o per ordine di questo Real Ministero, o per effetto d'un giudicato de' Tribunali Ordinarii sulla natura laicale del Beneficio, e dall'altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell'Amministrazione dee esser tolto, non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già con un privato debitore, ma con una Amministrazione ch'è sotto la tutela del Governo.

Prego perciò l'E. V. di dare le disposizioni che nella sua saviezza crederà opportune, perchè l'Amministrazione diocesana non sia lesa nei suoi dritti nè in questo nè per l'avvenire in altri casi simili.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

LIV. *MINISTERIALE che dichiara di non potersi formare il patrimonio sagro di un Ordinando sulla rendita nascente da capitali.*

Napoli, 22 Maggio 1830.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Secondo la lettera dell'articolo XXI del Concordato dovendosi il patrimonio sagro degli Ordinandi costituire in beni fondi: non può aver luogo il progetto di formarsi il patrimonio sagro per l'Ordinando Accolito D. Raffaele Napolano in rendita nascente da capitali, quand'anche si prendessero le precauzioni suggerite dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Principato Ultra con rapporto, che V. E. si è servita rimettermi con foglio del dì 12 corrente mese.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. FRANCO.

LV. *Circolare con cui si partecipa l' altra dal Ministro di Grazia e Giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni Reali decreti sull' efficacia de' ruoli de' debitori di censi.*

Napoli, 22 Maggio 1830.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro di Grazia e Giustizia sulle premure fattegli da questo Real Ministero, e da quello delle Finanze, ha diretto agli agenti del p. m. presso i Tribunali, le G. C., e la Suprema Corte di Giustizia la seguente Circolare sulla vera intelligenza de' Reali Decreti 30 Gennajo 1817 e 2 Maggio 1823 per la efficacia de' ruoli de' debitori de' censi delle pubbliche Amministrazioni, e del patrimonio della Chiesa. — Napoli 3 Aprile 1830. » Signori — Si sono doluti i Ministri degli Affari Ecclesiastici, e » delle Finanze, che in occasione di giudizj promossi dai debitori del » patrimonio Ecclesiastico, o del demanio tendenti ad impugnare il de- » bito, pel quale erano stati inscritti su' ruoli diffinitivi, renduti esecu- » torj ai termini de' Reali Decreti de' 30 Gennajo 1817, e de' 2 Maggio » 1823, talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza de' De- » creti medesimi, hanno opinato, che il patrimonio Ecclesiastico, o il » demanio creditore sia tenuto in tali giudizj esibire i titoli originarj del » credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo diffinitivo ese- » cutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa » la efficacia.

» Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza della in- » scrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da » parte del debitore istesso, esser luogo a giudizio petitoriale; poichè in » questo giudizio egli vi sta da Attore, suo è per legge il peso di dimo- » strare la sussistenza della promossa azione, senza che in alcun caso pos- » sa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che in fino a quan- » do il magistrato dietro le pruove offerte dal debitore non faccia diritto » diffinitivamente all' azione dello stesso, non può senza manifesta viola- » zione delle regole del diritto sospendersi la efficacia del ruolo esecuto- » rio. Questa efficacia non può cessare, che in conseguenza di sentenza, » la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo Collegio queste os- » servazioni, e nelle occasioni adempiere le funzioni del loro pubblico » Ministero nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legisla- » tive su la soggetta materia. »

*

Lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza, e regolamento nelle cause di questa natura.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVI. *Ministeriale con cui si osserva che de' reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi dall' Autorità laicale.*

Napoli, 26 Maggio 1830.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Vescovo di Oppido con suo rapporto del dì 29 dell'ultimo scorso mese mi ha fatto conoscere, ch'essendosi negata a taluni Canonici di quella Cattedrale, illegittimamente assenti dalla residenza, e dal Clero la parte di distribuzioni quotidiane corrispondente al tempo di loro mancanza, uno di essi ne ha reclamato presso il Tribunale civile della Provincia, in vece di adire la Curia Vescovile, come avrebbe dovuto praticare nei termini dell' art. XX del Concordato, e di varj posteriori Reali Rescritti.

Su tal proposito ho l' onore di manifestare a V. E., che le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo, che si costituisce da una parte de' frutti del Beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti ai Divini uffizj nelle Cattedrali e Chiese Conventuali. Sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' Divini uffizj medesimi, secondo la tassa, che suol definirsi dal Vescovo nel Sinodo Diocesano, e che giornalmente si esegue dagl' Individui Capitolari destinati a tale ufficio col nome di Puntatori. Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del Beneficio; e non si può senza assurdo sostenere, che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatura possa conoscersi dall' autorità laicale.

Ciò posto prego V. E. di dare sull' assunto quelle disposizioni, che nella sua saviezza crederà convenienti, trattandosi di una causa indubitatamente Ecclesiastica.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVII. *Ministeriale per determinare in quali mani gli Ecclesiastici chiamati a deporre ne' tribunali laici, debbano prestare il giuramento.*

Napoli, 26 Maggio 1830.

AL VESCOVO DI TROJA.

Con rapporto del dì 2 Marzo ultimo V. S. Illustrissima e Reverendissima, chiese conoscere in mano di chi dovessero prestare il giuramento gli Ecclesiastici chiamati a deporre come testimonj nei Tribunali laici. Avendo io pregato il Ministro di Grazia e Giustizia di dirmi il suo parere sull' assunto, egli mi ha manifestato, che le leggi, che regolano la procedura ne' giudizj criminali dispongono, che niun grado esonera le persone costituite in dignità, o in carica dall' obbligo di prestar testimonianza ne' giudizj medesimi avanti le autorità giudiziarie competenti: ed ai termini delle stesse leggi le autorità che ricevono la testimonianza devono ricevere anche il giuramento che l' accompagna; che sebbene ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi siasi dato il privilegio di prestar testimonianza in un modo particolare, pure la loro dignità non li esenta dal prestarla all' autorità giudiziaria, che si conferisce a riceverla nella loro abitazione uniformemente all' art. 553 delle leggi citate: e che l'ultimo Concordato non altera punto la determinazione delle enunciate Leggi, nella cui osservanza è interessata la pubblica tranquillità, determinazione invariabilmente eseguita in tutta l' estensione del Regno.

Uniformandomi io pienamente a quanto mi ha manifestato il prelodato Ministro di Grazia e Giustizia, lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima in riscontro al detto di lei rapporto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LVIII. *Ministeriale prescrivente che le spese del sequestro su i cespiti della vacante Mensa di Amalfi vadano a carico dell' Amministrazione diocesana.*

Napoli, 29 Maggio 1830.

AL VICARIO CAPITOLARE DI AMALFI PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Nel rapporto del 12 andante ho ricevuto lo stato de' censi, appartenenti alla Mensa vacante, che cotesta Amministrazione diocesana crede di non sottoporre a sequestro. Prima però di prendere una risoluzione all'oggetto, desidero di conoscere, se i nomi dei debitori di tali censi si trovano riportati ne' ruoli renduti esecutorii a' termini del Real decreto del 2 maggio 1823.

Il Ministro delle Finanze poi mi previene, che dal Regio Procuratore presso l' Amministrazione medesima si è promosso il dubbio, se le spese di sequestro su tutti i cespiti della Mensa debbano andare a carico degli eredi del titolare defunto, o di essa Amministrazione. Essendo tali spese dirette ad assicurare le rendite de' beni della Mensa durante la vacanza, esse non riflettono sugl' interessi degli eredi dell' ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, da cui dovranno esser le rendite depurate nell' aggiusto di rate tra l' Amministrazione ed il futuro Arcivescovo.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LIX. *Circolare per agevolare la costituzione del sagro patrimonio, e promuovere così il sacerdozio.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ.

In seguito delle rimostranze del Ministro di Grazia e Giustizia, e di quello degli Affari Interni, tendenti ad eliminarsi le difficoltà che s' incontrano nella valutazione de' fondi costituiti in patrimonio sagro agli ordinandi delle Chiese del regno, per l' esatto adempimento dell' art. XXI del Concordato, trovandosi da S. M. opportuno di agevolare la costituzione de' sagri patrimonj, e facilitare in tal modo la promozione de' gio-

vani Chierici al sacerdozio, specialmente nelle attuali circostanze in cui il bisogno di aumentare il numero de' preti si fa spesso sentire in diverse diocesi del regno, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 dello scorso Marzo, si degnò la M. S. dichiarare, previo il parere della Consulta Generale del Regno:

1.° Che i tribunali civili nell' esame de' sagri patrimonj si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli.

2.° Che nella valutazione de' beni debbano stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile accettandolo per rendita effettiva, o alle norme contenute nell' art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitolo ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all' apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutti i casi i ducati cinquanta debbano essere lordi di fondiaria.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 29 Maggio 1830.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
ANTONINO FRANCO.

LX. *REAL RESCRITTO che contiene alcune modificazioni all' art. XVII degli statuti per le Chiese ricettizie.*

AGLI ORDINARJ DEI REALI DOMINJ.

Coll' art. XVII degli statuti per le Chiese ricettizie approvati da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 6 Settembre 1824, è stabilito che nelle partecipazioni delle divisate Chiese non saranno ammessi, secondo il Real Rescritto de' 18 febbrajo 1824, se non quei Chierici che sono prossimi a conseguire l' ordine del suddiaconato; e che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo, vacherà di fatti la porzione, e si aprirà l' esame per altri concorrenti.

Or la Commissione de' Vescovi incaricata dell'esame de' piani delle Chiese ricettizie nell' esaminare gli statuti per le Ricettizie di Biccari e di Castelluccia Valmaggiore in diocesi di Troja, ha proposto di modificarsi il divisato articolo per le due cennate Chiese, e per tutte le Ricettizie di altre diocesi i di cui piani sieno stati sovranamente approvati, nel senso:

Che spirato il sesto mese senza che un Chierico ammesso alla partecipazione siesi ordinato suddiacono, si aprirà il concorso per la provvista di tal partecipazione; purchè per disposizione del Vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l'ordinazione del Chierico medesimo per maggior apparecchio:

E che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato, potranno ammettersi al concorso quei Chierici, i quali si trovano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed abbiano dato saggio del loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche sia in seminario sia in altra scuola, servendo qualche Chiesa di ordine del Vescovo con segni bastantemente chiari di loro chiesastica vocazione.

Avendo io rassegnato a S. M. queste modificazioni proposte dalla Commissione anzidetta al surriferito articolo, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 2 corrente mese di maggio, si è degnata di approvarle, ordinando che abbiano luogo eziandio per tutte le Ricettizie i di cui piani sieno stati Sovranamente approvati.

Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 29 Maggio 1830.

IL MARCHESE TOMMASI.

LXI. *Ministeriale che contiene alcune osservazioni contrarie al rapporto del Procurator Generale del Re presso la Corte suprema di Giustizia sulla rivindica a pro della Real Corona del Legato pio Mandatorizio.*

Napoli, 12 Giugno 1830.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Nel pregevol foglio di V. E. del 5 p. s. mese ho ricevuto le copie di due rapporti del Procurator Generale del Re presso la suprema Corte di Giustizia relativi alla causa di rivindica a prò della real Corona del legato pio Mandatorizio come devoluto. Crede questo Magistrato, che sia nullo il giudizio agitato, tanto nel tribunale civile, che nella G. C. di Trani, perchè nè l'Amministrazione diocesana di Ruvo, nè gli agenti del

pubblico Ministero presso i detti Collegii giudiziarii aveano qualità per sostenerlo, ma che il solo Intendente della Provincia rappresentante il Demanio potea esserne l' attore; e da ciò conchiude, che lungi di farsi discutere il ricorso per annullamento innanzi alla Corte suprema, debba piuttosto l'Intendente produrre l'opposizione di terzo avverso il giudicato.

Io al contrario fo riflettere a V. E., che nel 1821, epoca in cui venne questo giudizio istituito, non già il Demanio, ma la sola Amministrazione diocesana di Ruvo avea qualità per agire. Dalla copia del real rescritto circolare, che ho l' onore di qui compiegarle, osserverà l' E. V., che sin dal 29 Gennajo 1820 vennero sottratti alla gestione del Demanio, e passati sotto quella delle Amministrazioni diocesane non solamente i beni delle Cappellanie devolute già consegnati alle medesime Amministrazioni, ma *per ispeciale facoltà* loro concessa dal Re anche quelli delle Cappellanie che nel tratto successivo sarebbero vacate. Ora a' termini dell' art. 1.° delle Istruzioni generali sovranamente approvate a' 31 ottobre 1818 le Amministrazioni diocesane sono autorizzate ad istituire giudizii di rivindica de' beni usurpati, che vanno soggetti alla loro gestione. Sarebbe di fatto inconcepibile, che il Demanio, il quale non dee avere alcuna ingerenza ne' beni delle Cappellanie devolute, dovesse a sue spese rivindicarli per darne poi immediatamente il possesso, e la gestione alla rispettiva Amministrazione diocesana.

Che poi dopo il Real Decreto del 27 Ottobre 1825 i soli agenti del pubblico Ministero presso i Collegi giudiziarii avessero dovuto proseguire il giudizio è della massima evidenza. Per questo decreto furono essi incaricati di far da parti principali in tutt' i giudizii *relativi a' diritti di regalia* e di regio patronato sopra Badie, Beneficii, *ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura.* E tanto è vero, che dopo il citato Decreto neppure il Demanio può aver parte in tali giudizii, che l' Amministrazione diocesana, la quale sola profitta del giudicato, ha l' obbligo di anticipare le spese della lite per l' altro Real Decreto del 17 Luglio 1829.

Per tali riflessi io non posso annuire al parere manifestato dal Procurator generale, e prego l' E. V. d' ingiungergli di partecipare il contenuto nella presente alla Corte suprema, onde l' abbia presente nella sua decisione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXII. *Ministeriale che dichiara di non esser adattabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 marzo 1830 su i patrimonii sagri.*

Napoli, 16 Giugno 1830.

AL VESCOVO DI ANGLONA E TURSI.

Da ora innanzi la Sovrana risoluzione resa nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 12 dello scorso Marzo relativa a' patrimonj sagri per l' esatto adempimento dell' art. 21 del Concordato, e diramata a tutti gli Ordinarj con Circolare de' 29 Maggio prossimo passato dev' esser la regola per la costituzione del sagro patrimonio, che suole assegnarsi con beni fondi particolari. Ma la detta Sovrana risoluzione non è adattabile alle partecipazioni che nelle ricettizie povere si stabiliscono in duc. 40; dovendosi in questo caso esattamente osservare il Real Rescritto del dì 1.° Gennajo 1823.

Dichiaro ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima in riscontro al dubbio da Lei promosso sull' oggetto con rapporto del dì 8 Maggio scorso.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXIII. *Real rescritto che dichiara competere all' Autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i PP. Scolopii ed il Capitolo Cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.*

AL VESCOVO DI RUVO E BITONTO.

Sulla controversia de' PP. Scolopj di Ruvo e quel Capitolo Cattedrale circa le funzioni liturgiche, che il Capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella Chiesa de' detti PP. portandovi a seppellire de' Cadaveri e specialmente per la Croce eretta; S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 17 del corrente mese ha ordinato dover le parti adire così nel possessorio, che nel petitorio l' autorità Ecclesiastica competente, alla quale durante la causa egualmente compete di dare quelle provvidenze interine, che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione

de' cadaveri e di prevenire ogn' inconveniente e disturbo, farà giudicare necessarie.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima di riscontro al suo rapporto degli 8 del trascorso mese di Gennajo per l' esecuzione, facendone intese le parti. Napoli, 23 Giugno 1830.

Il Marchese Tommasi.

LXIV. *Ministeriale per reprimere alcuni abusi introdotti nella Chiesa di Foggia dagli Amministratori comunali.*

Napoli, 3 Luglio 1830.

AL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

Il Vescovo di Troja con suo rapporto in data degli 8 prossimo passato Giugno mi ha riferito che trovandosi nel Comune di Foggia in S. Visita tempo fa, ravvisò il seguente disordine, cioè che i Sindaci, ed eletti *pro tempore* usurpano con indifferenza l' uso di cuscini e di strato nella Chiesa, che dicono di loro patronato, con rendere comuni tali abusi ad altri rami amministrativi di loro dipendenza, come ai Governatori così detti della Cappella della Madonna. Tali abusi preintese che si sarebbero accresciuti maggiormente nella passata ricorrenza del Corpus Domini, a segno che il divisato Vescovo si astenne d' intervenire nella processione, appunto perchè il Sindaco di quel Comune ordinò, che passando la processione medesima per le Chiese avessero fatto trovare messi i cuscini.

Ciò posto essendo le pretensioni del Sindaco, e degli eletti, non che de' Governatori delle Chiese di laica fondazione, contrarie non meno alle regole Canoniche, che alla Polizia del Regno; prego l' E. V., perchè secondando le vedute del Vescovo Diocesano, tendenti al rispetto e decenza de'sagri tempj, dia provvedimenti onde siano messi a dovere nel caso di cui si tratta gli Amministratori Comunali, e delle Chiese di laica fondazione, e non abbia luogo sull' assunto novità contraddetta dalla disciplina Ecclesiastica e polizia del Regno.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

*

LXV. *Ministeriale per la risoluzione di alcuni dubbii insorti nell' esecuzione del piano per la Ricettizia di Picerno.*

Napoli, 14 Luglio 1830.

AL VESCOVO DI MARSICO E POTENZA.

Rispondendo a' quattro dubbj, che V. S. Illustrissima e Reverendissima con rapporto del dì 6 Aprile scorso ha enunciato essere insorti nella esecuzione del piano, da S. M. approvato, per la Ricettizia di Picerno; sono a dirle coerentemente all' avviso della Commessione de' Vescovi, quanto siegue.

1.° Quante volte in coteste due Diocesi, per uso e pratica, le verifiche delle dispense Apostoliche, ed altro circa il matrimonio, siensi fatte dai Vicarj Foranei, e non dai Parrochi, deve ciò continuarsi in avvenire, e quindi V. S. Illustrissima e Reverendissima può stabilire per tali proventi secondo l' uso.

2.° Nell' associazione de' cadaveri, prelevata pel Parroco la doppia porzione, sia che intervenga egli, o il suo sostituto da lui delegato, secondo che trovasi stabilito con l' articolo XIX delle Sovrane istruzioni; le grana 25, che riceve oltre la cennata porzione doppia, per la benedizione del cadavere, debbono, come diritti di stola nera, spettare nella ripartizione generale de' dritti minori, metà al Parroco, e metà ai Partecipanti: giusta l' articolo XVIII delle citate istruzioni, essendo questi diritti minori e non eccettuati dalla Circolare de' 22 Ottobre 1823.

3.° La doppia porzione fissata coll' articolo XIX delle istruzioni sudette dee godersi dal Parroco non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla Chiesa, ma in tutto ciò di funzioni, che han luogo presente il cadavere; mentre le funzioni non presente il cadavere condotto in sepoltura non fan parte della così detta associazione.

4.° V. S. Illustrissima e Reverendissima ha giustamente inibito al Parroco di Picerno di prendersi la doppia porzione nelle messe votive ed in tutto ciò, che è avventizio: locchè deve mantenersi in appresso; essendosi stabilito, che la porzione doppia è dovuta al Parroco per le sole associazioni de' cadaveri, e che i diritti di stola bianca e nera, così detti minori, debbano essere metà al Parroco (esclusi gli eccettuati ove prende l' intero); nè l' assistenza alle messe cantate, siano votive, siano di altra natura, nè l' intervento alle funzioni Ecclesiastiche nelle

quali vi è quotidiana distribuzione, possono chiamarsi diritti di stola bianca e nera.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXVI. *Ministeriale sul giudizio introdotto dal Canonico Cerrone per la rimozione del sequestro apposto dall' Amministrazione diocesana di Teramo sopra le prebende del Preposto e di un Canonico della Chiesa di S. Gio: Battista in Castelnuovo.*

Napoli, 4 Agosto 1830.

A S. E. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Essendo vacate nella Chiesa di S. Gio: Battista in Castelnuovo la prebenda del Preposto e quella d'un Canonico, l'Amministrazione diocesana di Teramo vi appose il sequestro, e ne procedette agli affitti col comprendere in essi anche la esazione delle decime che a tali Beneficii si trovano annesse.

Per più anni è stata l'Amministrazione nel pacifico possesso delle rendite senza opposizione alcuna, ma nel doversi rinnovare l'affitto de' beni componenti la prebenda canonicale, il canonico superstite in quella Chiesa D. Serafino Cerrone pretese di doversi togliere a suo beneficio il sequestro, sostenendo di essere quella Chiesa ricettizia, e le partecipazioni dipendere da massa comune insequestrabile.

Presi tutti gli schiarimenti opportuni, disposi in data del 14 Novembre 1829 che le sole decime in grano formanti massa comune erano insequestrabili, e che per tutto il dippiù il sequestro era stato ben apposto dall' Amministrazione.

Poco contento forse il Canonico Cerrone di questa risoluzione adì il Tribunale civile di Teramo dimandando che si fosse ordinato di togliersi interamente il sequestro, ed obbligata l'Amministrazione a render conto de' frutti percepiti dal giorno della vacanza. Il Tribunale ha accolta interamente questa dimanda prima in contumacia dell' Amministrazione, e poi in grado di opposizione.

Io ho ingiunto all' Amministrazione diocesana di produrre l'appello.

Fo intanto riflettere a V. E., che il vedersi se in una Chiesa collegiale o ricettizia che sia esista veramente quella che dicesi massa comune, e conseguentemente se nelle vacanze possa darsi luogo al sequestro dell' Amministrazione diocesana è una questione, la cui soluzione è nelle istruzioni particolari date da questo Real Ministero, che solo può farne l' applicazione in ciascun caso, e quindi non può esser questa materia giudicabile da' Tribunali Ordinarii. Per tutto ciò io prego l' E. V. a dare le analoghe istruzioni al procurator generale del Re presso la G. C. Civile di Aquila onde procuri che venga in grado di appello la sentenza de' primi giudici riformata, e si dichiari di non esservi luogo a deliberare.

Mi obbligherà sommamente l' E. V. coll' onorarmi di riscontro.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXVII. *Circolare su i documenti rilasciati da' Parrochi per l' ammessione de' volontarii nell' armata.*

Napoli, 14 Agosto 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

In seguito de' divisamenti del Comando Generale dell' esercito, diretti ad evitare le difficoltà, per l' ammissione de' volontarj nell' armata, nascenti dall' esibizione de' documenti; il Ministro della Guerra e Marina ha premurato di prescriversi alle rispettive Autorità, che presentandosi ad essi individui disposti a seguire la carriera militare, onde ottenere i documenti necessarj, si spediscano questi prontamente colla nota *per solo uso militare*; e di chiamarsi le stesse Autorità risponsabili del ritardo dell' invio di tali documenti: essendosi osservato che nell' attenzione di essi, han cambiato volontà molti individui già posti a sussistenza nei corpi, con danno notabile dell' Erario, e perdita di buona gente.

Tendendo i divisamenti del Comando Generale, e le premure del cennato Ministro al retto disimpegno del Real Servizio; V. S. Illustrissima e Reverendissima avrà cura di disporre l' occorrente, onde i Parrochi, ed

altre persone ecclesiastiche, incaricate della spedizione di sì fatti documenti, vi si conformino esattamente nella parte che li riguarda.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXVIII. *Ministeriale su i reclami innoltrati dalla Badessa delle Benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel Vescovo sull' amministrazione temporale del Monistero.*

Napoli, 20 Agosto 1830.

A MONSIGNOR VESCOVO DI CONVERSANO.

In seguito dell' esposizione fatta da V. S. Illustrissima e Reverendissima de' disordini introdotti nell' Amministrazione della temporalità del Monistero delle Benedettine di Conversano e dell' abuso scandaloso che si facea dell' autorità delle Religiose nel regolar l' economia delle ricche rendite del medesimo, e de' danni per tal causa derivati a quella Comunità, specialmente per le ingenti somme arretrate e negligenza nel prendere le iscrizioni ipotecarie de' Capitali molti della Comunità medesima: ed in seguito di ciò che le scrissi in data de' 14 del trascorso Aprile di poter far uso della sua facoltà per adottar misure straordinarie repressive di tali abusi; si è doluta ripetute volte la Badessa dello stesso Monistero ed ha reclamato avverso le disposizioni date a tal oggetto da V. S. Illustrissima e Reverendissima come contrarie alle costituzioni dell' Ordine, alla regola Tridentina, ed alle decisioni della S. C. del Concilio, e tendenti ad invadere l' autorità immediata ch' essa per ragion dell' ufficio ha sulla temporalità della Comunità che regge.

Manifesterà Ella in mio nome alla detta Badessa e Comunità non potersi porre in dubbio che per la temporalità de' Monisteri di Monache non esenti gli Uffiziali si destinano immediatamente dalle Superiore dei Monisteri. Gli Ordinarj i quali sono i moderatori di quanto riguarda lo spirituale, hanno sul temporale la tutela e vigilanza per tenerne lontano ogni abuso oltre il dritto di autorizzar le spese straordinarie a rivedere i conti de' Monisteri medesimi. Ciò è il corso regolare dell' Ammini-

strazione, e sarebbe turbar l'ordine stabilito dalle regole Canoniche e costituzioni dell' Ordine, se un Vescovo volesse chiamare a se perpetuamente l'Amministrazione immediata della rendita delle Comunità, e destinar gli Uffiziali per la gestione di essa ed esazione fuori clausura.

Nel caso di cui si tratta, e colle disposizioni che V. S. Illustrissima e Reverendissima ha potuto dare, non ha certamente inteso di trarre a lei i diritti della Badessa, ed amministrar le rendite di quella Comunità perpetuamente: sì bene colla sospensione degli Ufficiali Ordinarii eletti dalla Badessa, e rimpiazzo temporaneo di essi, in forza della sua facoltà ha adottato misure straordinarie onde eliminar gli abusi scandalosi, che hanno avuto luogo nell' Amministrazione degli averi del Monistero, rimetter l'ordine nell'economia di esso, e riparare i mali che ne son derivati.

Ciò posto V. S. Illustrissima e Reverendissima insinuerà alla detta Badessa di uniformarsi a quanto per il bene del Monistero è stato da lei disposto; ed Ella non eccederà da sua parte i limiti di sua giurisdizione secondo le leggi ecclesiastiche.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
ANTONINO FRANCO.

LXIX. *MINISTERIALE perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle Corporazioni religiose ripristinate, e riguardanti censi bollari o capitoli di piccola rendita.*

Napoli, 28 Agosto 1830.

ALLA COMMISSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia mi ha partecipato di essersi S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 16 del corrente Agosto degnata ordinare che per le Corporazioni religiose ripristinate, le quali abbiano scarsa dotazione, e questa composta di molti piccoli censi o capitali, le iscrizioni ipotecarie in favore delle Corporazioni stesse, riguardanti censi bollari o capitali dell'annua rendita ciascuno di duc. cinque o meno, sieno notate a credito, salvo al rispettivo Conservatore delle ipoteche il dritto

di riscuotere per le vie legali i corrispondenti diritti d'iscrizione delle parti debitrici a norma delle vigenti leggi; e che la dichiarazione delle Corporazioni, le quali debbano godere di tale beneficio, venga rilasciata per via del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

Mi affretto a dare di tutto ciò comunicazione alla Commissione Esecutrice del Concordato per intelligenza sua e delle Corporazioni religiose suddette, e perchè si compiaccia rimettermi sollecitamente un esatto e distinto notamento di quelle fra le Corporazioni enunciate, che ai termini della suddetta Sovrana Risoluzione sieno nella circostanza di poter godere del beneficio accordato con la medesima, con la indicazione de' censi e capitali alle medesime assegnati, e della rispettiva rendita.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
ANTONINO FRANCO.

LXX. *REAL RESCRITTO circolare per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' Vescovi.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il sistema finora praticato nelle Amministrazioni Diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' Vescovi, ed altri titolari Ecclesiastici al tempo della vacanza delle rispettive Chiese o Beneficj, ed a' novelli Vescovi, o titolari, è stato, per la ripartizione de' frutti civili, quello del cominciamento della rendita di ciascun fondo. E tale sistema fu seguito nelle istruzioni, che sull' oggetto di accordo tra questo e'l Real Ministero delle Finanze vennero date a tutte le Amministrazioni Diocesane con Circolare del 12 Luglio 1828.

L' esperienza intanto ha mostrato che siffatto metodo lungi di facilitare le operazioni contabili degli aggiusti, le implica e le imbarazza, e spesso con risultamenti anche inesatti. Imperocchè per fissarsi l' anno colonico ora bisogna consultare l' uso diverso de' luoghi, ora i contratti, alle volte le diverse epoche de' maturi, ed altrevolte quelle de' pagamenti effettivi, spesso si dubita ancora della norma come nel contratto perpetuo di enfiteusi, del quale ordinariamente s' ignora il cominciamento, o l' epoca del maturo della rendita non è marcato; infine tanti particolari aggiusti quanti sono i cespiti di rendite.

A rendere il metodo semplicissimo, S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 prossimo passato mese, approvando il parere emesso dalla Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro, si è degnata di ordinare che nell' aggiusto delle rate, si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della Legge si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l'anno civile e naturale dal 1.° Gennajo al 31 Dicembre, e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del Beneficio, che nel corso di un anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il Beneficio è pieno, e dell' Amministrazione Diocesana pel tempo della vacanza.

Nel Real Nome partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana siffatte Sovrane risoluzioni, onde ne curi l'esatta osservanza, accusandomi intanto la ricezione della presente. Napoli 11 Settembre 1830.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXI. *Circolare con cui si rimette il Real Decreto per la competenza delle cause d' interesse di Regio patronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro dritto di regalia.*

Napoli, 22 Settembre 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Con Real Decreto del dì 29 del prossimo passato Agosto S. M. si è degnata dichiarare il Tribunale Civile competente per la cognizione delle cause d' interesse di Regio patronato, delle Regie fondazioni Ecclesiastiche, delle servitù che si volessero introdurre sopra gli edificj di Regio uso, di Regio patronato, di Regia fondazione ecclesiastica, e case Religiose anche in possessorio: lasciando la M. S. alla competenza de' Giudici di Circondario le azioni de' titolari di Beneficio di Regio patronato per l' esazione degli estagli dei fondi, ove non cada quistione sul titolo stesso, e le semplici denunzie della nunciazione di nuova opera sopra tali beni.

Rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissma copia conforme del detto Real Decreto per sua intelligenza, regolamento e corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

Quisisana 29 Agosto 1830.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec., duca di parma, piacenza, castro ec. ec., gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Vedute le leggi sull' ordinamento giudiziario de' 29 Maggio 1817 pei nostri Reali dominj di qua del Faro, e de' 7 Giugno 1819 pei nostri Reali dominj di là del Faro;

Veduto il Real Decreto de' 18 Novembre 1823 per lo divieto di fabbricare o fare innovazioni nei fondi e luoghi privati in quella distanza donde possa esservi introspetto ne' palazzi e negli altri edifizj di Regio uso;

Veduto il Real Decreto de' 27 Ottobre 1825, col quale i nostri Procuratori presso i Collegj Giudiziarj sono incaricati di sostenere e difendere in giudizio i dritti di regalia e di Regio patronato;

Veduta la legge de' 21 Giugno 1826 sul divieto degl' introspetti degli edificj vicini a quelli de' Monasteri, e de' Conservatorii di tutela o di educazione di donne;

Veduto il Real Decreto de' 27 Agosto 1829 che ha rapporto al Decreto di sopra cennato de' 18 Novembre 1823;

Veduto finalmente il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le cause d' interesse di Regio patronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche e di ogni altro dritto di regalia, appartengono esclusivamente ai Tribunali civili qualunque sia la somma che si domandi, o la natura dell' azione.

Art. 2. Appartengono altresì a' Tribunali Civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edificj di regio uso, di regio patronato, di regia fondazione ecclesiastica, e sopra case religiose, anche in possessorio.

Art. 3. Non pertanto sono della competenza de' giudici di circondario le azioni degli intestatarj dei beneficj di regio patronato per la esazione degli estagli de' fondi nascenti da titoli di affitto, ed in cui non cada quistione sul titolo stesso.

Art. 4. Le denunzie di nunciazione di nuova opera intorno a tali beni debbono farsi innanzi a' giudici di Circondario; ma appartengono ai Tribunali Civili i giudizj sul dritto della nunciazione e sulle azioni possessorie che ne dipendono.

Art. 5. Ne' casi di nunciazione di nuova opera, o di attentati qualsivogliano, possono i giudici di Circondario, a dimanda delle parti, verificare lo stato materiale de' fondi sopra cui si pretende di essere avvenute le innovazioni; de' quali atti potranno valersi le parti nel giudizio innanzi a' Tribunali Civili.

Art. 6. Le disposizioni del presente Decreto non derogano alle disposizioni della legge de' 12 Dicembre 1816, alle leggi del Contenzioso amministrativo de' 21 Marzo e 11 Ottobre 1817, ed ai privilegj per la esazione concessi ai corpi morali.

Art. 7. Dichiariamo di non esistere servitù di ogni specie sopra gli edificj di regio uso, senza una espressa nostra concessione.

Art. 8. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, e di casa Reale e degli ordini Cavallereschi, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati ciascuno per la sua parte della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese Tommasi.

LXXII. *Ministeriale sulla provvista del Priorato della Cattedrale di Andria di patronato Comunale.*

Napoli, 22 Settembre 1830.

AL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

Col pregiatissimo ufficio del dì 21 del prossimo passato Agosto V. E. si è servita domandar quel che io pensi sulla provvista del Priorato della Cattedrale di Andria, di patronato Comunale, vacato per morte di D. Paolo Nita, che l'Intendente della Provincia ha reclamato di annullarsi perchè illegalmente eseguito dal Vescovo *jure devoluto*, in pregiudizio de' diritti del Comune. In seguito dei dettagli ricevuti dal Vescovo sull'assunto mi do l'onore di fare osservare a V. E., che per le regole Canoniche ne' casi di vacanza di Beneficj Ecclesiastici di patronato laicale chiunque li rappresenti, sia individuo o Comunità, escluso solo il patronato Regio, debbano i patroni presentar fra 4 mesi il candidato, elasso il qual termine l'ordinario istitutore può liberamente provvedere la vacanza; e non già per diritto di devoluzione. È massima Canonica che riguarda i collatori ordinarii di simili beneficj il non uso a tempo opportuno del patronato, lungi dall'operar devoluzione, rende il Beneficio esente da tal servitù, e libera la provvista al collatore ordinario. Il termine di quattro mesi era più che sufficiente all' Intendente il quale per le leggi amministrative dovea approvar l'atto della nomina due volte fatto da quel Decurionato, onde raccogliere le notizie, che potessero riguardare le qualità del soggetto, essendo straniere alle sue attribuzioni le indagini commesse sull'istituzione, ed erezione in titolo del Priorato, non che giusta il ritardo dell'approvazione della nomina. Poste queste osservazioni io veggo tutto regolare il procedimento del Vescovo di Andria in questa occasione e degno del suo zelo il pensiero di non differire ulteriormente in pregiudizio del servizio di quella Cattedrale, la provvista del Priorato in quistione quinta Dignità del Capitolo, la quale per altro è caduta in persona fornita di meriti e requisiti, e che due volte si era indicata dal Decurionato.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXIII. *Circolare con cui si trasmette il Real Decreto per estendere a quattro anni la durata degli affitti de' beni affidati alle Amministrazioni diocesane.*

Napoli, 25 Settembre 1830.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 29 prossimo scorso mese si è degnata di estendere a quattro anni la durata degli affitti de' beni affidati alle Amministrazioni diocesane, che coll' articolo 3.° del Regolamento del 9 Settembre 1828 venne limitata a tre anni.

Io rimetto a cotesta Amministrazione diocesana una copia conforme dell' analogo Real Decreto, perchè ne curi l' adempimento, e me ne accusi la ricezione.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

Napoli, 29 Agosto 1830.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto l' Articolo 3 del regolamento per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane, approvato con nostro Real Decreto de' 9 Settembre 1828;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È estesa a quattro anni la durata degli affitti de' beni affidati alle Amministrazioni Diocesane, che col citato articolo del Regolamento venne limitata a tre anni; ferme rimanendo le altre disposizioni contenute nello stesso Articolo, circa gli affitti de' boschi e delle selve cedue.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segetario di Sta-

to degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato	*Il Consigliere Ministro di Stato*
Ministro Segretario di Stato	*Presidente interino*
degli Affari Ecclesiastici	*del Consiglio de' Ministri*
Firmato, MARCHESE TOMMASI.	Firmato, MARCHESE TOMMASI.

LXXIV. *CIRCOLARE per la risoluzione del dubbio promosso circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel Clero ricettizio annesso alla Cattedrale di Bitonto, onde servir di norma nella esecuzione de' piani approvati per le Chiese ricettizie.*

Napoli, 16 Ottobre 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi rimesso all'esame della Commissione de' Vescovi il dubbio promosso dal Vescovo di Bitonto circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel Clero ricettizio annesso alla Cattedrale di Bitonto in seguito della Sovrana approvazione del piano; la detta Commissione ha opinato, che trattandosi di Ricettizia numerata, il piano deve porsi gradatamente in esecuzione, secondo gli stabilimenti generali e 'l Real rescritto circolare del dì 1.° Novembre 1823; acciò i Partecipanti legittimamente entrati prima della Circolare de' 27 Ottobre 1819 non soffrano detrimento alcuno circa il di loro fruttato. Con che però deve l'Ordinario osservare, se la sospensione per molti anni delle provviste di partecipazioni abbia portato ai partecipanti antichi aumento di rendita, oltre di quello che godevano in Ottobre 1819. Poichè se così fosse, si dovrà livellare provvisoriamente il fruttato delle antiche partecipazioni a quel tanto che rendevano nel 1819; e darsi il dippiù ai partecipanti entrati, o da entrare: non facendosi in tal modo torto per alcun conto agli antichi partecipanti.

Essendo coerente alle Sovrane disposizioni generali quanto si propone dalla Commissione de' Vescovi, lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, onde le sia di norma nell'esecuzione de' piani già defi-

nitivamente approvati per le Chiese Ricettizie ch' erano di loro natura numerate prima del nuovo sistema.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXV. *Circolare per moltiplicare i mezzi d' istruzione nelle principali verità della nostra Sacrosanta Religione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle.*

Napoli, 20 Ottobre 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà il Re N. S. bramando che non siavi tra suoi sudditi chi non abbia la cognizione delle principali verità della nostra Sacrosanta Religione, ha tutta la premura di vedere moltiplicati i mezzi d' istruzione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle, convinta che l' ignoranza di tali verità sia la madre feconda di ogni vizio. Temendo quindi la M. S. che non in tutte le Parrocchie, o Chiese Soccorsali si osservi l' antico lodevole sistema di farsi la Dottrina Cristiana nei giorni di Domenica ai fanciulli e fanciulle, vuole che si ripigli un tale sistema ove siasi trascurato, e si faccia con fervore e metodo ove attualmente si pratica; e che la Dottrina Cristiana s' insegni in tutte le Chiese Parrocchiali e Soccorsali nelle Domeniche, e si faccia ancora nelle Cappelle rurali, ove suole accorrere della gente di Campagna per l' adempimento del Precetto di udir la S. Messa.

Potrà all' uopo V. S. Illustrissima e Reverendissima eccitare lo zelo de' Parrochi allo adempimento di questo loro dovere, ed inoltre destinare quegli Ecclesiastici, che crederà adatti, onde si prestassero sotto la direzione e la responsabilità de' Parrochi medesimi per un' opera così grata a DIO, e desiderata dalla prelodata M. S., provvedendo che tal esercizio si praticasse, o di mattina in occasione della Santa Messa, o al dopo pranzo (il che sarebbe più proficuo) a norma delle circostanze, e nel modo che meglio Ella crederà esser più vantaggioso; ordinando, che tre o quattro fanciulli e fanciulle, accompagnati da un prete, e colla Croce

avanti, vadano girando per le piazze per raccogliere tutti gli altri fanciulli e fanciulle del recinto, e così tutti uniti nelle Parrocchie e altre Chiese e nelle Cappelle rurali istruirsi nella Dottrina Cristiana, evitandosi in tal modo, che ne' giorni festivi più che mai sieno occupati in giuochi o in vani trattenimenti.

Sicuro, che tali Sovrane premure, concordi collo zelo pastorale, che distingue i Vescovi della Chiesa Cattolica, saranno con la massima sollecitudine, e col maggior impegno mandate da V. S. Illustrissima e Reverendissima ad esecuzione; me ne attendo da Lei contezza colla designazione delle Chiese e delle Cappelle, che avrà scelte, e particolarmente di quelle di Campagna; e de' nomi distinti degli Ecclesiastici, che sarà per adoperare, affin di renderlo noto alla M. S. il nostro Religiosissimo Sovrano.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

LXXVI. *MINISTERIALE che contiene la norma da seguirsi dall' Amministrazione diocesana nel fissar l' estaglio di un nuovo affitto.*

Napoli, 23 Ottobre 1830.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI TERAMO.

Non il dato medio tra l' affitto attuale e l' imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore dee valer per norma di cotesta Amministrazione Diocesana nel fissar l' estaglio di un nuovo affitto.

Rispondo così al dubbio propostomi da essa Amministrazione col rapporto del dì 8 del corrente mese.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
ANTONINO FRANCO.

LXXVII. *Real Rescritto sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli Ordinandi, le cappellanie delle Congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla Beneficenza.*

AL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

Con ufficio del dì 21 Ottobre del trascorso anno 1829 V. E. si servì rimettermi un rapporto del Consiglio degli Ospizj di Principato Citra, col quale per regola generale si proponeva di accordarsi a' promovendi a' sacri Ordini a titolo di Sagro patrimonio, le Cappellanie delle Congregazioni e luoghi pii Laicali, onde agevolare i mezzi allo stato ecclesiastico, ed assicurare ugualmente l' adempimento de' legati pii nella scarsezza de' Sacerdoti.

Per le difficoltà che potesse incontrare un tal progetto, nascenti dall'articolo XXI del Concordato, e dalle Sovrane disposizioni generali vietanti che le Cappellanie amovibili potessero formare titolo di sagro patrimonio, dopo ricevute le dilucidazioni opportune per mezzo dell'Ordinario di Salerno, l' affare fu da me rimesso all' esame della Commissione de' Vescovi, incaricata da S. M. per i titoli di Sagra Ordinazione delle Chiese Ricettizie. La detta Commissione ha osservato in proposito che rimanendo fermo il prescritto dalle regole Canoniche, dal Concordato e dalle Sovrane determinazioni che le Cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sagro; potranno le medesime divenirlo, quantevolte appartenendo esse a Confraternite Laicali, e a luoghi pii di Beneficenza, sieno stabiliti sopra cespiti certi e permanenti con nominarsi il Cappellano pro tempore da' Governatori de' luoghi pii, o superiori di Confraternite ed intero Corpo di Congregazione; mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante del Cappellano, della Cappellanía o de' varj legati di Messe che insieme formino una Cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio: e coll' obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa fissata dal Concordato.

Così formate le Cappellanie, ha creduto la Commissione che possano regolarmente servire di patrimonio sagro, non già quelle che emergono dalle prestazioni necessarie, e forzose, le quali si corrispondono da' Confratelli delle Congregazioni in forza delle loro regole; potendo costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia; con che siffatte Cappellanie potrebbero variare e scemarsi, tuttochè date a perpetuità, e il Cappellano verrebbe a soffrire diminuzione di rendita nel suo sagro patrimonio.

Rassegnato un tale affare a S. M., avendo la M. S. ravvisato che l' avviso

della Commissione de' Vescovi è conforme alle leggi Canoniche, all'ultimo Concordato ed alle Sovrane determinazioni, ed eseguito dalla Beneficenza, provvederebbe alla scarsezza de' Sacerdoti, ed assicurerebbe l'adempimento de' legati pii; nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 26 del decorso Ottobre, si è degnata di darvi la Sua Sovrana approvazione.

Il che nel Real Nome partecipo a V. E., perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 3 Novembre 1830.

Il Marchese Tommasi.

LXXVIII. *Ministeriale sulle onorificenze che in Chiesa competono a' Giudici di Circondario.*

Napoli, 6 Novembre 1830.

AL VESCOVO DI POLICASTRO.

Con rapporto del dì 18 Settembre ultimo V. S. Illustrissima e Reverendissima, ha chiesto conoscere quali onorificenze competono ai giudici di Circondario in Chiesa.

Avendo io manifestato tal dubbio al Ministro di Grazia e Giustizia, il medesimo cui ho fatto conoscere che ai detti Giudici spetta un luogo distinto nelle Chiese solamente quando intervengano nelle cerimonie pubbliche, e colla qualità di Giudici, a norma del Real Decreto de' 18 Maggio 1819 sulla precedenza nelle cerimonie pubbliche: e che in tali circostanze quando il Giudice del circondario rappresenta la prima autorità gli compete una sedia di appoggio; ma che in quanto all'inginocchiatojo non essendo questo preveduto nel detto Decreto egli è di opinione, che non si debba negare a colui, che rappresenta la prima autorità, potendosi per altro seguire la consuetudine de' luoghi. Lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento, in riscontro al rapporto suddetto.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
Antonino Franco.

LXXIX. *Ministeriale circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli Ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.*

Napoli, 6 Novembre 1830.

ALL' ARCIVESCOVO DI BARI.

Con rapporto del dì 25 del prossimo scorso mese V. S. Illustrissima e Reverendissima ha chiesto di provocarsi l'autorizzazione del Comando Generale del Real Esercito ond'Ella possa servirsi pel mantenimento di una stanza nel Forte di Bari per rinchiudervi per correzione gli Ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

In riscontro fo osservare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che tal progetto è contrario alle regole Tridentine, all'art. XX del Concordato, ed al Real Rescritto de' 19 Luglio 1819, poichè ad un Ecclesiastico ristretto in un Castello per correggersi non si possono somministrare gli aiuti spirituali, che lo chiamano all'osservanza de'doveri del proprio stato, come si può ottenere nei Seminarj, nel Chiostro, e nelle case di correzione Vescovile, che han diritto i Vescovi di tenere giusta il citato Real Rescritto. Potrà quindi V. S. Illustrissima e Reverendissima, non trascurando il mezzo suggerito dalla decenza e dalla carità, avvalersi nell'uopo di cui si tratta del Seminario e delle Case Religiose, rimanendo in di lei facoltà di far costruire una casa di correzione nel modo divisato dalla cennata Sovrana risoluzione.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXX. *Ministeriale per la risoluzione del dubbio se un Chierico ordinato con sagro patrimonio, venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro per servire di titolo di ordinazione ad un altro, e se nell' affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del Tribunale.*

Napoli, 6 Novembre 1830.

AL VESCOVO DI MILETO.

Con suo rapporto de' 27 dello scorso mese V. S. Illustrissima e Reverendissima mi ha proposto il dubbio se un Chierico ordinato con sagro patrimonio, venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro, per servire di ordinazione ad un altro, senza che per questi vi sia bisogno di nuova omologazione del Tribunale.

Di riscontro le fo osservare, che a norma del Sovrano Rescritto circolare dei 5 Settembre 1827, quante volte dopo costituito il sagro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un Beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito sostituendovi il Beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Le fo osservare inoltre, che costituendosi nuovo patrimonio sagro a' Chierici da promuoversi a' sagri ordini, giusta le disposizioni dell' articolo XXI del Concordato, devesi adire il Tribunale Civile della Provincia ne' termini del Real Rescritto de' 5 Maggio 1820.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXI. *Circolare che contiene la risoluzione di varii dubbii promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza de' ruoli resi esecutivi.*

Napoli, 13 Novembre 1830.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha comunicato il seguente Real Rescritto in data de' 6 del corrente mese. — » Diversi » dubbii sono stati promossi sul metodo da tenersi per le inscrizioni ipo-

» tecarie da prendersi, o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi
» esecutivi a favore delle Amministrazioni Diocesane, delle Mense Vesco-
» vili, de' Beneficj, delle Chiese Ricettizie, de' Seminarj, o di altre Cor-
» porazioni ecclesiastiche, non che a favore de' Comuni, de' Luoghi Pii,
» o di altri Stabilimenti.

» Avendo io rassegnato a S. M. tali dubbii nel Consiglio Ordinario
» di Stato de' 26 dello scorso Ottobre, la M. S. si è degnata di risolvere:

» 1.° Che si fornino separati borderò per ciascun articolo di credi-
» to compreso ne' ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere
» redatti in carta bollata di grana dodici a tenore della legge, sieno re-
» gistrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a
» favore del registro e bollo.

» 2.° Che tali borderò sieno esclusivamente formati da' Conservatori
» delle Ipoteche, e non dagli Amministratori.

» 3.° Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in dop-
» pio si dia ai Conservatori un compenso di grana quindici, in vece del-
» le grana 30 fissate da' Regolamenti.

» 4.° Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso
» di sopra stabilito a favore del registro e bollo per la registrazione gra-
» tuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le
» inscrizioni, o rinnovazioni di esse debbano cedere a carico delle parti
» debitrici, ma saranno anticipate da' richiedenti le formalità.

» 5.° Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti inscrizioni, si
» debba questa fare indipendentemente, e precedentemente all' atto di
» rinnovazione.

» 6.° Che per tali rettifiche non si riscuotano i dritti fiscali, i quali
» restano rilasciati.

» 7.° Che gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle Ipoteche per
» le inscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche debbano loro essere pagati
» per intero, giusta la tariffa legale.

Partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima queste Sovrane ri-
soluzioni per intelligenza sua, di cotesta Amministrazione Diocesana, e
di chiunque altri convenga, e per lo corrispondente adempimento; ac-
cusandomene il ricevo.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXII. *Ministeriale con cui si risolvono i dubbii elevati in occasione della vacanza della parrocchia di Fasano, se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe, e di quelle della porzione vacata.*

Napoli, 13 Novembre 1830.

AL VESCOVO DI MONOPOLI, PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Ai dubbii elevati da codesta Amministrazione col rapporto de' 27 Giugno ultimo in occasione della vacanza della Parrocchia di Fasano, cioè se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe, e di quelle della porzione vacata; mi è d' uopo far riflettere ad ess' Amministrazione, che il Parroco è soggetto a dividere il peso delle messe gravitante sulla massa comune della Chiesa Ricettizia, quante volte goda partecipazione, oltre la congrua particolare, o la congrua o parte di essa si trovi assegnata sulla medesima, nel qual caso il Parroco può dirsi anche un Partecipante. E siccome per l' Articolo 17.° delle Sovrane istruzioni de' 18 Novembre 1822 debbonsi ripartire tra i partecipanti gli avanzi nascenti da aumento di rendita o da vacanza di partecipazione, è chiaro che non può essere soggetta a sequestro nè la porzione, che si godea dal defunto Parroco di Fasano in quella Chiesa Ricettizia, nè per la sua rata la parte di massa distaccata per lo adempimento de' pesi di messe.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXIII. *Ministeriale che stabilisce di non esser soggetti all' iscrizione i canoni dovuti per enfiteusi.*

Napoli, 15 Dicembre 1830.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CHIETI.

Riscontrando il rapporto di cotesta Amministrazione Diocesana del dì 4 andante, la prevengo, che i canoni dovuti per enfiteusi pagandosi

in ricognizione del dominio non vanno soggetti all' iscrizione: basta però, che la qualità del credito sia ben assicurata o dall' esistenza del titolo, o con altra pruova legale.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXIV. *Ministeriale portante che pe' canoni enfiteutici non occorre inscrizione, e che i censi bollari si debbono inscrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori.*

Napoli, 22 Dicembre 1830.

All' Amministrazione Diocesana di Bisignano.

Rispondendo ai dubbii elevati da cotesta Amministrazione Diocesana con rapporto de' 4 andante sono a dirle, che pe' canoni enfiteutici, quando costa la natura del contratto enfiteutico, non occorre iscrizione, e che i censi bollari si devono iscrivere a cura, e risponsabilità de' Canonici Amministratori ne' fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto de' titolari de' Beneficj pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. Intanto ho passato i miei uffizj al Ministro delle Finanze onde ottenere una dilazione al pagamento delle somme necessarie per l' accennato oggetto: beninteso, che ciò non deve impedire, che l' Amministrazione presenti subito al Conservatore delle ipoteche le note per la rinnovazione delle iscrizioni, a norma della legge e delle istruzioni.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXV. *Ministeriale sulla inscrizione de' canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.*

Napoli, 22 Dicembre 1830.

ALL' ARCIVESCOVO DI TARANTO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondendo a' dubbii proposti da cotesta Amministrazione Diocesana col rapporto de' 5 andante sulle nuove iscrizioni e sulla innovazione delle iscrizioni; sono a dire a V. S. Illustrissima e Reverendissima per intelligenza sua, e di ess' Amministrazione, che quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto di enfiteusi, i Canoni anche debbonsi scrivere, per evitare ogni dubbio, e la spesa deve cedere a carico dei debitori, e che quando le iscrizioni sono erronee debbonsi rettificare a norma delle istruzioni già date ai Conservatori delle ipoteche da' Ministri delle Finanze, e di Grazia e Giustizia.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXVI. *Ministeriale per ammettersi a licitare negli affitti de' fondi nella gestione delle Amministrazioni diocesane i congiunti de' componenti le medesime.*

Napoli, 5 Febbrajo 1831.

AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Sul dubbio promosso dal Regio Procuratore presso l' Amministrazione diocesana di Nardò se negli affitti de' fondi nella gestione di essa Amministrazione possano ammettersi a licitare congiunti di quelli, che compongono l' Amministrazione, e se possano ammettersi le garantie de' congiunti medesimi, convengo perfettamente nelle idee di V. E. comunicatemi con suo pregevole uffizio de' 4 del prossimo passato mese, tantoppiù che per legge non vi è siffatto impedimento. A facilitare quindi gli affitti, e vieppiù assicurare la garentia, ho fatto sentire sotto questa istessa data all' Amministrazione diocesana di Nardò, che verificandosi il caso su indi-

cato, l'Amministratore, parente di colui che licita, non intervenga nella sessione, ed ove sia parente del Regio Procuratore, sia questi supplito dal Sindaco Comunale.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXVII. *Circolare con cui si rimette il Real Decreto che stabilisce il divieto dell' introspetto nelle case di pubblica o di religiosa educazione.*

Napoli, 9 Marzo 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà con Real Decreto de' 15 Gennajo ultimo si è degnata stabilire il divieto dell' introspetto nelle case di pubblica educazione, in quelle religiose, destinate per abitazione ed uso de' novizj, e nelle altre ove dimorano i giovani per gli studj monastici.

Rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia conforme dell' enunciato Real Decreto, per intelligenza sua, e di chi si convenga.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Marchese Tommasi.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Napoli, 15 Gennaio 1831.

Veduta la legge de' 21 Giugno 1826 sul divieto dell'introspetto degli edificii vicini a quelli de' Monasteri e de' Conservatorj di tutela o di educazione delle donne;

Volendo sempre più garantire anche la buona disciplina de' giovani

che per educazione dimorano in locali pubblici o di ecclesiastica fondazione a quest' uopo destinati;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove gli Alunni stanno permanentemente e vi pernottano, come pure nelle case religiose fissamente destinate per abitazione e per uso de' Novizj, e nelle altre dette *studentati*, ove dimorano i giovani per fare gli studj monastici secondo le costituzioni di ogni ordine.

Art. 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l' introspetto di cui si abbia avuto l' esercizio non contraddetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti.

Art. 3. È pure escluso dalla disposizione dell' articolo primo l' introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione di noviziati, e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non ne sono al presente.

Art. 4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato, Marchese Tommasi.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio dei Ministri
Firmato, Marchese Tommasi.

LXXXVIII. *Ministeriale che stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima, che si esige dalla Mensa Vescovile, in un canone in numerario.*

Napoli, 19 Marzo 1831.

AL VESCOVO DI UGENTO.

Qualora da V. S. Illustrissima e Reverendissima si giudichi di effettivo vantaggio agl' interessi della sua Mensa Vescovile il procedere alla commutazione della decima ch' esige la suddetta Mensa sul fondo detto Sativo denominato Arcuccio, in un annuo canone da corrispondersi in numerario, deve un tal canone esser stabilito con prendersi una media proporzionale sul coacervo della rendita netta, che il fondo dà in un decennio, ed in mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo è d' uopo fissarlo con una perizia fatta nelle forme legali. Determinato il Canone in tal modo V. S. Illustrissima e Reverendissima ne riceverà l' offerta autentica dai censuarj, e quindi ne farà rapporto, dimostrando l' utilità che dalla commutazione suddetta risulta alla Mensa, e rimanendo in attenzione della Sovrana approvazione.

Rispondo così al rapporto de' 17 Gennajo ultimo.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

LXXXIX. *Ministeriale portante la risoluzione di alcuni dubii proposti relativamente alle Chiese Ricettizie.*

Napoli, 16 Aprile 1831.

AL VESCOVO DI CASSANO.

Con suo rapporto de' 24 Marzo scorso V. S. Illustrissima e Reverendissima mi ha proposto i seguenti dubbj riguardanti coteste Chiese Ricettizie.

1.° Se nelle Ricettizie innumerate i Partecipanti ammessi legittimamente prima de' 27 Ottobre 1819 debbano esser conservati dopo il nuovo piano da S. M. approvato: e se nell' affermativa la rendita debba dividersi colla norma delle Ricettizie numerate, nel caso che il numero de' Preti esistenti eccedesse quello stabilito nel piano.

2.° Se le partecipazioni si possano conferire agli extra-Diocesani ne' casi di mancanza o di non idoneità de' paesani, non ostante che gli antichi statuti, o consuetudini lo vietino assolutamente in qualunque caso.

3.° Se per le Ricettizie numerate, che abbiano gli Statuti muniti o no del Regio Assenso, si possano i medesimi riformare secondo il modello degli Statuti da S. M. approvati.

Sul primo dubbio io fo osservare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che i Partecipanti legittimamente ammessi nelle Ricettizie innumerate prima de' 27 Ottobre 1819 debbano essere conservati; e che nel caso di restrizione del numero de' Partecipanti esistenti, la esecuzione del piano deve aver luogo quando per le vacanze siesi il numero ridotto a quello fissato nel piano medesimo; quindi nella ripartizione delle rendite non è adattabile la regola stabilita per le Chiese numerate, nè ammissibile la distinzione di antichi, e nuovi partecipanti.

Sul secondo dubbio le fo osservare che essendosi stabilito coll' articolo III del modello degli Statuti approvati da S. M. doversi conferire le partecipazioni ai naturali del paese, ed in loro mancanza o per numero o per idoneità, ai Diocesani, o extra-Diocesani, deve tacere qualunque disposizione in contrario, sia statutaria, sia consuetudinaria, di Chiese di tal natura.

Sul terzo dubbio le fo osservare, che gli Statuti sforniti di Regio Assenso devono esser modellati sopra gli statuti fondamentali da S. M. approvati, e rimettersi a questo Real Ministro di Stato per la Sovrana sanzione. Quelli poi muniti del Regio Assenso per le ragioni istesse da V. S. Illustrissima e Reverendissima espresse nel suo rapporto suppliti ne' termini del Real Rescritto di approvazione del piano, li dirigerà a questo Real Ministero di Stato onde si vegga per mezzo della Commessione de' Vescovi, se l'appendice è in conformità delle Sovrane Istruzioni.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XC. *Circolare con la quale s'insinua a tutti gli Ordinarii la formazione degli statuti delle Chiese Ricettizie secondo il modello all' uopo emanato.*

Napoli, 23 Aprile 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Con Real Rescritto circolare de' 18 Settembre 1824 fu diramato a tutti gli Ordinarj diocesani un modello di articoli fondamentali proposto dalla Commissione de' Vescovi incaricata de' piani delle Chiese ricettizie ed approvato da S. M., onde generalmente servisse di norma per la formazione degli statuti delle Ricettizie in seguito della Sovrana approvaziona de' piani delle medesime; coll' avvertenza che dovendosi mantener salve le costumanze di ciascuna Chiesa, non contraddette dalle Sovrane Istruzioni, potessero esservi aggiunte in tanti articoli separati.

Or la detta Commissione, nell' occasione di aver esaminato diversi statuti formati dall' Arcivescovo di Conza ed Amministratore della Chiesa Vescovile di Campagna, per le Ricettizie delle due diocesi, col consenso de' rispettivi Cleri; ed avendoli trovati regolari perchè distesi esattamente sul modello da S. M. approvato, non esclusi gli articoli aggiunti, i quali si sono trovati coerenti alla Sovrana approvazione de' piani di ciascuna Chiesa; essa Commissione ha proposto d' insinuarsi a tutti gli Ordinarj, che a similitudine di quanto il medesimo ha praticato, vogliano formare gli statuti seguendo il modello emanato all' oggetto, ed infine dello stesso fare quegli articoli aggiunti che credono confacenti al ben essere delle Chiese, ed alle lodevoli consuetudini non deroganti il modello; senza mettere le aggiunte, che credono, fra gli articoli fissati nel modello, che portano una grande variazione negli stessi, ed una gran fatica nel doverli esaminare.

Avendo S. M. approvato quanto sopra tale oggetto si è proposto dalla cennata Commissione de' Vescovi, nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per suo regolamento e corrispondente adempimento.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCI. *Ministeriale portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel Clero delle Chiese Ricettizie i partecipanti pretendono su i Religiosi secolarizzati.*

Napoli, 30 Aprile 1831.

AL VESCOVO DI MONOPOLI.

Sulla controversia, che V. S. Illustrissima e Reverendissima con rapporto del dì 28 Gennajo scorso ha specificato esistere tra'l Clero della Ricettizia di Fasano circa la precedenza che i Partecipanti pretendono su di coloro che sieno religiosi secolarizzati, sono a dirle in conformità dell'avviso della Commessione de' Vescovi, che per massima generale quante volte ne' Cleri Ricettizj si trovino Religiosi debitamente secolarizzati e forniti del carattere Sacerdotale, debbano costoro prendere la precedenza su dei Chierici ordinati in *Minoribus* o *in Sacris*, e ciò per serbarsi la gerarchia Ecclesiastica. Ordinati poi che saranno Sacerdoti i cennati Chierici, che si trovavano partecipanti sin dal tempo del loro Chiericato inferiore, anderanno allora a prendere quel luogo che loro spetta tra' Sacerdoti secondo l' epoca della loro entrata alla partecipazione.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCII. *Ministeriale portante la risoluzione delle controversie insorte tra il Parroco ed il Clero di una Chiesa Ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura, ec.*

Napoli, 30 Aprile 1831.

AL VESCOVO DI MONOPOLI.

Rimisi all' esame della Commissione de' Vescovi le controversie insorte tra l' Abate D. Giuseppe Casimiro Accinni Parroco della Ricettizia di Santa Maria Amalfitana di Monopoli, ed il Clero della stessa; e soprattutto richiamai la sua attenzione sulle seguenti:

1.° Se al Parroco Accinni spetti la congrua di duc. 736 anche per l' anno 1825 per essersi in Ottobre di quell' anno approvato il piano, secondo egli pretendeva; o se gli spettasse l' antica congrua di circa duc.

200, incominciando a percepire la nuova dal seguente anno 1826, epoca della esecuzione del piano, giusta l' assunto del Clero.

2.° Se per virtù della Ministeriale de' 3 Gennajo 1829 reclamata dal Clero, emessa nella contesa tra i Partecipanti ed il Parroco di Fasano, non ispetti all' Abate Accinni altro che la rendita, che percepiva prima del piano, e quel di più che resta, prelevate le antiche partecipazioni, e ciò per essersi diminuita la rendita.

Ora la Commissione de' Vescovi sulla prima quistione ha opinato, che essendo stato approvato il piano alla fine di Ottobre 1825 e comunicato in Novembre seguente, non poteva esser messo in esecuzione con maggior regolarità, e sollecitudine che in Gennajo prossimo; ed in conseguenza meritando anzi lode l' Ordinario Diocesano per essere stato così sollecito per tutto l' anno 1825, non ispetti ad Accinni se non l' antica congrua, e che la nuova in ducati 736 non può incominciare ad appartenergli che dal seguente Gennajo 1826 salva sempre la rendita della Cappellania, la quale va perpetuamente infissa alla cura.

Sulla seconda quistione ha osservato che la Ministeriale de' 3 Gennajo 1829 emessa pel Clero di Fasano, non è applicabile al caso del Clero di Monopoli, poichè in quanto all' uno si trattava di regolare il modo di ripartire le rendite esistenti all' epoca del piano, e riguardo al secondo si tratta di fissar la parte, che ciascuno deve soffrire nella diminuzione sopraggiunta della rendita.

In conseguenza ha opinato, che la congrua di ducati 736 fissata nel piano debba corrispondersi intera per gli anni 1826, 1827, e 1828, giacchè a confessione dello stesso Clero la rendita si è serbata la stessa. Però, siccome dicesi che dal 1829 è rimasta diminuita, così verificandosi tal circostanza dall' Ordinario, il medesimo faccia prelevare a favore del Parroco Accinni la congrua corrispondente alla somma stabilita dal Concordato ed il rimanente della stessa sia soggetto al contributo della diminuzione al pari che tutte le partecipazioni, e ciò secondo la regola da essa Commessione adottate in casi simili.

La Commessione riconoscendo essere delle attribuzioni de' Tribunali laici la quistione concernente gli affitti si è arrestata in ultimo su quella riguardante la puntatura a carico del Parroco Accinni.

Relativamente a ciò, ha ella osservato, che rispetto ai Parrochi spesso occupati nella cura, non si deve andare collo stesso rigore, che praticasi verso i Partecipanti; ma che appartiene al prudente giudizio de' Vescovi il decidere i casi in cui i Parrochi meritano di essere puntati. In conseguenza ha opinato, che V. S. Illustrissima e Reverendissima, deposta qualunque prevenzione, giudichi con giustizia, se a carico dell' Abate Ac-

cinni debban calcolarsi i ducati quindici ,, o5 segnati per puntatura di tutto il 1829, e così per altre somme se ve ne fossero.

Non avendo io, che opporre a quanto la Commessione ha opinato, che trovo regolare in tutt' i punti, lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e delle parti interessate, e pel corrispondente adempimento.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCIII. *Ministeriale sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle Chiese Ricettizie nel pagamento della congrua a' parrochi.*

Napoli, 30 Aprile 1831.

AL VESCOVO DI MARSICO E POTENZA.

V. S. Illustrissima e Reverendissima con suo rapporto del dì 6 Novembre scorso mi riferì che nella formazione de' piani delle Chiese Ricettizie il grano di rendita delle medesime fu valutato a sedici carlini il tomolo, sperandosi che arrivasse a questo prezzo, mentre poi non ha oltrepassato mai i carlini dodici. Ciò premesso mi fece il dubbio, se a' Parrochi debba pagarsi la congrua giusta la valutazione anzidetta, o se debba aversi riguardo al vero prezzo del grano.

La Commessione de' Vescovi, che ho inteso su tal dubbio, ha opinato, che nella specie, i Procuratori delle Ricettizie debban prelevare sempre in contante a favore dei Parrochi la congrua, per quella somma soltanto però, che loro spetta giusta il Concordato, sia che il grano si venda a prezzo maggiore, sia a prezzo minore di quello stabilito per base nella formazione del piano. Il resto poi della congrua, qualora se ne trovasse assegnato nel piano, debba considerarsi come una partecipazione, e quindi deve assoggettarsi a tutte le eventualità di prezzo, come lo sono le porzioni de' Partecipanti.

Trovando io regolare questo avviso della Commessione, lo parteci-

po a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e regolamento, ed in riscontro al suo succennato rapporto.

Pel Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

XCIV. *Circolare contenente i provvedimenti sulla mancanza di Chiesa, che possa sperimentarsi ne' comuni delle rispettive diocesi.*

Napoli, 11 Maggio 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendo nell' attuale viaggio di S. M. il Re N. S. stati umiliati alla Maestà sua i voti di due popolazioni, perchè nei rispettivi Comuni si costruisse la Chiesa, di cui affatto mancano; il religioso animo di Sua Maestà ha provato il più vivo rammarico per l' esistenza di sì grave inconveniente in paesi de' suoi Reali Dominj. Animata la M. S. dal principio che il primo e più essenziale bisogno ne' Comuni de' suoi Dominj sia l' esistenza almeno di un Sacro Tempio per l' adempimento degli atti di Nostra Sacrosanta Religione Cattolica, ha esternata tutta la sua Sovrana sollecitudine e premura, onde provvedersi immantinenti ad un tale interessante oggetto.

Per corrispondere pienamente alle Religiose e benefiche intenzioni di Sua Maestà, ho creduto opportuno di rivolgermi a V. S. Illustrissima e Reverendissima, perchè con la sollecitudine, ch' esige un affare di tanto momento, Ella mi faccia conoscere se vi sia in cotesta Diocesi qualche paese, il quale manchi affatto di Chiesa, in cui la popolazione rispettiva possa recarsi ad esercitare gli atti Religiosi. Non dubito che ove tale mancanza esistesse, Ella col suo noto zelo pastorale non abbia esitato a provvedere con gli opportuni mezzi onde supplire a siffatto bisogno. In tal caso mi darà distinto ragguaglio de' motivi, che abbiano dato luogo alla suddetta mancanza; da quanto tempo si sperimenti; quali mezzi si sieno adottati per ripararvi; ciò che si pratica per adempirsi intanto dal-

la popolazione gli atti di nostra Santa Religione Cattolica, e se vi sia d' uopo di provvedimenti per far intraprendere o perfezionare l' opera.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XCV. *REAL RECRITTO circolare che stabilisce le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua de' parrochi e negli assegnamenti di somme fatti a' seminarii, qualora la rendita effettiva delle rispettive Chiese Ricettizie sia diminuita.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Ne' piani delle Chiese Ricettizie approvati da S. M. a norma delle generali istruzioni, sulla rendita netta è prelevata la congrua al Parroco ove non vi sia fondo particolare, e il dippiù della rendita stessa è ripartito in tante partecipazioni.

Ora essendo continui i reclami avanzati a questo Real Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, che in alcune Chiese la rendita effettiva sia stata minore, sin da quando si formò il piano, della somma che in esso figura per errore; e che in altre Chiese la rendita sussistente nella formazione de' loro piani sia considerabilmente minorata per la deteriorazione e depreziazione de' fondi: ho io rimesso l' affare all' esame della Commissione de' Vescovi per dire il suo avviso, se verificandosi i proposti casi, la congrua del Parroco, laddove, per la somma supposta maggiore, sia stata fissata molto al di là di quella richiesta dall' ultimo Concordato, debba essere a parte della minorazione della rendita di massa, ed in qual proporzione; o pure salva la congrua medesima assegnata nel piano, la minorazione della detta rendita debba andare a carico de' soli partecipanti.

In seguito di ciò la detta Commissione ha opinato, che ove trovasi diminuzione di rendita temporanea nata da diminuzione de' prezzi de' generi, sia per minorazione di affitti di fondi, sia da altra ragione provvisoria, e non perpetua e permanente, allora gli Ordinarj nel fare eseguire il riparto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua de' Parrochi, non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato; ma per quella somma stabilita nel Concordato a tenore del numero delle anime: e pel di più ove ne fosse, debbasi considerare come

una specie di partecipazione, e quindi soggetta al *tantumdem* della divisione delle altre porzioni da dividersi tra i partecipanti, giusta l'articolo 5.° del modello degli statuti.

La stessa regola la Commissione ha opinato di tenersi per gli assegnamenti della somma che han potuto farsi sulla massa delle suddette Chiese ai Seminarj delle Diocesi.

Ove poi trovasi una perpetua e considerabile diminuzione di rendita, gli Ordinarj potranno formare nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite, e trasmetterlo per la solita revisione. Avvertendo però che tal riforma non debba ammettersi per ogni piccola diminuzione, nè senza essersi precisamente conosciuta l'effettiva incolpabile diminuzione perpetua delle rendite, come si praticò per la Ricettizia di Noci, la quale soffrì perdite di fondi di rendita, dopo l'approvazione del suo piano.

Nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 30 Giugno del corrente anno Sua Maestà cui ho rassegnato le idee della Commissione de' Vescovi sull'oggetto, di cui si tratta, essendosi degnata di approvarle, mi ha autorizzato a darne comunicazione agli Ordinarj delle Chiese del Regno per loro regolamento.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l'uso corrispondente. Napoli, 16 Luglio 1831.

Il Marchese d' Andrea.

XCVI. *Real rescritto portante alcune disposizioni sulla formazione di nuovi titoli per la sagra ordinazione nel caso di accrescimento di rendita permanente, che per qualunque causa potrebbero avere le Chiese Ricettizie.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Nel V.° degli articoli fondamentali degli statuti sanzionati da S. M. onde servano di modello alle Chiese Ricettizie, i piani delle quali sono stati definitivamente approvati, è detto: che acquistando alcuna delle accennate Chiese rendita maggiore e permanente, dev'esser cura degli Ordinarj di formarne coll'approvazione di S. M. altri titoli per la Sagra ordinazione.

Per l'esatta osservanza dell'anzidetto articolo, nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 30 del trascorso Giugno, la M. S. veduto l'avviso della Commissione de' Vescovi, si è degnata disporre che nelle occorrenze di accrescimento di rendita permanente che le divisate Chiese potreb-

bero avere per qualunque causa, oltre di quella che figura ed è ripartita ne' piani da S. M. approvati, gli Ordinarj rispettivi formeranno nuovi titoli sulle basi già approvate; avendo riguardo al numero delle anime ed ai titoli esistenti. E qualora non credessero ciò conducente, potranno aumentare proporzionalmente la rendita delle porzioni già stabilite. Con che però debbano gli Ordinarj chiederne la Sovrana approvazione in ogni caso.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 16 Luglio 1831.

Il Marchese d' Andrea.

XCVII. *Circolare colla quale si chiede alle Amministrazioni diocesane tra un designato termine uno stato esatto e circostanziato non solo de' beneficj semplici, cappellanie, legati pii e badie, ma altresì de' beneficii curati e residenziali.*

Napoli, 20 Luglio 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, in data de' 28 Maggio del corrente anno, diresse ai Regj Procuratori delle Amministrazioni Diocesane circolare del tenor seguente.

» Signor Regio Procuratore. Qualunque Amministrazione non potrà
» mai essere ben diretta, senza che se ne conoscano le possidenze, i loro
» titoli, la loro natura, i loro intrinseci pesi, e le loro estrinseche ob-
» bligazioni. È a tale oggetto, che mi bisogna colla massima premura
» di conoscere. 1.° Quali sono i beneficj vacanti nella gestione di cotesta
» Amministrazione Diocesana, quali i cespiti rispettivi di loro dotazioni',
» quali le loro rendite, e quali i loro pesi intrinseci. 2.° Quali sono i beneficj
» provveduti, quali i loro rispettivi cespiti, quali le rendite, quali i pesi
» intrinseci, quali i titolari. 3.° Di ambedue queste classi quali sono i beneficj
» di originario Patronato Regio, quali così divennti per effetto di devoluzio-
» ni, e quali di Patronato particolare. 4.° Similmente di ambedue le clas-
» si, quali sono di natura Ecclesiastica per vantare una fondazione, ed
» erezione in titolo, e quali semplici legati pii. 5.° Così ancora di am-
» bedue le classi quali sono quelli, l' ultima istituzione de' quali, prima
» del Decennio di occupazione, fu domandata al Vescovo, e dal Vesco-
» vo accordata, e quali quelli, l' ultima istituzione de' quali anteriormen-
» te al detto Decennio fu dal Sommo Pontefice impartita, mediante spe-

» dizione delle Bolle. 6.° Quali sono i beneficj, de' quali si ha nella Cu-
» ria conoscenza de' titoli, e de' quali i beni si trovano nella totalità alie-
» nati. 7.° Quali infine sono le assegnazioni, che gravitano sugli avanzi
» disponibili di cotesta Cassa, quali sono i godenti tali assegnazioni, e
» quali i titoli da ciascuno da essi vantato, distinguendosi quelle assegnazio-
» ni che dipendono da concessioni a carico dell' antico Monte Frumenta-
» rio. = È questo un lavoro, al quale Ella vede quanta importanza io
» debba attaccare, ed in conseguenza può intendere con quanta esattez-
» za dovrà essere redatto. Oltre che questo lavoro mi farà conoscere in
» che stato ciascuna delle Amministrazioni si ritrova in faccia alle istru-
» zioni, e regolamenti diretti al buon ordine delle stesse, mi darà oc-
» casione ad adottare, od a provocare quelle misure, che saranno con-
» ducenti al di loro rispettivo miglioramento. — Mentre io la incarico di
» spedire un così fatto lavoro al più tardi per tutto il prossimo mese di
» Giugno, sono in attenzione di essere cerziorato dell'arrivo della presente.

Concorrendo io nelle disposizioni date dal prelodato Ministro, ne prevengo V. S. Illustrissima e Reverendissima, perchè Ella, ed i Canonici Deputati di cotesta Amministrazione si mettano d' accordo col Regio Procuratore, e somministrando al medesimo tutti i lumi e le notizie, che occorreranno per eseguire accuratamente e con esattezza il lavoro, di cui è stato incaricato dal Ministro anzidetto, curino altresì che lo stato da formarsi dal Regio Procuratore con tutte le indicazioni prescritte nella detta Circolare sia portato al suo termine e spedito al Ministero delle Finanze al più presto possibile, ed in modo che contenga pienamente i dettagli richiesti dalla Circolare suddetta. Unicamente per la facilitazione, e speditezza del lavoro, sono a dire a V. S. Illustrissima e Reverendissima, dietro accordo avuto col Ministero delle Finanze, che per ora potrebbe spedirsi nel Ministero medesimo lo stato de' soli beneficj semplici, Cappellanie, Legati pii, e Badie, redatto ai termini della enunciata Circolare, riservandosi il Regio Procuratore di formare, e spedire in appresso quello che riguarda i Beneficj Curati, e residenziali; del che Ella potrà avvertirne cotesto Regio Procuratore.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XCVIII. *Ministeriale con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell' autorità che dee procedere in una contesa di patronato.*

Napoli, 13 Agosto 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Con i due pregiatissimi fogli dei 26 Febbrajo, e 23 Luglio del corrente anno V. E. rimettendomi un rapporto del Procurator Generale del Re presso la G. C. Civile di Napoli, col quale fa delle osservazioni circa l' autorità competente a decidere la contesa esistente fra la Curia Arcivescovile della stessa Città e il Comune di Secondigliano pel patronato, che quest' ultimo pretende sulla Parrocchia del Comune medesimo, si è l' E. V. servita di voler sapere le mie idee per quel che concerne la risoluzione Sovrana del 1819, enunciata nel rapporto del Magistrato stesso.

In riscontro mi do l' onore di farle noto, di aver rilevato dall' annesso rapporto che avendo l'E. V. fatto sentire alla G. Corte che giusta il Real Dispaccio del 1770, e Sovrana Risoluzione de' 9 Novembre 1819, ove si tratta di Beneficio Ecclesiastico, di cui con si dubita della sua fondazione, ed erezione in titolo, i giudizj di patronato anche laico debbano appartenere alle Curie Ecclesiastiche; il pubblico Ministero ha chiesto essere istruito, se la Risoluzione Sovrana del 1770 sia stata emanata per modo di regola, o riguardi la sola specie per la quale fu emanata, e crede necessario di conoscere i termini precisi della Sovrana risoluzione del 1819. E ciò ad oggetto che versando la detta Real disposizione sopra semplici casi particolari, possa egli utilmente combattere una giurisprudenza contraria al sistema giudiziario, dopo il 1770 costantemente seguìto da vecchi e nuovi Tribunali, di conoscersi simili cause dal Magistrato laico. Rammentando io all' E. V. quanto dalle regole Canoniche è stabilito relativamente ai patronati sopra i Beneficj Ecclesiastici, si potrà egualmente conoscere da quale spirito fu dettato il Real Rescritto del 1770, le di cui disposizioni sono state chiamate in osservanza colla Sovrana Risoluzione del 1819. Non si può porre in problema che il patronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla Chiesa: che non vi possa esser patronato, senza che l' autorità Ecclesiastica espressamente o tacitamente lo accordi ergendo in titolo Ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole in Beneficj, cui il patronato è inerente ed accessorio; che il patronato anche laico, sebbene dicasi dritto temporale perchè esercitato da laici e trasmissibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso nei suoi

effetti colla cosa spirituale che sarebbe assurdo il pretendere che giudichi il connesso e l'accessorio allo stesso oggetto principale un'autorità diversa da quella cui esclusivamente si appartiene alla cognizione della contesa Beneficiaria.

Dal Corpo del Diritto Canonico osservato in Regno si rileva, che il patronato sopra i veri beneficj Ecclesiastici è riguardato come oggetto esclusivamente dipendente dall' Autorità Ecclesiastica tanto nelle disposizioni legislative che nei giudizj. E quindi non si è mai contrastata alla Curia Vescovile la cognizione della spettanza dei patronati laici o Ecclesiastici che fossero sopra beneficj eretti in titolo ecclesiastico.

Il Concilio di Trento riconobbe generalmente di attribuzione delle dette Curie le cause di patronato, e questa disposizione non fu riparata in Regno che pei patronati Regj, e feudali.

Il Cardinale Alessandrino nelle rimostranze fatte a nome della Santa Sede riguardo agli articoli dello stesso Concilio non osservati in Regno avrebbe voluto che non si fosse ammessa una tale eccezione. Tanto era riconoscinto il dritto dei Vescovi nella cognizione dei giudizj di patronato di qualunque natura. E pare che non prima del Concordato del 1741, si fosse definito di accordo delle due Potenze che dalle cause Beneficiarie di privativa giurisdizione ecclesiastica si dovessero eccettuare i patronati Regj, e feudali, la di cui cognizione fu riservata ai Magistrati laici unitamente alle cause la decisione delle quali dipendesse principalmente dal vedere se il patronato fosse annesso al fondo, o *de universitate bonorum* negli altri patronati laicali.

La collezione dei Reali Dispacci non presenta alcuna Sovrana risoluzione aberrante dalle massime stabilite col detto Concordato. Anzi col Real Rescritto del dì 9 Giugno del 1770 sono esattamente applicate nel caso di una contesa suscitata nella Curia Vescovile di Aversa per la spettanza del patronato sopra un Beneficio semplice. Ecco il tenore del citato Real Rescritto.

» Il Chierico Vincenzo di Amore ha esposto al Re nell'annesso me-
» moriale, che spetta a lui il beneficio che vaca, fondato dal fu Fran-
» cesco Banneracco, e che contro della legge della fondazione, e del Con-
» cordato, Gennaro Pelliccia intende di chericarsi per contrastarglielo; e
» quindi ha chiesto le provvidenze per l'osservanza del Concordato, e
» della fondazione. Sua Maestà mi ha comandato di scrivere a V. S. Il-
» lustrissima e Reverendissima che qualora si tratti di vero Beneficio Ec-
» lesiastico, con fondazione, ed erezione in titolo, e non di semplice
» Cappellania laicale, disponga, che la sua Curia continui a procedere, e
» a far giustizia in questa causa, a tenore della fondazione, andando be-

» ne ad astenersene, quando si tratti di semplice Cappellania laicale.

Non vi è disposizione posteriore al cennato Real Rescritto e contraria alla regola che vi si conserva, sino al 1808, quando dal Governo Militare fu abolito ogni patronato. Ripristinati i patronati col Real Decreto de' 20 Luglio 1818, la polizia in vigore prima del 1808 relativamente alle cause di patronato anche laico, fu ravvisata sul primo caso che si presentò di spettanza di patronato dopo la pubblicazione del Concordato che avea conosciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovili le cause ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le Beneficiarie.

Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie di Gennaro appartenesse il primiceriato della Cattedrale di Napoli. S. M. nel risolvere la competenza del Tribunale che dovesse decidere una tale controversia non fa che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770. E nel Consiglio di Stato del dì 9 Novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana decisione.

» Trattandosi di Beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si
» difficulta di esservi la fondazione ed erezione in titolo, S. M. ha riso-
» luto che proceda la Curia Arcivescovile: eseguendosi la regola stabi-
» lita nella Sovrana determinazione del dì 9 Giugno 1770.

Dal rapido cenno dato sul metodo di giudicare in Regno le cause di patronato laico dalla sua origine fino all' abolizione dei patronati avvenuta nel 1808: ed indi in seguito del Concordato, e del Real Rescritto de' 20 Luglio 1818, col quale vennero ripristinati i patronati particolari, si mostra ad evidenza, che tanto la Sovrana risoluzione del dì 9 Giugno 1770, che quella dei 9 Novembre 1819 sono applicazione del pubblico diritto Ecclesiastico del Regno ai casi particolari delle Chiese di Aversa, e di Napoli, e le conferme dei principj riconosciuti dal diritto Canonico e Concordato del 1741. Quindi non fanno al proposito le osservazioni del pubblico Ministero tendenti a dimostrare che i patronati laici sopra i Beneficj ecclesiastici sieno della competenza del foro secolare e che sia un attentato alla Real giurisdizione, un assurdo il conoscersi dalle Curie Ecclesiastiche le controversie relative ai patronati.

Egli convenendo che sino al 1770, non si è contrastato alle Curie la cognizione di simili cause, avanza, senza citare alcun esempio, che posteriormente nei vecchi, e nuovi Tribunali si è costantemente eseguita una giurisprudenza contraria. Ma ciò non si è potuto verificare perchè il decreto del 1808 abolitivo di ogni patronato sopra i Beneficj Ecclesiastici precedette la loro istallazione; e quando vennero istallati, era inibito ai Vescovi l' esercizio di giurisdizione che non fosse meramente spiritua-

le; nè venne ad essi restituita la cognizione delle cause ecclesiastiche prima del Concordato.

Al più si può credere che dal 1770 sino al 1808 si è potuto forse agitare nei vecchi Tribunali qualche causa beneficiaria, e di patronato, relativa a fondazioni portanti impropriamente il nome di Beneficj, senza erezione in titolo ecclesiastico, o qualche causa veramente beneficiaria, per abuso di giurisdizione, e durante le controversie colla Santa Sede, felicemente composte coll' ultimo Concordato. Tanto devo in riscontro ai due accennati pregiatissimi ufficj di V. E. e respingendole il rapporto rimessomi, prego l' E. V. a farmi conoscere le sue idee prima ch' Ella risponda al Procurator Generale del Re presso l' indicata G. Corte Civile.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XCIX. *MINISTERIALE contenente alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell' interesse della Real Corona contro una sentenza emessa da un Tribunale civile in una causa di patronato.*

Napoli, 20 Agosto 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Mi permetta V. E. che io le manifesti alcune osservazioni sul tenore del suo ufizio de' 16 del prossimo scorso mese risguardante la sentenza emessa dal Tribunale civile di S. Maria nella causa tra D. Nicola del Vecchio, e l' Amministrazione diocesana d' Isernia per lo patronato della Cappella di S. Pietro in Conca.

Trattandosi d' una mera Cappellania laicale priva affatto di erezione in titolo, la detta Amministrazione non avrebbe potuto avervi ingerenza, e se l' ha tenuta nella sua gestione è perchè si è considerata come una Cappellania devoluta alla Real Corona. Essendo ricorso in questo Real Ministero D. Nicola del Vecchio, pretendendone il patronato, gli si fece sentire che adito avesse il Tribunale competente per farne a suo favore dichiarare la spettanza. Egli quindi nel citare l' Amministrazione diocesana d' Isernia altro non potè intendere, che dirigere il giudizio contro la Real

Corona, ch' era l' unica parte interessata, e ch' egli credette ben rappresentata da essa Amministrazione senza badare di dovere anche citare il Procuratore del Re presso il Tribunale civile. È dunque indubitato che la Real Corona sia stata parte nel giudizio di prima istanza, sebbene non interamente rappresentata ai termini del Real Decreto del 27 Ottobre 1825.

È troppo noto il principio, che secondo le nuove leggi della procedura civile, a differenza del diritto romano, l' appello spetti alle sole parti che sono state nel giudizio di prima istanza; ma è vero altresì che secondo le stesse leggi possono appellare coloro a' quali può essere opposta la sentenza de' primi giudici, quali sono gli eredi, gli aventi causa, e le persone da altre rappresentate. Potendo quindi nel soggetto caso la sentenza opporsi alla Real Corona, io avea pregato V. E. d' incaricare il Procurator generale del Re di veder s' era utile di appellarne.

Ma a prescindere da tale questione sarà sempre conducente l' esaminarsi se dovrà nell' interesse della Real Corona prodursi in vece dell' appello, o l' opposizione di terzo, o l' altro rimedio straordinario del ricorso per ritrattazione, se essa non è stata difesa affatto, o si è ammessa a suo danno una parte essenziale della difesa a' termini dell' art. 545 delle leggi di procedura civile, o in fine se sia più espediente l' introdursi il giudizio *ex integro*. Io perciò le respingo la copia della sentenza e prego V. E. di dare le disposizioni analoghe, onorandomi de' suoi riscontri.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

C. *Circolare la quale dispone, che nelle rinnovazioni degli affitti le Amministrazioni diocesane si dirigano agl' Intendenti affin di procurare coll' opera de' Sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl' incanti il monopolio.*

Napoli, 7 Settembre 1831.

Alle Amministrazioni diocesane.

Col regolamento per gli affitti de' beni delle Amministrazioni diocesane, approvato dal Real Decreto del 9 Settembre 1828, vengono incaricati i Sindaci de' Comuni non solo di affiggere per detti affitti i manife-

sti, ma ancora di presederne gl' incanti qualora esse Amministrazioni lo credano espediente.

Siffatte disposizioni mostrano, che per vantaggiare tali affitti si possa impiegare utilmente l' opera delle Autorità comunali.

Affinchè dunque in ogni caso le Amministrazioni ne profittino giova dirigersi all' Intendente della rispettiva Provincia per tutti gli affitti da rinnovarsi e provocarne le disposizioni opportune per procurarsi gran numero di obblatori, e tener lontano dagl' incanti il monopolio.

Le Amministrazioni Diocesane perciò dopo di aver fissate le condizioni a norma del Regolamento, nel rimettere i manifesti a' Sindaci de' Comuni scriveranno contemporaneamente all' Intendente per l' indicato oggetto.

Mi accusi la ricezione della presente.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CI. REAL RESCRITTO *circolare con cui si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettano i piani delle Chiese ricettizie, onde portare a compimento l' utile opera della formazione de' titoli di sagra ordinazione.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Avendo io fatto osservare a S. M. che l' utile opera della formazione de' titoli di Sagra Ordinazione colle rendite delle Chiese Ricettizie, soggette alle disposizioni del Breve Apostolico *Impensa* (lo che da più anni tiene occupata una Commissione di Vescovi preseduta dal Pontificio Esecutore del Concordato), non ancora tocca al suo termine per negligenza di qualche Ordinario nel rimettere i piani delle dette Chiese, distesi a norma delle Sovrane istruzioni generali de' 18 Novembre 1822 e 19 Novembre 1823; la M. S. vuole che gli Ordinarj nelle cui Diocesi esistano Ricettizie non per anco ordinate ne' termini delle dette Sovrane istruzioni, rimettano i piani rispettivi a questo Real Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici per la Sovrana approvazione fra il termine improrogabile di mesi sei.

Qualora essi Ordinarj incontrino resistenza per parte de' Cleri di tali Chiese per l' esibizione degli Stati di rendite; potranno valersi de' mezzi

suggeriti dal Real Rescritto circolare de' 15 Ottobre 1825, e credendolo necessario, impiegar delle misure disciplinari contro i refrattarj, giusta l' articolo XX del Concordato.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, onde ne curi l' esecuzione, quante volte si trovi nel caso preveduto da tale Sovrana Risoluzione. Napoli, 14 Settembre 1831.

MARCHESE D'ANDREA.

CII. *REAL DECRETO per autorizzare il patrimonio regolare a far pubblicare il quadro de' debitori per la rendita recentemente scoperta nelle Diocesi di Mileto, Reggio ed Oppido.*

Napoli, 16 Settembre 1831.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Sovrana risoluzione del 2 Gennajo 1826, con cui venne concesso il nuovo termine di un anno per la formazione de' quadri dei debitori di rendite costituite del Patrimonio Regolare, e per lo invio dei medesimi alle Amministrazioni Diocesane, e fu riserbato nel tempo stesso di prendere le ulteriori risoluzioni, qualora scorso il detto nuovo termine vi fossero rendite novellamente scoverte appartenenti allo stesso Patrimonio Regolare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo la Commessione Mista Amministratrice del patrimonio regolare a far pubblicare il quadro de' debitori di capitali, e canoni del detto patrimonio, per l' annua rendita, che ultimamente è riuscito di scoprire nelle Diocesi di Mileto, di Reggio, e di Oppido, nei modi e termini prescritti dal Real Decreto de' 2 Maggio 1823 per la costituzione dei titoli esecutivi delle rendite dipendenti dalle Amministrazioni Diocesane ed estesi al patrimonio regolare, coi Reali Decreti de' 28 Giugno 1824, e 2 Gennajo 1826.

ART. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, interi-

namente incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze interinamente incar. del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato, D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

CIII. *CIRCOLARE con la quale si comunica un Real Rescritto perchè gli Ecclesiastici, ad eccezione de' soli parrochi curati, debbano prestarsi al servizio del Cordone sanitario.*

Napoli, 21 Settembre 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni mi è pervenuto Real Rescritto del tenore seguente.

» Sul dubbio se gli Ecclesiastici debbano prestarsi al servizio del Cordone Sanitario, Sua Maestà ha risoluto affermativamente: eccettuandone per ora i soli Parrochi Curati. Nel Real Nome lo parteeipo a V. E. per l' uso di risulta. Napoli 17 Settembre 1831 ». Ed io lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l' uso corrispondente, e per l' adempimento nella parte che la riguarda.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA,

CIV. *Ministeriale portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio, debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria.*

Napoli, 21 Settembre 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Con uffizio del dì 3 del corrente mese V. E. si è servita di manifestarmi il dubbio proposto dal Procuratore del Re nel Tribunale Civile in Avellino, se cioè i canoni, che si addicono per la costituzione del patrimonio sagro, debbano calcolarsi netti, o lordi del peso fondiario.

In riscontro ho l' onore di farle osservare, che coll' art. 2.° della Sovrana risoluzione resa nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 Marzo 1830 dietro il parere della Consulta Generale, è detto, che in tutt' i casi i ducati 50 assegnati per patrimonio sagro, debbono esser lordi di fondiaria.

Pare ciò posto che sia fuori dubbio di doversi calcolare lordi di fondiaria i canoni in quistione, giacchè essi pure van compresi nella classe dei beni costituibili in patrimonio.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CV. *Real Rescritto circolare col quale si autorizzano i Vicarii capitolari di provvedere sempre colla regola del Breve* Impensa *e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche soltanto il passaggio da porzioni minori a maggiori.*

AGLI ORDINARJ DEI REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Si è elevato il dubbio, se in forza del Breve Apostolico *Impensa*; e delle Sovrane generali Istruzioni sulle Ricettizie, possano i Vicarj Capitolari provvedere le partecipazioni vacanti nelle Chiese, i piani delle quali sono stati da S. M. approvati, prima e nel corso della vacanza della Sede Vescovile, determinar passaggi da porzioni minori a maggiori, e conferire le porzioni maggiori anche agli estrapartecipanti, giusta la regola suggerita dalla Commissione de' Vescovi, ed approvata dalla M. S. per punto generale nel Consiglio ordinario di Stato del dì 24 Marzo 1829.

Proposto tal dubbio alla Commissione de' Vescovi anzidetta, la medesima è stata di avviso che possano i Vicarj Capitolari procedere sempre colla regola del Breve Pontificio *Impensa*, e Sovrane Istruzioni alla provvista semplicemente delle partecipazioni vuote, prima e nel corso della vacanza della Sede Vescovile; e quante volte credessero opportuno determinare anche il passaggio da porzioni minori a maggiori: ma che non possano essi Vicarj disporre l' ammissione di un estra-partecipante a porzione maggiore nel modo ordinato dall' accennata Sovrana risoluzione de' 24 Marzo 1829.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 16 del corrente mese, la M. S. cui ho rassegnato l'affare, si è degnata di rimanere intesa, con approvazione, di quanto ha proposto sull' oggetto la Commissione de' Vescovi, e mi ha autorizzato a manifestarlo a tutti gli Ordinarj diocesani.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per l'uso corrispondente. Napoli, 28 Settembre 1831.

Il Marchese d' Andrea.

CVI. *Real Rescritto circolare il quale stabilisce nelle Chiese ricettizie la norma come i parrochi debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intero o in parte si è stabilita la congrua.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Nel XV.° degli articoli fondamentali degli statuti per le Ricettizie proposti dalla Commissione de' Vescovi, incaricata dell' esame de' piani delle indicate Chiese, e da S. M. approvati nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 Settembre 1824, è detto dover il peso delle messe gravitante sulla massa comune, dividersi ugualmente fra i partecipanti, niuno escluso, e dal Parroco portarsi il peso delle messe *pro populo*.

Dopo che per le Ricettizie di Lanciano erasi dal Ministro degli Affari Ecclesiastici adottato in massima che quante volte la congrua de' Parrochi fosse stabilita per intero o in parte sulla massa comune; o pure gli stessi Parrochi godessero, oltre la congrua, porzione uguale a quella de' partecipanti, dovessero aver parte nel peso delle messe gravitante sulla detta massa; da diversi Ordinarj e specialmente dell' Arcivesco di Bari,

si è domandato per modo di regola di dichiararsi in qual porzione, o se del pari che gli altri partecipanti, debbano i Parrochi dividere siffatto peso.

La soluzione di questo dubbio si è rimessa alla Commissione de' Vescovi anzidetta.

La medesima in coerenza di quanto opinò nel caso delle Ricettizie di Lanciano, ove i Parrochi han molto di più di quello che godono i partecipanti; siccome è succeduto alle volte ne' piani proposti per altre Chiese, ne' quali si sono assegnate delle pingui congrue, ed in conseguenza obbligati essi Parrochi al peso del quale si tratta; ha la stessa Commissione opinato: che quante volte i Parrochi godano dalla massa comune, sia in parte sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del Concordato, non debbono allora esser gravati di messe, le quali sono infisse sulla massa comune; essendo solamente obbligati alle messe *pro populo*. Che se poi la di loro congrua provveniente in tutto, o in parte dalla riferita massa oltrepassi la somma stabilita dal Concordato, allora considerandosi questo di più come una specie di partecipazione (giusta il Sovrano Rescritto circolare de' 16 luglio trascorso), su di questo debbono gravitare le messe egualmente a tenore di quanto è stabilito nel modello degli statuti, e colla giusta proporzione a tenore dell' art. VII.° delle istruzioni, come l' è per ogni partecipante.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 16 dell' andante mese, la M. S. cui ho rassegnato l' affare, si è degnata di rimanere intesa, con approvazione, di quanto la Commissione de' Vescovi ha opinato sull' oggetto di cui si tratta, e mi ha autorizzato a manifestarlo a tutti gli Ordinarj diocesani.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento, e pel corrispondente adempimento. Napoli 28 Settembre 1831.

Il Marchese d' Andrea.

CVII. *Circolare con cui si comunica il Real decreto per la concessione di un nuovo termine di sei mesi alle Amministrazioni diocesane onde formare ed inviare agl' Intendenti i quadri de' debitori per rendite costituite appartenenti alle Mense, alle Badie, a' Beneficii, alle Chiese ricettizie ed a' Seminarii.*

Napoli, 8 Ottobre 1831.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con real decreto del dì 16 del prossimo passato mese S. M. si è degnata di concedere un nuovo termine di sei mesi alle Amministrazioni diocesane, per formare, ed inviare agl' Intendenti i quadri de' debitori per rendite costituite appartenenti alle Mense vescovili, alle Badie, a' Beneficj, alle Chiese ricettizie, ed a' Seminarj, a' termini dell' altro real decreto del 2 Maggio 1823.

Dopo le tante proroghe concedute sinora all' uopo da varj reali decreti, è volontà espressa di S. M., che questo sia l' ultimo termine ed improrogabile, dovendo essere dopo di esso per l' avvenire risponsabile della perdita d' una rendita, omessa ne' nuovi quadri, chiunque ne sia cagione.

Nel rimettere quindi a cotest' Amministrazione diocesana copia dell' enunciato real decreto per suo regolamento, impegno la diligenza de' suoi componenti a darne subito partecipazione agl' interessati, affinchè profittino di questo nuovo termine per assicurare le rispettive rendite.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

Napoli, 16 Settembre 1831.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il real decreto de' 10 Ottobre 1827 con cui venne concesso un nuovo termine a tutto Agosto dell' anno 1828 per formarsi e pubblicarsi i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti alle Mense ve-

scovili, alle Badie, a' Beneficii, alle Chiese ricettizie, ed ai Seminarj, a' termini dell' altro real decreto del 2 Maggio 1823;

Informati Noi de' motivi che hanno impedito a diversi titolari di Beneficii, a varie Chiese ricettizie, e ad alcuni Seminarj di profittare del favore dell' anzidetto termine per la formazione e pubblicazione de' quadri de' loro debitori;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, interinamente incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo un ultimo termine ed improrogabile di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto per formarsi dalle Amministrazioni diocesane i quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle Mense Vescovili, Badie, ed ai Beneficii, quanto alle Chiese ricettizie ed a' Seminarj, e per inviarsi dalle stesse Amministrazioni i quatri suddetti agl' Intendenti delle Provincie, onde farsene in seguito la pubblicazione ne' rispettivi Comuni, a' termini del real decreto de' 2 Maggio 1823, ferme rimanendo le disposizioni prescritte dal real decreto de' 22 Marzo 1824, e dagli altri de' 6 Settembre dello stesso anno, de' 27 Ottobre 1825, e de' 10 Ottobre 1827 circa la multa da soddisfarsi da que' titolari de' Beneficii, che non avranno adempito alla esibizione del quadro de' loro debitori nel termine ad essi prefisso dalle rispettive Amministrazioni diocesane.

Art. 2. Qualora ne' quadri, che saranno formati, e pubblicati nell' anzidetto ultimo termine di sei mesi si tralasci di comprendere qualche debitore, saranno rispettivamente risponsabili della mancanza della corrispondente rendita i titolari de' Beneficii, i componenti le Amministrazioni diocesane, i partecipanti delle Chiese ricettizie, e gli amministratori de' Seminarj che sieno stati oscitanti.

Art. 3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze interinamente incar. del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato, d' Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Duca di Gualtieri.

CVIII. *Circolare con cui si trasmette il Real decreto per estendere al dritto di elezione sulle Cappellanie e partecipazioni meramente laicali le disposizioni dell' altro real decreto de' 20 Luglio 1818, per lo ristabilimento de' patronati particolari.*

Napoli, 15 Ottobre 1831.

AGLI ORDINARJ DEI REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà con real decreto del 16 Settembre prossimo passato si è degnata di estendere al diritto di elezione sulle Cappellanie, e sulle partecipazioni meramente laicali le stesse disposizioni date coll' altro real decreto del 20 luglio 1818, per lo ristabilimento de' patronati particolari.

Rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia dell' enunciato real decreto del 16 Settembre prossimo passato per intelligenza sua, e di chiunque altro possa avervi interesse.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

Napoli, 16 Settembre 1831.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto il real decreto de' 20 Luglio 1818, col quale abrogate le disposizioni della legge de' 18 Giugno 1807 ed i Decreti de' 22 Dicembre 1808 e de' 22 Luglio 1813, riguardanti l' abolizione de' patronati, furono ristabiliti i patronati particolari tanto ecclesiastici, che laicali sopra beneficj di qualunque natura, non esclusi i curati e le parrocchie, a favore de' legittimi patroni a' quali appartenesse secondo le regole del diritto canonico l' esercizio di tutt' i dritti utili ed onerosi, e di quei chiamati onorifici: esclusi da così fatta disposizione quelli fra i patronati particolari, i fondi de' quali in tempo dell' occupazione militare fossero stati uniti a parrocchie povere, ed ancorchè le unioni fatte si fossero con fondi di beneficj del nostro Regio patronato;

Visto l'articolo 4 dello stesso real decreto de 20 Luglio 1818, nel quale venne fatta riserva di provvedersi in appresso per tutto ciò che potesse riguardare il dritto di elezione sulle Cappellanie e sulle partecipazioni meramente laicali;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio di Stato Ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono estese al diritto di elezione sulle Cappellanie e sulle Partecipazioni meramente laicali le stesse disposizioni date col real decreto de' 20 Luglio 1818 per lo ristabilimento de' patronati particolari sopra beneficj di qualunque natura.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze interinamente incar. del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato, d' Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, Duca di Gualtieri.

CIX. *Ministeriale contenente alcune osservazioni sulle riparazioni ad una Chiesa per la cessione del patronato fattane dal rispettivo patrono.*

Napoli, 3 Dicembre 1831.

AL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

In seguito dell' ufficio di V. E. della data dei 17 Settembre ultimo relativo alle riparazioni della Chiesa di Rocca nel Comune di Meledugno, e con cui ha fatto osservare di non aver diritto l' ex Feudatario di quel luogo di cedere al patronato della suddetta Chiesa, mentre tale diritto diviene oneroso; ho l' onore di farle le seguenti osservazioni.

Non appartiene all' Autorità Laica il giudicare se il patrono di un Beneficio parrocchiale possa a ciò rinunciare al patronato, quando la rinuncia sia stata accettata dall' Ordinario. Se si trova già stabilita la Con-

grua dotazione *in limine fundationis*, è un vantaggio per la Chiesa su di cui si esercita il patronato, che sia affrancata da tal servitù.

Oltre che, niente è più regolare, che un patrono rinuncii ad un diritto, che era in suo arbitrio di riservarlo espressamente, e non riservato di farne uso, seguìta la fondazione del Beneficio.

Si oppone, che il patrono ha il peso della manutenzione del locale ove il beneficio è eretto. È vero, ma con questo diritto oneroso il patrono ha colla nomina i diritti utili ed onorifici. E la perdita di questi diritti colla rinuncia compensa abbastanza la esenzione dal peso di manutenzione.

Finalmente nel caso presente si può osservare che se non si fosse accettata la rinuncia, e nel tempo stesso il patrono avesse trascurato di riparare la Chiesa, la perdita del patronato è la pena che minaccia il Concilio di Trento sess. XXV cap. 9.

Atteso ciò impegno l' E. V. a servirsi di disporre le urgenti riparazioni della Chiesa in parola.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CX. *CIRCOLARE colla quale si richiama in osservanza il disposto dell' altra circolare del 1.° Dicembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del seminario; e si domanda se si ha altro da aggiungere a quanto si riferì in tal rincontro.*

Napoli, 14 Dicembre 1831.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Devo supporre che V. S. Illustrissima e Reverendissima non abbia mancato di dare piena esecuzione alla Circolare direttale da questo Ministero in data del 1.° Dicembre 1827, e con la quale se le domandò con premura lo stato del Seminario di cotesta Diocesi, a tenore del modello che le fu inviato.

A scanso però di ogni equivoco, desidero che mi faccia conoscere in risposta se Ella adempì effettivamente alla detta Circolare del 1827; e qualora attualmente abbia che aggiungere a ciò che riferì nel suddetto

rincontro relativamente al Seminario della sua Diocesi, potrà manifestarmelo, onde passarsi da me alla conoscenza della Commissione esecutrice del Concordato.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CXI. *Reale Rescritto circolare, perchè i ministri della religione concorrano colle loro omelie ed istruzioni catechistiche alla propagazione della inoculazione del vaiuolo vaccinico.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendo pervenuto a notizia di S. M. il Re N. S., che malgrado che siano ormai riconosciuti da per ogni dove i salutevoli risultamenti dell'inoculazione vaccinica, non manchino di coloro che o per negligenza, o per ignoranza, o per durezza in erronei principj non facciano goderne i benefici effetti alla propria prole, o agl'individui della famiglia ch'essi governano, esponendoli alle tristi conseguenze del vaiuolo naturale, che spesso gli uccide o deturpa; si è degnata ordinarmi di scriverne agli Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarj de'suoi Reali Dominj, perchè col loro zelo e sollecitudine Pastorale impongano ai Parrochi, ed agli altri Ecclesiastici delle rispettive Diocesi, che sono incaricati della cura delle anime, e della istruzione morale del popolo, il dovere d'inculcare ai loro filiani l'uso del vaiuolo vaccinico, con far rilevare nelle istruzioni catechistiche, ed omelie, specialmente nei giorni di festa quando il popolo accorre nelle Parrocchie per la spiega del Vangelo, qual grave colpa commettasi dai genitori, che lasciano esposta la vita de'figliuoli al pericolo del vaiuolo naturale.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l'adempimento di sua parte, e perchè mi dia riscontro della ricezione del presente Real Rescritto, e degli ordini che avrà dato per l'esecuzione. Napoli, 14 Dicembre 1831.

Il Marchese d'Andrea.

CXII. *Circolare con cui si comunica il Real Decreto perchè ne' manifesti per le subaste definitive di tutti gli affitti sia riserbata l'approvazione de' Ministri Segretarii di Stato degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze.*

Napoli, 21 Dicembre 1831.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Volendo S. M. meglio provvedere agl'interessi delle Amministrazioni Diocesane negli affitti de' beni, che sono sotto la loro gestione; e modificando la M. S. l'articolo 10 del Regolamento approvato dal Real Decreto de' 9 Settembre 1828, ha ordinato, con altro suo Decreto de' 12 Novembre prossimo scorso mese, che in tutti gli affitti sia riserbata ne' manifesti per le subaste definitive l'approvazione di questo Ministero, e di quello delle Finanze.

Mi affretto di rimettere copia dell'enunciato Real Decreto a cotesta Amministrazione, per lo adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

Napoli, 12 Novembre 1831.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l'articolo 10 del regolamento approvato dal Real Decreto de' 9 Settembre 1828 per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle Amministrazioni Diocesane conceputo ne' seguenti termini;

» Sarà celebrata una seconda subasta per l'aggiudicazione definitiva
» in seguito d'un altro manifesto da affiggersi, a norma degli articoli 4
» e 5, nel quinto giorno dopo la prima, da indicarsi nel manifesto.
» L'Amministrazione potrà protrarre, se occorre, questo termine, ma
» non mai al di là dell'ottavo giorno dell'affissione del manifesto, ed in-
» dicando sempre in esso il giorno, in cui la subasta dovrà celebrarsi;

» È anche in facoltà dell'Amministrazione, quando la sua pruden-

» za l' esigesse di dichiarare che non s' intenderà definitivamente aggiudi-
» cato l'affitto, senza la sna approvazione, o l'approvazione de' due Mi-
» nistri degli Affari Ecclesiastici, e di Finanze;

Volendo meglio provvedere agl' interessi delle dette Amministrazioni negli affitti de' beni che sono sotto la loro gestione in forza della legge sul Concordato;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le Amministrazioni Diocesane dovranno sempre in tutti gli affitti, per qualunque cespite di loro rendita, riserbare ne' manifesti per le subaste definitive l' approvazione de' due nostri Ministri Segretarii di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze interinamente incar. del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato, d' Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Duca di Gualtieri.

CXIII. *Ministeriale con cui si risolve il dubbio che ove i Beneficii o Cappellanie che posson servire di titoli alle sagre Ordinazioni sieno gravati di messe lette e cantate, debbano quest' ultime esser tassate colla norma fissata per le messe lette.*

Napoli, 24 Dicembre 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In seguito del pregiatissimo uffizio di V. E. del dì 28 Giugno del cadente anno mi trovo di aver rimesso alla Commissione Esecutrice del Concordato il dubbio proposto dal Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Lucera, se gravandosi i patrimonj sagri che si costituiscono

agli Ordinandi di Messe lette e cantate la deduzione per le Messe cantate debba esser regolata secondo la norma prescritta per le Messe lette dalla sovrana risoluzione de' 10 Dicembre 1821. Or la detta Commissione con ufficio de' 13 del corrente Dicembre ha opinato, che ove i Beneficj o Cappellanie che possono servir di titolo alle Sagre Ordinazioni sieno gravate di Messe lette e cantate debbano le ultime esser tassate colla suddetta norma fissata per le Messe lette: rimanendo sempre nell' arbitrio de' Vescovi di fare o non fare alcuna deduzione; qualora il Beneficio o Cappellania non fosse gravato di sole cento Messe all' anno tra lette e cantate.

Essendo tal avviso coerente allo spirito ed alla lettera della citata Sovrana risoluzione: lo partecipo a V. E., affinchè si serva di farne l' uso che crederà conveniente. E le restituisco il rapporto del cennato Procuratore del Re.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CXIV. *Ministeriale perchè i Tribunali civili non accolgano domande per omologazione di contratti di beni Ecclesiastici, se non per organo del Ministero degli affari ecclesiastici.*

Napoli, 31 Dicembre 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

A norma delle disposizioni Sovrane per le alienazioni della proprietà della Chiesa bisogna che la parte Ecclesiastica ricorra a questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, da cui ricevuto il giudizio del Vescovo, circa la causa canonica, che concorre nel caso di chiesta alienazione, si rimetta l' affare al Procuratore del Re presso il Tribunale Civile della Provincia per l' omologazione del contratto. Ricevuta la sentenza di omologazione, e discusso l' affare dalla Consulta; S. M. dà o nega il suo Regio Assenso. Or siccome queste norme non sempre esattamente si eseguono, e tante volte si comincia dalla sentenza di omologazione, così prego V. E. di far sentire ai Tribunali Civili di non accogliere do-

manda per omologazione di contratti per beni ecclesiastici, se non che per organo di questo Ministero secondo il solito.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXV. *MINISTERIALE contenente la risoluzione del dubbio se per richiamare al dovere gli ecclesiastici partecipanti che se ne sono allontanati, convenga sospender loro la rispettiva partecipazione.*

Napoli, 14 Gennajo 1832.

AL VESCOVO DI CONVERSANO.

Con suo rapporto de' 16 Novembre scorso dolendosi V. S. Illustrissima e Reverendissima in generale della condotta dei preti della sua Diocesi, ed in particolare degli Accoliti N. N. i quali dopo promossi alla partecipazione non han voluto restituirsi al Seminario per continuare i loro studj; ha proposto il dubbio se per richiamare a dovere tali suddiaconi, diaconi, o preti convenga sospender loro la partecipazione con assegnarli un carlino al giorno sulla medesima.

In riscontro le fo osservare che per condurre nella via dei proprj doveri i Sacerdoti partecipanti della Chiesa di. . . . , può Ella valersi dei mezzi, che suggerisce l'Articolo XX del Concordato dando luogo al ricorso Canonico.

Gli stessi mezzi può usare contro i suddiaconi N. N. I medesimi potranno, meritandolo, esser chiusi in Seminario per misure disciplinari, giacchè per esser dediti ai vizj ricusano di recarvisi per istruirvisi.

La sospensione della partecipazione non si potrebbe eseguire senza una regolare procedura; attesochè per lo Breve Apostolico *Impensa*, e le Sovrane disposizioni generali hanno le partecipazioni ricevuto, dopo approvato il piano da S. M., in certo modo qualità beneficiaria.

Il privarsi poi i partecipanti dalla loro partecipazione, lasciandogliene solamente un carlino al giorno, è lo stesso, che privarli di una parte del patrimonio sagro, giacchè secondo le Sovrane istruzioni, acquistata la porzione, essa è il titolo della loro ordinazione. Sarebbe anche as-

soggettarli a multa, il che è vietato per polizia del Regno, siccome in altra occasione si fece a lei sentire con Ministeriale de' 13 Settembre 1828.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXVI. *MINISTERIALE portante la risoluzione de' dubbii sull' aggiusto di rate da farsi per gli ulivi co' diversi Beneficiati o eredi di essi.*

Napoli, 14 Gennajo 1832.

AL VESCOVO DI OPPIDO, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Ho letto il rapporto di codesta Amministrazione Diocesana del dì 17 Ottobre ultimo col quale promuove de' dubbii sull' aggiusto di rate da farsi per gli ulivi coi diversi beneficiati, o eredi di essi, e in riscontro mi è d' uopo manifestarle ciò che segue.

La risoluzione di questo Ministero sul proposito non è affatto opposta a quella del Ministero delle Finanze, ma entrambe si applicano a casi diversi. La prima riguarda il caso che un fondo sia dato in affitto per pagarsene la mercede in generi, e non in denaro, e quindi in essa si distingue se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore, o minore raccolta; ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla raccolta. Nel primo caso avendosi la colonìa parziaria ch' è più una società, che una locazione, la prestazione dev' essere classificata tra frutti naturali, ed industriali, come se da se stesso li raccogliesse il Beneficiato: nell' altro caso essendoci una vera locazione, e conduzione, la prestazione non può essere considerata, che come frutto civile.

La risoluzione poi data dal Ministro delle Finanze anche di accordo con questo Ministero è relativa al caso di una vendita di cose future, come di frutti ancora in erba, per quel prezzo che sarà valutato dopo l' ultima raccolta, e per questo caso vale il principio di legge, che l' usufruttuario, qual' è il Beneficiato, fa suoi i frutti a misura, che li percepisce, e quindi secondo che i frutti si maturano, e si raccolgono dal compratore, in loro vece il prezzo ceder dee al venditore, e per quelli poi che si trovano ancora pendenti al cessare, o al cominciare dell' usu-

frutto spettar debbono nella vacanza del Beneficio ad ess' Amministrazione, e nella riprovvista di esso al novello titolare.

Gl' inconvenienti che ess' Amministrazione crede di rilevare non provengono da quest' ultima risoluzione, come suppone, ma nascerebbero, se mai avessero alcun fondamento, dalla disposizione generale della legge, la quale ha stabilito, che i frutti naturali pendenti spettano all' usufruttuario al cominciar dell'usufrutto, ed al proprietario nel suo termine, senz'alcun vicendevole compenso; disposizione, che dalla circolare de' 12 Luglio 1828 è stata applicata ai Beneficiati.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CXVII. *Minsteriale sugli effetti risultanti dalla differenza legalmente stabilita tra il dritto di patronato su i beneficii e quello di elezione sulle Cappellanie laicali e su i legati pii.*

Napoli, 18 Gennajo 1832.

A MONSIGNOR ARCIVESCOVO DI BARI, PRESIDENTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Il Real Decreto del dì 16 Settembre 1831 niuna alterazione ha portato per quanto riguarda gli effetti risultanti dalla differenza che il diritto canonico e la vigente polizia ecclesiastica stabiliscono tra' Beneficii di natura ecclesiastica con erezione in titolo e le semplici Cappellanie di qualità laicale, e quindi tra il diritto di patronato su i Beneficii e quello di elezione sulle Cappellanie laicali e su i legati pii.

Risulta da ciò:

1.° che nell' esercizio del diritto di elezione sui legati pii, allora è necessario che l'Ordinario approvi il Cappellano, quando l' approvazione è richiesta dall' atto di fondazione;

2.° che nelle vacanze delle Cappellanie le Amministrazioni Diocesane, come per lo innanzi, non debbono prendere alcuna ingerenza nella gestione delle rendite;

3.° che tanto meno l' Ordinario può aver alcun diritto di devoluzione per la nomina del Cappellano. In caso però che gli eredi de' pii fondatori trascurino di adempiere i pesi di messe, V. S. Illustrissima e Re-

verendissima lo può far conoscere a questo Real Ministero per l' uso che conviene.

La quistione poi se il Decreto suddetto sia dichiarativo dell' altro de' 20 Luglio 1818, ovvero stabilisca un diritto nuovo, e quindi il vedere qual forza debbano avere i giudicati pronunziati nell' intervallo di tempo decorso dalla pubblicazione del primo a quella del secondo Decreto, come pure le divisioni seguìte prima o dopo il Decreto del 1818 pe' beni addetti a pie fondazioni, è lasciata per intiero alla giurisdizione de' Tribunali ordinarii, nella decisione de' casi, che con le forme della legge si sottomettono al loro esame.

Sono a dir finalmente a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che deggio altamente riprovare un principio da lei assunto nel rapporto de' 3 Dicembre 1831, quello cioè che le Amministrazioni Diocesane sieno succedute al Tribunale misto, dappoichè un tal principio è opposto, nel modo più assoluto, all' art. XVII del Concordato, in cui è detto espressamente, che le Amministrazioni stesse fanno le veci dell' abolito Monte frumentario, ed in conseguenza non debbono prendere alcuna parte in tutto ciò che appartiene alla pubblica Beneficenza.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXVIII. *MINISTERIALE con cui s' incaricano le Amministrazioni Diocesane di riferir subito in quale stato si trovino i lavori diversi chiesti dal Ministro delle Finanze a' Regii Procuratori delle Amministrazioni medesime, e di manifestare come progredisca la materiale formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite dopo il termine di sei mesi nuovamente accordato con Real Decreto de' 16 Settembre 1831 per la loro pubblicazione.*

Napoli, 25 Gennajo 1832.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Qualche Presidente di Amministrazione Diocesana abusando delle sue facoltà si era permesso d' impiegare gli avanzi disponibili della Cassa Diocesana a suo modo; e comunque se ne giustificasse, dichiarando di averli

versati in un uso pio, pure non esistendovi una apposita Sovrana autorizzazione (fatta la liquidazione de' conti) dovette la somma non ammessa in esito, figurare come deficit della Cassa medesima.

La difficoltà di poter il detto Presidente ripianare quel deficit, e le dimande di lui per esserne dispensato, mi misero nell' obbligo di umiliare a S. M. tutte le circostanze dell' affare non meno che lo stato, in cui trovavasi la Diocesana creditrice, a risguardo della gestione tenutane; e la M. S. di tutto pienamente informata oltre di aver ordinato la restituzione della somma in parola irregolarmente presa, e dopo aver dettato le sue Sovrane risoluzioni particolari, e relative esclusivamente allo stato di quella Diocesana, mi ha pure imposto di portare tutta la vigilanza sulle Amministrazioni Diocesane.

Io ho creduto utile principalmente di mettere tutte le Amministrazioni suddette nella cognizione dell'avvenuto, perchè sia d'esempio, e di norma a ciascuna nella propria gestione: ma la esecuzione de' comandi Sovrani per la vigilanza impostami esige altro da me, e dalle Amministrazioni Diocesane, onde possa la M. S. restar intesa di quanto ad esse ha relazione; quindi la incarico:

Di riferirmi subito in quale stato si trovino costà i lavori diversi chiesti dal Ministro delle Finanze a' Regii Procuratori delle Amministrazioni medesime, colla circolare de' 28 Maggio prossimo passato anno, particolarmente dopo che dall' altra mia circolare del 20 Luglio ultimo furono incaricati i Canonici Deputati di somministrare i lumi, e le notizie necessarie per un accurato, ed esatto lavoro;

Di manifestarmi come progredisca presso cotesta Diocesana la materiale formazione de' quadri de' debitori di rendite costituite, dopo il termine di sei mesi nuovamente accordato col Real Decreto de' 16 Settembre 1831, per la loro pubblicazione. Informato io prontamente sullo stato effettivo di tai lavori, sarò nel caso di poter mettere sotto gli occhi della M. S. la situazione presente di tutte le Amministrazioni Diocesane, onde mostrare al Re, che la più attiva vigilanza, e zelante premura, per la prosperità loro si è usata, e si usa per parte de' Reali Ministeri di Stato di Affari Ecclesiastici, e di Finanze, ma che se non tutte quelle Amministrazioni del pari han tratto gli stessi vantaggi dalle cure superiormente avute per esse è da attribuirne la causa a tutt' altro che a poca vigilanza, rimanendo quindi alla Sovrana saviezza di pronunziare quelle misure, che giudicherà più convenienti, secondo le particolari circostanze delle diverse Diocesane.

Con questa circostanza io stimo opportuno benanche di rammentare a' Deputati amministratori un dovere principale, che loro incumbe, quello

cioè di ricevere al terminar di un anno il conto di gestione de' cassieri per esaminarlo, e discuterlo; dovere però quasi generalmente negletto nel passato, ma che ricordato nel momento presente non può essere obbliato. Pertanto incarico le Diocesane tutte ad obbligare subito sulle norme del Regolamento Sovrano de' 24 Dicembre 1827 i rispettivi cassieri alla reddizione de' conti del prossimo passato anno; e se taluni di quelli negli anni precedentemente decorsi non abbiano a ciò adempiuto, è ben inteso che debbano ora esser costretti a rendere un conto generale della loro gestione per tutto Dicembre ultimo: e sulla considerazione che in questo lavoro debbono le Amministrazioni Diocesane portare la maggiore esattezza, e minuta scrupolosità per potere con avvedutezza pronunziare delle declaratorie, o significatorie, accordo un periodo di tre mesi, dalla data della presente, elassi i quali esigo un circostanziato rapporto, nel quale mi si farà conoscere il risultamento delle operazioni a tal riguardo eseguite; se le somme delle quali fossero stati acclarati debitori i cassieri suddetti immantinenti si sieno versate nelle casse triclavi; e tutt' altro che fia necessario di sapersi per ultimare definitivamente tali pendenze, che ben' assicurate dovranno finalmente essere la base certa delle operazioni correnti nel 1832 e negli anni che verranno, senza obbligo di rimontarsi mai più alle gestioni passate.

Per tanto all' arrivo di quest' uffizio ogni Presidente di Amministrazione è incaricato di riunire in Commessione i Deputati, ed il Regio Procuratore, per dare loro lettura della presente, e stabilire di accordo i mezzi opportuni per la sua esatta, e sollecita esecuzione: ed in pendenza di ciò ne sarà subito accusato il ricevo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato interinamente del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

APPENDICE.

I. *Real decreto sull' obbligo della residenza a' possessori de' beneficii residenziali.*

Portici, 7 Ottobre 1815.

FERDINANDO IV. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Sul rapporto del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo *decretato* e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Sono richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche, che impongono l' obbligo della residenza ai possessori di beneficj residenziali: per effetto di che ogni titolare di così fatti beneficj, di qualunque condizione sia, è tenuto di risedere fissatamente presso la sua Chiesa, senza potersene allontanare, e trovandosene assente, deve fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritirarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo la puntuale esecuzione.

2. Da questa ordinanza sono eccettuati coloro, che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per nostra disposizione, o per espressa autorizzazione nostra dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive Chiese de' di lor beneficj.

3. Il nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Tommasi di Somma.

*

II. *Circolare portante le disposizioni relative alla giurisdizione de' vescovi, a' pubblici scandali, alle profanazioni delle Chiese, ed all' indecenza di vestire degli Ecclesiastici. Si trasmette altresì il precedente Real Decreto sull' obbligo della residenza per coloro che sono investiti di beneficii residenziali.*

Napoli, 14 Ottobre 1815.

AGLI ORDINARJ DEI REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

In veduta delle rimostranze avanzate da diversi Vescovi del Regno contro delle innovazioni seguite in tempo della passata occupazione militare, in ordine alla giurisdizione Vescovile, ai pubblici scandali, alle profanazioni delle Chiese, ed all' indecenza di vestire degli Ecclesiastici, S. M. ha determinato.

1.° Che sugli oggetti meramente spirituali, i Vescovi ripiglino l'esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni, che la M. S. farà in appresso.

2.° Che circa i disordini in materia di costume, se siano stati commessi da soggetti Ecclesiastici, possano gli Ordinarj correggerli colle pene Canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in Case d' Esercizj Spirituali; se da laici, gli stessi Ordinarj dopo aver adoperati i mezzi prescritti dalla Religione, e dalla Chiesa, possano darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto di essi Ordinarj procederanno secondo le leggi.

3.° Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consecrati alla Religione, gli Intendenti mettendosi di accordo cogli Ordinarj, prontamente aboliscano gli usi indecenti e sordidi, ai quali si trovano addette le Chiese profanate: e qualora l' utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al Culto Divino, riferiscano l' occorrente, con proporre i mezzi del mantenimento delle stesse.

4.° Che sia cura degli Ordinarj il disporre, che i preti delle rispettive Diocesi vestano con decenza, e nel caso ch' essi non ubbidiscano, ve li costringano colle pene Canoniche.

In ordine al quale ultimo articolo, vuole S. M., che tutti gli Ordinarj del Regno mandino all' Arcivescovo di Napoli un notamento di tutti i preti assenti dalle rispettive Diocesi, indicando con precisione quali di essi se ne sono allontanati senza permesso, affichè dimorando i medesimi in questa Capitale, l' Arcivescovo usi su di loro la pastorale vigilanza relativamente alla indecenza delle vesti che usano, ed ai mestie-

ri ch' esercitano, non degni del Sacerdote; e dia le convenienti providenze.

Vi partecipo tali disposizioni Sovrane per la vostra intelligenza, e per l'adempimento di vostra parte. Con questa occasione vi rimetto per lo corrispondente adempimento copia del Real Decreto de' 7 del corrente mese, con cui S. M. ha dato i suoi provvedimenti per osservarsi esattamente l'obbligo della residenza da coloro, che sono investiti di Beneficj residenziali.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

III. *CIRCOLARE per richiamare all' osservanza le disposizioni emanate sulla decenza del vestire e degl' impieghi degli Ecclesiastici.*

Napoli, 20 Gennajo 1816.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUÀ DEL FARO.

Sua Maestà allorchè fece ritorno in questo suo Regno, trovò che per effetto della passata occupazione militare, molti tra il ceto degli Ecclesiastici, o aveano interamente abbandonato il loro stato, o esercitavano officj e mestieri disdicevoli al proprio carattere, o si facevan leciti di vivere lontani dalle Chiese, dove possedevano de' Beneficj. Si lusingò la M. S., che cessata l'iniquità di quei tempi, tali Ecclesiastici fossero volontariamente per rientrare nell' ordine. Però S. M. ha osservato, che ciò non è ancora avvenuto sebbene già corre l'ottavo mese, dacchè il Regno trovasi restituito al suo legittimo, e regolare governo. Di più con un Decreto de' 7 e con una circolare de' 14 dello scorso mese di Ottobre diretti l'uno, e l'altra agli Ordinarj, la M. S. ha richiamate alla piena osservanza le leggi Ecclesiastiche, che impongono l'obbligo della residenza a' possessori di Beneficj residenziali, ed ha commesso alla cura degli stessi Ordinarj il disporre, che i Preti delle rispettive Diocesi vestano con decenza, costringendoli in caso di renitenza colle pene Canoniche; ed ha inculcato ad essi Ordinarj di mandare un notamento di tutt' i preti assenti dalle Diocesi rispettive, indicando con precisione, quali di essi se ne sieno allontanati senza permesso, onde dimorando i medesimi in questa Capitale, l'Arcivescovo usi su di loro la sua pastorale

vigilanza, e dia i convenienti provvedimenti, relativamente alla indecenza delle vesti che usano ed ai mestieri ch' esercitano, non degni del Sacerdozio; ma questi ordini sono rimasti del tutto inadempiti con somma ammirazione di S. M. che non ha veduto essersi da veruno degli Ordinarj dato alcun riscontro della esecuzione degli ordini sopradetti. Or non potendo l'animo religioso della M. S. tollerare ulteriormente così fatto disordine nella classe di soggetti, che in vece di edificazione, come pur sarebbe loro dovere, sono ai popoli di scandalo, e di pernicioso esempio, vuole assolutamente S. M., che tutti gli Ecclesiastici, che indossano impieghi non decenti al loro carattere, ne siano prontamente destituiti; che siano poi privati di qualunque officio, tuttochè non indecente, i possessori di Beneficj residenziali, che non riseggono presso delle di loro Chiese; e che similmente sieno rimossi da qualsivoglia impiego gli Ecclesiastici, che abbiano interamente abbandonato il di loro stato senza autorizzazione Canonica. Dell' adempimento di che la M. S. chiama responsabili tra il termine di un mese i Capi delle amministrazioni, dipendenti dai diversi Ministeri, dalle quali riconoscono gl' impieghi, e chiama egualmente a rispondere gli Ordinari, che tra lo stesso periodo di tempo non avranno rispettivamente mandata una nota distinta di tali Ecclesiastici.

Informata poi S. M., che taluni preti facciano nel vestire uso d' insegne prelatizie, o vescovili, o forse anche maggiori, senz' averne legittimo privilegio, ha comandato, che restino loro affatto vietate le insegne accennate, sotto la responsabilità de' proprj Ordinarj; i quali se avranno bisogno della forza per farsi ubbidire, la chiederanno nelle Provincie ai rispettivi Intendenti, e nella capitale al Prefetto di Polizia. Vi partecipo questa Sovrana risoluzione per vostra intelligenza, e per lo corrispondente adempimento nella parte che vi riguarda.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Marchese Tommasi.

IV. *Ministeriale con cui si partecipano le risoluzioni sovrane sulla qualità degl' impieghi ne' quali si debbono conservare gli Ecclesiastici.*

Napoli, 22 Giugno 1816.

A TUTTI I MINISTRI SEGRETARII DI STATO.

S. M. con circolare de' 20 Gennaio del corrente anno ordinò che tutti quegli Ecclesiastici, i quali indossassero impieghi non decenti al loro carattere, ne fossero prontamente destituiti; che fossero poi privati di qualunque officio, tuttochè non indecente, i possessori di Beneficj residenziali, che non risedessero presso delle di loro Chiese; e che similmente fossero rimossi da qualsivoglia impiego gli Ecclesiastici i quali avessero interamente abbandonato il di loro stato, senz' autorizzazione canonica. Ora affinchè si stabilisca una misura generale, che definisce qual' impieghi debbano reputarsi indecenti per gli Ecclesiastici, ed incompatibili col di loro stato; la M. S. dopo aver intesa la Commissione temporanea consultiva ha dichiarato, che gl' impieghi, i quali non si convengano agli Ecclesiastici, sono i seguenti.

1.° Tutti gli officj militari.

2.° L' impiego di Sindaco, ed altre cariche pubbliche di simil natura, come sono gli Eletti, la Sottointendenza, il Commissariato di Polizia, e la giudicatura di Pace.

3.° L' esercizio dell' Avvocheria; la quale sarà però ad essi Ecclesiastici permessa per difendere le loro cause, quelle della propria Chiesa, e quelle ancora delle persone povere, che non hanno altri difensori.

4.° Le funzioni del Tabellionato, e di Notaio.

5.° L' esercizio del traffico, e della negoziazione.

6.° Qualunque mestiere sordido di Tavernaro, Beccajo, Panettiere, ed altro. Partecipo a V. E. queste Sovrane dichiarazioni, per sua intelligenza, e per l' uso conveniente nelle sue dipendenze.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici,
MARCHESE TOMMASI.

V. *Ministeriale con cui si partecipa l' ordine Sovrano di rimuoversi dall' impiego di esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala il Sacerdote N. N.*

Napoli, 24 Agosto 1816.

ALL' INTENDENTE DI PRINCIPATO CITERIORE.

Avendo fatto presente a S. M. il vostro rapporto del dì 10 del prossimo passato Luglio riguardante il Sacerdote N. N. il quale esercita l' impiego di Esattore delle contribuzioni dirette del comune di Sala, la M. S. ha ordinato, che il detto Sacerdote sia rimosso dal detto impiego certamente incompatibile col carattere di Sacerdote. Vi partecipo questa Sovrana risoluzione per vostra intelligenza, e pel corrispondente adempimento, prevenendovi di aver su di ciò già scritto al Ministro delle Finanze.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Marchese Tommasi.

VI. *Real Rescritto per dichiarare incompatibile col carattere sacerdotale l' esercizio dalla carica di preposto al controllo nel ramo delle imposizioni dirette.*

AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Avendo fatto presente al Re il quesito di V. E. se possa un Prete esercitar la carica di Preposto al Controllo nel ramo delle imposizioni dirette; S. M. si è degnata dichiarare, che la cennata carica non sia compatibile col carattere Sacerdotale. Il che nel Real Nome partecipo a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 7 Maggio 1817.

Il Marchese Tommasi.

VII. *Circolare con cui si partecipa di aver il Supremo Comando di Guerra diramati gli ordini Sovrani relativi a' chierici ordinati* in minoribus, *che venissero dalla leva destinati al servizio militare.*

Napoli, 6 Marzo 1819.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ DI QUA DEL FARO.

Nel Consiglio de' 9 Novembre del prossimo passato anno S. M. uniformandosi alla proposizione del Capitan Generale Principe Nugent, si degnò determinare, che tutti i Chierici ordinati *in minoribus* entrassero nel bussolo della leva all' età di anni ventuno; e che se taluno di essi fosse destinato dall' urna al servizio militare, si dovesse sospendere la sua chiamata per sei mesi, elassi i quali dovessero obbligarsi a marciar coloro, che non fossero stati promossi al Suddiaconato sia per giudizio dei Vescovi, sia per una ragione qualunque.

Avendomi ora il Supremo Comando di Guerra avvisato di aver diramati gli ordini ai Generali Comandanti le Divisioni Militari, ed ai Consigli di Reclutazione per l'adempimento della detta Sovrana Risoluzione, lo partecipo a Lei per sua intelligenza e regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE TOMMASI.

VIII. *Real Rescritto circolare per richiamarsi in vigore la regola da S. M. stabilita nel Consiglio di Stato de'* 9 *novembre* 1818, *relativamente ai Chierici* in minoribus *destinati al servizio militare.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi rassegnato a S. M. il dubbio, se dopo quel che trovasi stabilito nell' Articolo X §. 9. delle istruzioni dalla M. S. approvate in data de' 14 Marzo del corrente anno per la leva riguardo ai giovani, che sono nei Seminarj Ecclesiastici, ed ai Chierici ordinati *in minoribus*, debba, o no osservarsi la Sovrana risoluzione de' 9 Novembre 1818 circa la dilazione di sei mesi a marciare accordata a' Minoristi, che dall' urna fossero destinati al servizio militare; la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario del dì 26 del corrente mese ha ordinato richiamarsi in vigore la regola generale prescritta da S. M. nel Consiglio di Stato de' 9 Novembre 1818; cioè che tutti i Chierici ordinati *in minoribus* entrassero nel

bussolo della leva all' età di anni ventuno ; e che se un Minorista fosse destinato dall' urna al servizio Militare , si sospendesse la sua chiamata per sei mesi , elass' i quali dovessero obbligarsi a marciare coloro , che non fossero stati promossi al Suddiaconato sia per giudizio de' Vescovi , sia per una ragione qualunque.

Nel Real Nome lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima per sua intelligenza , e regolamento; prevenendola , che colla data di questo giorno ne ho passato il corrispondente avviso al Ministro Segretario di Stato degli affari Interni. Napoli , 27 Agosto 1823.

Il Marchese Tommasi.

IX. *Ministeriale diretta ad impedire al Sacerdote N. N. l' esercizio della professione di Avvocato.*

Napoli , 6 Settembre 1828.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Riscontrando il pregevol foglio di V. E. del dì 27 Agosto scorso , concernente i reclami contro il Sacerdote N. N. , perchè disimpegna cause giudiziarie , le fo osservare, che per le regole Canoniche chiamate in osservanza dalle leggi del Regno , e segnatamente dalla Sovrana risoluzione del dì 22 Giugno 1816 gli Ecclesiastici non possono esercitare l' Avvocheria , e trattare affari forensi , tranne i casi privilegiati della difesa della propria causa della Chiesa , e de' poveri , ove a costoro manchino difensori laici.

In conseguenza, nel caso del Sacerdote N. N. , il quale esercita la professione di Avvocato , e Procuratore nel Giudicato del Circondario di Marano , V. E. si servirà dare quelle disposizioni , che nella di lei saviezza crederà convenienti. Intanto io colla data di questo giorno scriverò al Vicario Generale della Curia di Napoli , perchè prenda le misure le più efficaci ad impedire al cennato Sacerdote l' ufficio di cui si tratta , l' esercizio del quale in persona di Ecclesiastici è riprovato dalla legge , ed è in collisione co' doveri del Sacerdozio.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

X. *Lettera Enciclica di Papa Pio VIII a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi.* (Vedi la Circolare de' 25 Luglio 1829.)

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS, ET EPISCOPIS.

PIUS PP. VIII.

Venerabiles Fratres Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Traditi humilitati Nostrae Pontificatus possessionem hac ipsa die in Lateranensi Basilica ex more institutoque majorum adituri, dilatamus cum gaudio super vos cor nostrum, Venerabiles Fratres, quos in tanta procuratione gerenda Ille Nobis adjutores dedit, in cujus manu et gradus officiorum, et momenta sunt temporum. Nedum enim gratum est Nobis ac jucundum, intimos voluntatis erga Vos Nostrae sensus testari, sed maxime etiam Christianae rei salutare, in communicatione spiritus ea simul conferre, quibus majora ipsius commoda in dies approperari dignoscamus. Hoc quidem Nostri officii munus est, quibus in Beati Petri persona non agnos dumtaxat, Christianum scilicet Populum, sed et oves, hoc est Antistites, pascere, regere, ac moderari, ab ipso Ecclesiae Auctore divina est dispensatione tributum.

A' VENERABILI FRATELLI, PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI, E VESCOVI.

PIO PAPA VIII.

Venerabili Fratelli Salute ed Apostolica Benedizione.

In questo stesso giorno, in che secondo la costumanza e l' istituto dei maggiori siam per prender possesso nella Basilica Lateranese del Pontificato alla nostra umiltà conferito, dilatiamo con esultanza il nostro cuore sopra di voi, Venerabili Fratelli, i quali Colui nella mano di cui sono i gradi degli ufficii e gl' istanti de' tempi ha dato a Noi per coadjutori nel trattare sì grande amministrazione. Imperciocchè ci è cosa grata e gioconda nonchè contestare gl' intimi sentimenti della nostra volontà verso di voi, ma ancora esser grandemente salutare al Cristianesimo il conferire insieme nella comunicazione dello spirito quelle cose, per le quali conosciamo accelerarsi di giorno in giorno i maggiori suoi vantaggi. Questo al certo è parte del dover nostro, cui nella persona di S. Pietro è stato per divina dispensazione dallo stesso fondator della Chiesa imposto di pascere, di governare, e di reggere non solo gli agnelli, cioè il Popolo Cristiano, ma le pecore altresì, val quanto dire i Prelati.

Exultamus sane animo, ac Pastorum Principi benedicimus, qui tales ad sui Gregis custodiam Pastores suscitavit, qui sedulo in ea cura, et cogitatione versantur, ut omni amoto discrimine, in viis justitiae ipsum vigilanter deducant, neminem ex iis perdituri, quos sibi a Patre datos exceperunt. Vestram enim apprime novimus, Venerabiles Fratres, fidem immobilem intentum pro religione studium, miram vitae sanctitatem, prudentiam singularem. Laeta proinde Nobis, laeta Ecclesiae, laeta huic Sanctae Sedi ab tali Operariorum inconfusibilium corona fidenter praestolamur, jucundaque haec spes formidantibus Nobis in maxima muneris gravitate animos addit, obrutosque asperrimarum sollicitudinum multitudine Nos recreat, ac reficit. Lubentes idcirco omittimus, ne ultro festinantibus admovere stimulos videamur, longa Vos oratione distinere, ut et quae ad rem sacram bene gerendam haberi ob oculos debent, et quae Canonum lege praescribuntur, ne quispiam ab sua penes traditum sibi Gregem statione, vigiliaque discedat, et quae in divinarum rerum Ministris tute cauteque adsciscendis attentio, ac diligentia est praestanda, in mentem vobis revocemus: votaque potius Deo sospitatori nuncupamus, ut praesentissimo vos numine tueatur, secundoque exitu actiones, conatusque vestros fortunet.

Esultiamo al certo nell' animo e benediciamo il Principe de' Pastori, che tali Prelati suscitò a custodire il suo Gregge, i quali con ogni diligenza in tale sollecitudine, e pensamento si versano, che tolto di mezzo ogni pericolo, il traggano con tutta vigilanza nelle vie della giustizia, per non perdere alcuno di coloro ch' essi dal Padre ricevettero. Imperciocchè assai bene conosciamo, Venerabili Fratelli, la vostra fede immobile, il forte impegno per la religione, l' ammirevole santità della vita, e la singolar prudenza. Per la qual cosa da tale corona di intrepidi Operai con confidenza chiediamo cose liete per Noi, liete per la Chiesa, liete per questa Santa Sede; e questa gioconda speranza rincora noi, che forte temiamo per la grande gravezza della carica, ed oppressi dalla moltitudine delle difficili cure ci dà alleggiamento e ci conforta. Tralasciamo quindi d' intertenervi con più lungo ragionamento e non aggiugniamo sollecitudine a coloro che spontaneamente se la danno, per richiamare alla vostra mente quelle cose che si debbono avanti gli occhi tenere per amministrar bene le cose sacre, e quelle le quali vengono dai Canoni prescritte, cioè che alcuno non parta dal suo soggiorno presso il gregge a lui affidato, e non ne abbandoni la cura; e l' attenzione e la diligenza altresì che aver si deve nello eleggere con sicurezza e cautela i Ministri delle cose sacre: e di gran lunga facciamo voti al Dio sal-

Verum licet ex virtute hac vestra consoletur Nos Deus in Vobis, Venerabiles Fratres, tristes adhuc Nos esse oportet, qui in pace ipsa persentimus, amaritudinem Nobis amarissimam a Filiis hujus saeculi inferri. Loquimur, Fratres, quae nota, quae manifesta sunt, quae communibus lacrymis ingemiscimus, quae idcirco comuni sunt studio emendanda, convellenda, profliganda. Loquimur de innumeris errorum commentis, doctrinaeque perversae institutionibus, quibus non occulte, et clanculum, sed aperte ut plurimum, et acerrime catholica fides oppugnatur. Nostis, quo pacto scelesti homines per philosophiam, cujus se jactitant doctores, ac per inanes fallacias secundum mundi elementa invectas signa in Religionem contulerint. Divexatur inde cum primis Romana haec Nostra Beatissimi Petri Sedes, in qua posuit Christus Ecclesiae suae firmamentum, et vincula unitatis in dies paulatim abrumpuntur. Infringitur qua late patet Ecclesiae auctoritas, Praesidesque sacrorum in invidiam rapiuntur, et in contemptionem. Sanctiora praecepta spernuntur, rerumque divinarum officia irridentur, factaque cultura Dei execratione peccatoris (1), *omnia eà, quae religionem sapiunt, anilibus fabulis*

vatore perchè vi assista colla sua efficacissima potenza, e faccia riuscir prospere le vostre operazioni e i vostri sforzi.

Ma sebbene, o Venerabili Fratelli, per questa virtù vostra Dio ci faccia trovare in voi consolazione, pure siam costretti di esser ancora afflitti, perchè nella stessa pace sentiamo che i figli di questo secolo ci arrecano grandissima amarezza. Fratelli, Noi diciamo cóse le quali son note, sono manifeste, e che piangiamo con lagrime comuni, le quali perciò con isforzo comune si debbono correggere, svellere, abbattere. Parliamo di moltissime invenzioni di errori, e di istituzioni di perversa dottrina, colle quali non occultamente e di soppiatto, ma per lo più apertamente e con pertinacia la cattolica fede viene combattuta. Voi conoscete come gli uomini scellerati per lo mezzo della filosofia, di cui si spacciano dottori, e per lo mezzo delle vane fallacie secondo gli elementi del mondo abbiano contro la Religione congiurato. E primamente vien travagliata la Sede Romana, sede di S. Pietro e Nostra, in cui Cristo collocò il sostegno della sua Chiesa, e i legami della unità a poco a poco si spezzano. L' autorità della Chiesa generalmente è diminuita, e i Vescovi vengono nell' invidia tratti e nel disprezzo. I precetti più santi sono disprezzati, derisi gli uffizj delle cose divine (1), e'l culto di

(1) Ecclesiastici 1. 32.

accensentur, *et inanibus sacricolarum superstitionibus*. *Vere* rugierunt super Israel leones (1), *illacrymantes dicimus*: *vere* convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus: *vere inclamarunt impii*: Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea (2).

Huc spectat teterrima Sophistarum hujus aetatis machinatio, qui nullum inter diversas fidei professiones discrimen admittunt, omnibusque aeternae salutis portum ex religione qualibet patere arbitrantur, ac levitatis idcirco, et stultitiae nota eos inurunt, qui religione, quam didicerant, abjecta, aliam qualemcumque, etiam Catholicam, amplectantur. Horrendum sane impietatis monstrum, quo eadem veritati et errori, virtuti et vitio, honestati et turpitudini laus, ac praerogativa justi rectique adscribitur. Hoc nimirum lethale est de religionum indifferentia systema vel ipso naturalis rationis lumine explosum, qua admonemur, ex religionibus, quae simul haud conveniant, si una vera sit, alteram necessario falsam esse, nullamque extare posse tenebrarum cum luce societatem. Adversus hosce veteratores edocendi sunt Populi, Venerabiles Fratres, catholicae fidei professionem unice veram esse, ad-

Dio si esercita con esecrazione del peccatore, tutte le cose religiose vengono riputate foli e vane superstizioni di preti. Il diciamo con lagrime: Veramente i leoni ruggirono sopra Israello (1): veramente si riunirono insieme contro Dio e contro il Cristo di lui: veramente gli empj gridarono: attenuatela, riducetela al niente sino alle fondamenta (2).

Questa è la mira de' Sofisti dell'età nostra, i quali non ammettono niuna differenza tra le diverse professioni di fede, credono che il porto della eterna salvezza sia aperto a tutti di qualunque religione, e in conseguenza caratterizzano come leggieri e stolti coloro, i quali abbandonata la religione che appresa avevano, ne abbraccino un' altra, ancorchè sia la cattolica. Certamente è questo un mostro orribile di empietà per lo quale la stessa lode e prerogativa di giusto e di retto si attribuisce alla verità e all'errore, alla virtù e al vizio, all' onestà e all' infamia. Questo sistema dell' indifferenza delle religioni è senza dubbio mortifero, ed anche rigettato dal lume della ragion naturale, dalla quale siamo avvertiti, che delle religioni le quali insieme convenir non possono, se una sia vera, l'altra di necessità debba esser falsa, e che niuna società sussister possa tra le tenebre e la luce. Contro cotesti astu-

(1) Jerem. 2. 25.
(2) Psal. 136. 7.

clamante Apostolo unum Dominum, unam fidem, unum baptisma (1) : *profanum ideo esse, uti inquiebat Hieronymus* (2), *qui extra hanc domum agnum comedat, et periturum regnante diluvio, qui in arca Noe non fuerit. Neque enim praeter nomen JESU aliud nomen hominibus datum est, in quo nos oporteat salvos fieri* (3) ; *et qui crediderit, salvus erit; qui non crediderit, condemnabitur* (4).

ti uomini si debbono, Venerabili Fratelli, istruire i popoli, che la professione della fede cattolica è solamente vera, dicendo l'Apostolo esservi un Dio solo, una sola fede ed un battesimo solo (1) : e che perciò debba, come diceva S. Girolamo (2), tenersi uom profano colui il quale fuor di questa casa mangia l'agnello; e chi non sarà nell'arca di Noè inondando il diluvio la terra, morrà. Imperciocchè eccetto il nome di GESU', non è altro nome dato agli uomini, in cui noi possiamo esser salvi (3); e colui, il quale ha creduto, sarà salvo; e chi non ha creduto, sarà condannato (4).

Pervigilandum quoque est adversus eorum consilia, quibus Bibliorum libri novis, ac praeter saluberrimas Ecclesiae regulas editis interpetrationibus, iisque ex privato spiritu *callide in pravos sensus contortis, vernacula qualibet lingua pervulgantur, et ubique maxima atque incredibili impensa populis etiam rudioribus gratuito impertiuntur, perversis etiam haud raro immissis scriptiunculis, ut lethale obbibant venenum, ubi aquas sese haurire censent sapientiae salutaris. Alias jampridem Apostolica Sedes de ingenti hac fidei clade Christianum populum monitum voluit, tantaeque perniciei auctores contudit. Hinc quod*

Deve anche vegliarsi contro i disegni di coloro pe' quali vengono divulgati nell' idioma proprio di ciascun paese i libri della Bibbia con nuove interpetrazioni fatte contro le regole salutari della Chiesa, e secondo lo spirito privato con malizia stravolte in sensi perversi, e per tutti i luoghi con grandissima e incredibile spesa si dispensano gratuitamente alla gente anche ignorante, e spesso aggiungendovi degli scritti malvagi, affinchè tracanni il mortifero veleno, ove essa crede di bere le acque della salutare sapienza. Già la Sede Apostolica da gran tempo volle che il popol Cristiano fosse di questa orribile calamità della fede

(1) Ad Ephes. 4. 5.
(2) Ep. ad Damas. Pont. quae est 37.
(3) Act. 4. 12.
(4) Marci 16. 16.

per regulas Indicis Tridentini Concilii jussu editas, et per ipsam Congregationem Indicis fuit cautum (1), *omnium iterum memoriae mandatum, Bibliorum versiones in vulgarem linguam non esse permittendas, nisi quae fuerint ab Apostolica Sedes adprobatae, et cum adnotationibus editae desumptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus. Sacra enim Tridentina Synodus in eum finem decreverat* (2), ad coercenda petulantia ingenia, ut nemo suae prudentiae innixus in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae Christianae pertinentium Sacram Scripturam ad suos sensus detorqueat, aut contra eum sensum, quem tenuit, ac tenet Sancta Mater Ecclesia, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam Sanctam interpretetur. *Quibus Canonicis praescriptionibus licet manifeste pateat, hujusmodi adversus Catholicam Fidem machinationes longe ante fuisse protritas, postremi tamen felicis recordationis Praedecessores Nostri de Christiani Populi incolumitate solliciti nefarios hosce ausus, quos percrebescere undique animadverterunt, gravibus de ea re datis Apostolicis litteris, speciatim compescendos curarunt* (3). *His et Vos, Venerabiles Fratres, armis praelia Domini in tanto sacrae doctrinae periculo praeliari conamini, ne vestro in gre-*

avvertito, e fiaccò gli autori di sì grande rovina. Quindi non si debbono permettere versioni della Bibbia in volgar lingua, se non quelle le quali sieno state dalla Sede Apostolica approvate, e pubblicate con annotazioni ricavate da' Santi Padri della Chiesa, al che fu provveduto per le regole dell' Indice divulgate per ordine del Concilio di Trento, e per la stessa Congregazione dell' Indice (1) di nuovo ricordato. Imperciocchè il Sacro Concilio di Trento a tal fine avea decretato (2), *per frenare gl' ingegni protervi, che niuno fidando nella propria scienza in cose di fede e di costumi riguardanti l' edificazione della dottrina Cristiana distorca a' suoi particolari sentimenti la Sacra Scrittura; o la interpetri contro quel sentimento che la Santa Madre Chiesa ha tenuto e tiene; o ancora contra l' unanime consenso de' Padri.* Sebbene da queste ordinazioni canoniche chiaramente si rilevi, esser tali astuzie contro la Cattolica Fede assai innanzi abbattute, pure gli ultimi nostri Predecessori di felice ricordanza, ansiosi della salvezza del Popol Cristiano, proccurarono di raffrenare in particolar modo questi malvagi attentati, che generalmente crescer vedevano a dismisura, con ponderose Apostoliche lettere all' uopo emanate (3). Sforzatevi, Venerabili Fratelli, di

(1) Reg. 4. Indicis, et Addit. in eamdem ex decr. Ind. 13 Jun. 1737.
(2) Sess. 4. dec. de Sac. Bibliis.
(3) Legantur inter cetera Litt. Apost. Pii VII ad Archiep. Gnesnen. 1 Junii 1816 et ad Arch. Mokilovien. 3 Sept. 1816.

ge exitiale id genus virus ad imperitorum praesertim necem diffundatur.

combatter anche voi con queste armi le guerre del Signore in così grande pericolo della santa dottrina, affinchè tra'l vostro gregge non s'insinui questo veleno così micidiale, specialmente a danno de' semplici.

Hac vero sublata Sacrarum Litterarum corruptione, vestrarum est partium, Venerabiles Fratres, adversus occultas illas hominum factiosorum societates curas convertere, qui in Deum, et Principes infensi toti in eo sunt, ut Ecclesiae labem, Regnis perniciem, orbi universo perturbationem importent, viamque ad flagitia sternant, fraeno verae fidei confracto. Qui quidem cum tenebriciosissimi arcani religione improbitatem suorum coetuum, susceptaque in ipsis consilia celare adnitantur, gravem hac ipsa ex caussa earum turpitudinum suspicionem injecerunt, quae deinceps pro temporum asperitate, veluti e puteo abyssi, in summam rei sacrae, et publicae jacturam eruperunt. Hinc iterato anathemate a Summis Pontificibus Praedecessoribus Nostris Clemente XII, Benedicto XIV, Pio VII, Leone XII (1), *cui meritis longe imparibus suffecti sumus, occultae id genus sectae, quocumque demum nomine nuncuparentur, confixae fuerunt, datis in eam rem Apostolicis litteris, quarum ordinationes de Apostolicae potestatis plenitudine confirmamus, et omnino servari manda-*

Tolta di mezzo questa corruzione delle Sante Scritture, è vostro dovere, Fratelli Venerabili, rivolger le vostre cure contro quelle occulte società di uomini faziosi, i quali nemici di Dio e de' Re ad altro non mirano, che a distrugger la Chiesa, a rovinare i Regni, e a portare il disordine per tutto il mondo, dopo di aver infranto il giogo della vera fede. I quali in verità facendo ogni sforzo per nascondere all' ombra di un arcano assai tenebroso la malvagità delle loro adunanze, ed i temperamenti in esse intrapresi, dettero per ciò grave sospetto di tali malvagità, le quali poi in tempi orribili sbucarono come dal fondo dell' abisso a sommo danno della Religione, e della Società. Quindi cotali sette, sotto qualunque nome venissero designate, furono con iterata scomunica colpite da' Nostri Predecessori Clemente XII, Benedetto XIV, Pio VIII e Leone XII (1), cui stati siamo con meriti di gran lunga disuguali surrogati, con Apostoliche lettere a bella posta emanate, le quali ordinanze per la pienezza dell' Apostolico potere noi confermiamo, e comandiamo che affatto si osservino; per

(1) Clem. XII Const. *In eminenti*; Ben. XIV Const. *Providas*; Pii VII Const. *Ecclesiam a Jesu Christo*; Leonis XII Const. *Quo graviora.*

mus; qua in re ne quid detrimenti a talium sectarum conspiratione Ecclesia, et pubblica res capiant, omni studio advigilabimus, instantia vestra quotidiana in tantum operis advocata, ut induti armaturam zeli, strenue in unitate spiritus communem Nostram, imo verius Dei causam agamus ad destructionem munitionum, quas putida hominum nequam opponit impietas.

Hic porro de alia ex occultis hisce societatibus haud ita pridem constituta scribere ad Vos speciatim decrevimus, quae ad adolescentium animos corrumpendos coaluit, qui in Gymnasiis, ac Lyceis instituuntur. Pravos, et qui discipulos in vias Baal deducant per doctrinas, quae secundum Deum non sunt, Magistros adscisci, praecipua ipsorum ac veteratoria curatio est, cum probe noscant, ex doctorum praeceptis mentes, moresque auditorum effingi. Quo fit, ut eo jam talium adolescentium licentiam pervasisse ingemiscamus, ut religionis metu projecto, amota disciplina morum, doctrinae purioris sanctitate oppugnata, juribus sacrae, et civilis potestatis conculcatis, nullius eos neque flagitii, neque erroris, neque ausus pudeat, apud quos vere dicere possumus cum Leone Magno (1) lex est mendacium, Diabolus religio, sacrificium turpi-

la qual cosa affinchè e la Chiesa e la Società non soffrano danno dalla conspirazione di tali sette, veglieremo con tutto impegno, richiamando in questa grande opera la giornaliera vostra cooperazione, affinchè prendendo l' armadura dello zelo, intrepidamente nell' unità dello spirito trattiamo la comune nostra causa, anzi più veramente la causa di Dio, per distruggere le fortificazioni, che la sfrontata maligna empietà degli uomini ci oppone.

Ci siam poi determinati di scrivervi qui particolarmente di un' altra di queste occulte società da lungo tempo stabilita, la quale si unì per corrompere gli animi di que' giovinetti, i quali nelle Scuole e nei Licei vengono istituiti. La cura loro principale e furba è che vengano scelti maestri depravati, i quali menino i discepoli nelle vie di Baal, per mezzo di dottrine, le quali non sono secondo Dio, conoscendo essi assai bene che le menti e i costumi dei discepoli si formino dagl' insegnamenti de' maestri. Dal che avviene che noi piangiamo esser già la licenza di siffatti giovani giunta a tale, che rigettato il timor della religione, bandita la disciplina de' costumi, combattuta la santità della più pura dottrina, conculcati i diritti della sacra e della civil potestà, non più han vergogna di scelleratezza, di errore, di attentato alcuno; nella persona

---

(1) In Serm. 5. *de Jejun.* x. mensis cap. 4.

tudo. *Haec Vos mala ab vestris dioecesibus propellite, Fratres, et, qua valetis, auctoritate, et gratia contendite, ut viri non litterarum scientia dumtaxat, sed vitae etiam, ac pietatis commendatione spectati rectae juvenum institutioni praeficiantur.*

In id porro impensiori quadam sollicitudine advigiletis in Seminariis, quorum omnis procuratio Vobis peculiariter est a Tridentinis Patribus adtributa (1). *Inde enim educendi sunt, qui ad Christianae et Ecclesiasticae disciplinae cultum, atque ad sanioris doctrinae principia apprime instructi, eam in divinis officiis obeundis religionem, eam in Populis instituendis scientiam, eam in suis moribus gravitatem praeseferant, ut ab illis etiam, qui foris sunt, commendetur traditum iisdem ministerium, ipsique possint verbo virtutis eos redarguere, quia ab justitiae semitis recedant. Hoc sane a vestra in bonum Ecclesiae contentione exquirimus, ut in iis eligendis, quibus cura animarum committenda est, studium omne collocetis, cum ex optimo Parochorum delectu salus populi in primis pendeat, nihilque magis in animarum ruinam contingat, quam ab iis regi, qui sua quaerunt non quae JESU CHRISTI, vel qui rectam scientiam parum edo-*

di cui veramente possiam dire con S. Leone il Grande *è legge il mendacio, è religione il diavolo, è sacrifizio la turpitudine.* Discacciate, o Fratelli, questi mali dalle vostre Diocesi, e con tutta la vostra autorità e 'l vostro affetto sforzatevi perchè alla istituzione de' giovani sieno destinati uomini sperimentati non solo per la letteratura, ma ancora per la lode della vita e della pietà.

Con più forte premura dovete su di ciò vegliare ne' Seminarj, l' amministrazione de' quali tutta è particolarmente a voi commessa da' Padri del Concilio di Trento (1). Imperciocchè da essi uscir debbono coloro, i quali pienamente istruiti secondo la cultura della Cristiana ed Ecclesiastica disciplina, e secondo i principii della più sana dottrina, manifestino tale religione nello eseguire gli uffizj divini, tale scienza nello istruire i Popoli, tale compostezza ne' loro costumi, che si lodi anche da quelli che sono di fuori esser ad essi stato il ministero affidato, e possano eglino colla voce della virtù redarguire coloro, che dalle vie della giustizia si allontanano. Questo già richiediamo dal vostro sforzo per lo bene della Chiesa, che nello eleggere coloro, ai quali deve la cura delle anime affidarsi, poniate tutto l' impegno, poichè dall' ottima scelta de' Parrochi dipende la salvezza del popolo; e che niente torni più a rovina delle anime, quanto l' es-

(1) Sess. 25, cap. 18, *de reformat.*

cti omni vento circumferuntur, nec Gregem ad salutaria pascua, quae ipsi vel ignorant, vel contemnunt, deducant.

Cum vero in immensum succrescant undequaque libri pestilentissimi, per quos impiorum sermo serpit ut cancer in corpore Ecclesiae universo (1)*, attendite Gregi, atque in avertenda hujusmodi librorum peste, qua nulla capitalior est, nulli parcatis labori, commissasque Vobis Christi oves verbis Pii VII, Decessoris, ac Benefactoris Nostri Sanctissimi commonete* (2)*, ut id solum pabuli genus salutare sibi ducant, id amplectantur, eo se alant, quo Petri illas vox et auctoritas immiserit: unde vero haec avocet, ac deterreat, id noxium plane ac pestiferum existiment, ab eo vehementissime abhorreant, neque ulla se sinant capi specie, pervertique illecebra.*

At pro temporum, quae nacti sumus, ratione id insuper quam maxime vestro de animarum salute studio commendandum ducimus, ut nimirum de matrimonii sanctitate solliciti eam erga ipsum Gregi ve-

ser diretti da coloro, i quali cercano il proprio utile, e non quelle cose che sono di GESU' CRISTO; o che poco ammaestrati nella retta scienza, vengono ad ogni vento scossi, nè guidano il Gregge a pascoli salutevoli, che essi o ignorano, o disprezzano.

E poichè i libri pestiferi, per mezzo de' quali la parola degli empj serpeggia come canchero nel corpo della Chiesa (1), si moltiplicano immensamente da ogni parte, badate al Gregge, e nell'allontanare la peste di cotali libri, di che niuna è più mortifera, non risparmiate a fatica alcuna, ammonite le pecorelle di Cristo a voi affidate colle parole di Pio VII, Nostro Santissimo Predecessore e benefattore (2), affinchè credano che genere di pascolo sia loro salutifero, quello seguano, pascano colà, ove la voce e l'autorità di Pietro le avrà menate: che quando poi questa stessa voce le richiami da qualche luogo e le atterrisca, credano pure che quel pascolo sia nocivo e pestifero, e che per ciò sommamente lo abborriscano, nè si lascino da alcuna apparenza sorprendere, nè pervertire dalle lusinghe.

Ma per riguardo a' tempi in che siamo avvenuti crediamo oltre a ciò conducente commendare soprattutto alla vostra diligenza per la salvezza delle anime questo, cioè che solleciti della santità del matrimonio mettia-

(3) 3. Tymoth. 2. 17.
(1) In Litt. Encyclicis ad universos Episcopos datis Venetiis.

stro injiciatis religionem, ut nihil plane, quod magni hujus Sacramenti dignitati detrahat, nihil quod immaculatum thorum dedeceat, nihil demum quod de perpetuo connubii vinculo dubium inferat, patrari unquam contingat: id porro fiet unice, si non humana tantum ex lege, sed ex Divina regi ipsum debere, ac non terrenis, sed sacris rebus ipsum accensendum esse, ideoque Ecclesiae omnino subjici, Christianus populus accurate edoceatur. Quae etenim maritalis conjunctio antea non alio spectabat, quam ut stirpem ex se gigneret, in aevumque proferret, ea nunc a Christo Domino Sacramenti dignitate aucta, et coelestibus ditata muneribus, gratia perficiente naturam, non tam procreare ex se sobolem gaudet, quam educare illam. Deo, et Divinae religioni, atque ita veri Numinis cultores propagare adnititur. Constat enim, matrimonii hac conjunctione, cuius Deus auctor est, perpetuam, ac summam Christi Domini cum Ecclesia conjunctionem significari, et arctissimam hanc viri uxorisque societatem sacramentum esse, idest sacrum signum immortalis amoris Christi erga suam Sponsam. Ita ergo populos instrui (1), *opus est, et quae Ecclesiae regulis Conciliorumque decretis sancita, quaeque damnata sunt, explicari iisdem, ut quae ad vim sacramenti pertinent, ea perficiant, nec quae*

te nel vostro gregge tale scrupolo verso lo stesso, onde nulla avvenga che affatto si pratichi che scemi la dignità di questo Sacramento, nulla che sconvenga alla illibatezza del talamo, nulla finalmente che apporti dubbio circa il perpetuo ligame del connubio: e ciò al certo unicamente si otterrà se il popol Cristiano venga diligentemente instruito doversi esso ordinare non solamente secondo la legge umana, ma ancora secondo la divina, e doversi non tra le cose terrene numerare, ma tra le sacre cose. Imperciocchè la unione maritale, la quale prima ad altro non riguardava, che alla generazione della prole, e a metterla nel mondo; ora essa innalzata da Cristo Signore alla dignità di Sacramento, e di celesti doni arricchita, poichè la grazia perfeziona la natura, i genitori non tanto si allegrano di procreare la figliuolanza, quanto si impegnano di educarla a Dio e alla Religione Divina, e a propagare gli adoratori del vero Dio. Dappoichè è cosa chiara che per questa congiunzione del matrimonio, di cui Dio è autore, venga significata la unione di Cristo Signore colla Chiesa, e che questa strettissima società dell' uomo e della donna sia Sacramento, cioè sacro segno dell'immortale amore di Cristo verso la sua Sposa. Sicchè dunque conviene che sieno i popoli istruiti (1), e che loro si

(1) Legatur. Catechism. Rom. ad Parochos *de Matrim.*

Ecclesia detestata est, audeant ipsi attentare, idque qua estis pietate, doctrina, ac diligentia praediti, ut praestetis, ex Vestra religione quantum possumus vehementissime exposcimus.

spieghino quelle cose, le quali sono state dalle regole della Chiesa e da' decreti de' Concilj stabilite, e quelle cose altresì le quali sono state condannate, affinchè adempiano quelle che appartengono alla virtù del Sacramento, nè quelle ardiscano di attentare, le quali ha la Chiesa esecrate; lo che onde per voi con quella pietà, dottrina e diligenza di cui siete dotati si adempia, per quanto possiamo lo chiediamo instantemente dalla vostra religione.

Accepistis, Fratres, quae prae caeteris in dolore in praesens esse Nos jubent, quos super Cathedram Principis Apostolorum constitutos zelus universae domus Dei comedat, oportet. Accendunt et alia complura, nec minus gravia, quae hic recensere longum foret, ac Vos probe nostis. Numquid continebimus vocem in tanta Christianae rei necessitate? Numquid humanis rationibus detenti, vel desidia torpentes, silentio feremus, tunicam proscindi Christi Servatoris, quam nec crucifigentes milites dividere ausi sunt (1)? Absit, Carissimi, ut Gregi in ruinam divexato amantis sedulique desit cura Pastoris. Nos quidem haud ambigimus, facturos Vos plus etiam, quam scribimus, et quae ad avitam religionem fovendam, augendam, ac protuendam conferant, praeceptionibus, consilio, opera, studiis curaturos esse.

Udiste, o Fratelli, quelle cose, le quali più che altre nel tempo presente forzano di stare immersi nel dolore Noi cui costituiti sulla Cattedra del Principe degli Apostoli conviene che lo zelo di tutta la casa di Dio ne consumi. Altre cose molte si aggiungono a queste, meno gravi, le quali lungo sarebbe qui numerare, e Voi ben conoscete. Tratterremo forse la voce in sì grande bisogno della Cristianità? Forse ritenuti da umani riguardi, o illanguiditi nella pigrizia, soffriremo nel silenzio che la tunica di Cristo Salvatore, la quale i soldati crocifissori non ardirono di scindere, venga lacerata (1)? Non sia mai, o Carissimi, che al Gregge sbigottito nel discadimento manchi la cura del Pastore affettuoso e diligente. A noi certamente non cade dubbio che voi farete quanto abbiamo scritto, ed anche più, e che colle ordinanze, col consiglio, col-

(1) S. Felix PP. in Ep. Syn. ad Ep. Orient. apud Hard. Tom. 2.

l' opera, cogli studii procurerete quelle cose, le quali conducono a proteggere, ad accrescere, e a difendere la Religione de' nostri maggiori.

Verum in tanta rerum acerbitate orandum nunc maxime in spiritu est, et ardentiori, multaque prece postulandum, ut, sanante Deo contritiones Israel, sancta ubique floreat religio, veraque populorum felicitas immobilis perseveret, utque misericordiarum Pater tempora ministerii Nostri propitius aspiciens, Pastorem ovium suarum et custodire semper dignetur, et pascere. Nostris vero curis, studiisque faveant animo quo sunt magno, et excelso potentissimi Principes, et qui dedit ipsis cor docile ad faciendas justificationes suas, nova eos sacrorum charismatum accessione confirmet, ut strenue peragant, quae Ecclesiae tot calamitatibus afflictae prospera sint, ac salutaria.

Ora poi in tanta tristezza di cose dobbiamo grandemente in ispirito pregare, e con fervorosa e lunga preghiera implorare che Dio sanando le ferite d'Israele la santa Religione fiorisca in ogni luogo, e la vera felicità de' popoli persista immobile, e che il Padre delle misericordie propizio guardando i tempi del nostro ministero si benigni di sempre custodire e pascere il Pastore delle sue pecorelle. I Principi potentissimi per l' animo grande ed eccelso di cui son forniti sostengono le nostre cure e i nostri impegni; e Colui il quale diede loro un cuor docile per eseguire le sue giustizie, li confermi con accessione novella di sacri doni, onde strenuamente compiano quelle cose, le quali prospere sieno e salutari alla Chiesa da tante calamità afflitta.

Haec sane ab Sanctissima Dei Genetrice MARIA supplices efflagitemus, quam solam interemisse cunctas haereses confitemur, et ob restitutum hoc die Romanae Urbi post omnis generis aerumnas Decessorem Sanctissimum Pium VII titulo Auxilii Christianorum gratulantes consalutamus. Haec ab Apostolorum Principe PETRO, et ab ejus Coapostolo PAULO deposcamus, ut in Ecclesiae confessionis petra solidatos nullis nos sinant per-

Queste cose già supplichevoli imploriamo dalla Santissima Madre di Dio, MARIA, che sola confessiamo aver conquise tutte le eresie, ed esultanti la salutiamo sotto il titolo di Ajuto de' Cristiani per lo ritorno in questo dì nella Città di Roma del Santissimo Predecessore Pio VII dopo di aver sofferto ogni sorta di tribulazioni. Queste cose chiediamo a PIETRO Principe degli Apostoli e a PAOLO compagno di lui nell' Apostolato, perchè non per-

turbationibus concuti, ipso dante Pastorum Principe, IESU CRISTO DOMINO NOSTRO, a quo cumulatissima gratiae, pacis, et gaudii dona Fraternitatibus vestris, et Gregibus Vobis concreditis adprecamur, Nostrique affectus pignus Apostolicam benedictionem peramenter impertimur.

Datum apud S. Petrum die XXIV Maii anni MDCCCXXIX. Pontificatus Nostri Anno I.

mettano mai che Noi i quali siamo consolidati sulla pietra della confessione della Chiesa venghiamo da alcun perturbamento scossi, concedendo ciò lo stesso Principe de' Pastori GESU' CRISTO SIGNOR NOSTRO, da cui preghiamo alle vostre Fraternità e alle Greggi a Voi affidate cumulatissimi doni di grazia, di pace e di gaudio, e affettuosamente vi diamo la benedizione Apostolica come pegno del Nostro amore.

Data appo S. Pietro il dì 24 del mese di Maggio 1829. Primo anno del Nostro Pontificato.

MODELLO

DEGLI STATI QUATRIMESTRILI DELLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

(*Vedi le circolari de' 14 Febbraio e 9 Settembre* 1829.)

ANNO 18

QUATRIMESTRE.

Stato di situazione dell' Amministrazione Diocesana di

a tutta l' epoca del 18

per

1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
PROVVENIENZA degli INTROITI	UNIONE di quanto è rimasto a riscuotersi a tutto il quatrimestre precedente; giusta la 10.ª Colonna dello Stato precedente	INTROITO per Conto delle reste controscritte	RIMANE ad esigersi sugli arretrati	CREDITO pel quatrimestre ultimo	INTROITO per conto dell' ultimo quatrimestr
Affitti					
Censi					
Canoni					
Straordinario					
Arretrati inesigibili					
Vendita di generi come risulta dalla parte terza della presente situazione					
Aggiusto di rate liquidato durante la vacanza della Mensa					
Fondi di Amministrazione					
Ricupero di spese giudiziarie					
Conto a parte delle rendite di ... giusta la disposizione de'					
Totale					

N. B. Si avverta che per questa prima volta nella Colonna
dicazioni stabilite nella 1.ª Colonna, e come risulta dagli Stati

	INDICAZIONE DEGLI ESITI E DELLE PARTI PRENDENTI.		SOMME		INDICAZIO
PESI FISSI ED INTRINSECI	Fondiaria a tutto li	18		SOVVENZIONI ED ESITI STRAORDINARII	
	Messe adempiute a tutto li	18			a
	Per Economi Curati a tutto li	18			a
	Soccorso a' Poveri a tutto li	18			
	Censi soddisfatti a tutto li	18			
	Spese di Culto a tutto li	18			Spese di
	Riparazione de' fondi				
	Riparazione nella Chiesa di				
	Spese di Cultura				
	Salario a' Guardaboschi e Custodi a tutto li				
	Dritti di esazione				
ASSEGNAMENTI ACCORDATI DA S. M. SUGLI AVANZI DISPONIBILI	a a tutto li	18			
	a a tutto li	18			
	a a tutto li	18			
	a a tutto li	18			
					L'introito
					(parte
					Giusta la
	DA RIPORTARSI Duc.				Gli esi i
					Risulta q

MEMORIA

La suddetta Amministrazione Diocesana dichiara ch' è tuttora in della somma di D. coll' Amministrazione Diocesana di per lo prestito in virtù della Ministeriale de'

Parte 3.ª Situazi

GENERI	Introito									EFFETTIV ESISTENZ
	MATURO a tutto il precedente quatrimestre	ESATTO	RESTA	MATURO nel quatrimestre	ESATTO	RESTA	TOTALE de' maturi	TOTALE dell' esatto	TOTALE delle reste	a tutto il precedente quatrimestre
Grano tomola										
Granone tomola										
Orzo tomola										
Avena tomola										
Vino botti										
Olio Staja										

Veduto

Il Regio Procuratore Diocesano

…e pei generi.

…ituazione per la …n magazzino		Esito				OSSERVAZIONI
…er esazione …el quadrimestre	Totale de'generi esistenti	CAUSALE	QUANTITA'	RESTA in magazzino	INTROITATO dalle vendite D. G.	
		Prestazione per Canone detto per Cattedratici detto per Congrue Dritti di esazione				La vendita de'controscritti generi ha avuto luogo per nel dì alla ragione di D. per ogni
		VENDITA ESEGUITA di vino botti di grano tomola di granone tomola di orzo tomola di avena tomola di olio staja				
			TOTALE D.			

Stabilito in il dì 1.° 18

IL CASSIERE DIOCESANO

Noi sottoscritti componenti l' Amministrazione Diocesana suddetta certifichiamo vera la presente Situazione, dichiarandoci noi responsabili e garanti personalmente di quanto è sopra descritto.

INDICE

DI QUANTO È CONTENUTO NELLA QUINTA PARTE.

APPENDICE.

INDICE GENERALE

PER ORDINE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA QUINTA PARTE DELLA PRESENTE COLLEZIONE.

A

D

E

O

P

			ERRATA	CORRIGE
Pag. 6	verso	2	talnne	talune
10	»	21	sudetto	suddetto
12	»	34	*Ecclesiae memoriam*	*Ecclesiae ad memoriam*
13	»	8	*Aschiepiscopatus Nazereni*	*Archiepiscopatus Nazareni*
15	»	36	*preceteris*	*pre ceteris*
17	»	21	*Callegiatae*	*Collegiatae*
32	»	23	al disposto	il disposto
ibid.	»	*ibid.*	autorità	anteriorità
40	»	24	a tale	a tali
50	»	6	partecipato	partecipata
ibid.	»	19	giurisdizione di facoltà	giurisdizione e di facoltà
55	»	1	dobbio	dubbio
58	»	8	esecuzioue	esecuzione
60	»	13	COELE	COCLE
69	»	*penult.*	apporre	opporre
120	»	3	si appartiene alla	si appartiene la
128	»	*ultimo*	Arcivesco	Arcivescovo